

# **PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS**

**Anno VIII – n. 158**

**Care lettrici e cari lettori,**

**in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l'ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.**

**Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.**

**Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.**

**Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare.**

**La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.**

**La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.**

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: [www.istisss.it](http://www.istisss.it).

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

**La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ("buone pratiche") in base alla valutazione del Comitato scientifico**

L'abbonamento annuale è:

- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.
- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)

L'Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista.

NB

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

**In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza MAGGIO 2014 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all' ISTISSS in quanto ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali.**

**Pertanto, se ritenete, potete sostenere l'ISTISSS con questa semplice operazione:**

**Indicare nell'apposita casella il Codice fiscale dell'ISTISSS: 00898470588 ed apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)**

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E' REDATTO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI\*

\*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: [l.colombini@istisss.it](mailto:l.colombini@istisss.it)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 14 MAGGIO 2014 arretrati compresi

## BILANCIO

### CORTE DEI CONTI

#### **DELIBERA 15 aprile 2014.**

Linee guida per la relazione del Presidente della Regione, per l'anno 2013, sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. (Delibera n. 9/SEZAUT/2014/INPR). (GU n. 105 del 5.5.14)

#### **DELIBERA 15 aprile 2014.**

Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. (Delibera n. 10/SEZAUT/2014/INPR). (GU n. 105 del 5.5.14)

#### **DELIBERA 15 aprile 2014.**

Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2013. (Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR). (GU n. 105 del 5.5.14) t

## ENTI LOCALI

### **LEGGE 2 maggio 2014 , n. 68 .**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.(GU n. 102 del 5.5.14)

#### **Art. 1.**

1. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti

sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

**Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014) , **coordinato**

**con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1) , **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».**

#### **AVVERTENZA:**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Disposizioni in materia di TARI e TASI*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo

«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e

nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

*Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal*

*fi ne il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata,*

*entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fi scale» .*

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

c -bis ) dopo il comma 728 è inserito il seguente:

*«728 -bis . A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) , del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale» .*

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,

è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.».

*1 -bis . Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.*

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b) , c) , d) , e) , f) , ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del *Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno* , sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo dei commi 677, 688, 691 e 731 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), come modificati o sostituiti dalla presente legge: "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a minuziosi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo finanziario, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo finanziario. 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. ".

Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale):

"Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) - ( Omissis ).

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno

2010 sono effi caci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. ( *Omissis* ).".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 -*quinquies* , del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):

"Art. 7 -*quinquies* . (Fondi)

1. Al fi ne di assicurare il fi nanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi nanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

( *Omissis* ).".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fi scale e di fi nanza pubblica):

"Art. 10. (Proroga di termini in materia di defi nizione di illeciti edilizi.)

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi -

cazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifi che: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2 -*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modifi cazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle

maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.  
5. Al fi ne di agevolare il perseguimento degli obiettivi di fi nanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fi scale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della fi nanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

"Art. 7. (Esenzioni) - 1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del

comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classifi cati o classifi cabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 -*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifi cazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e

reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in

Italia;  
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fi ne di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 91 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):

"Art. 91 -bis . (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali )

1. Al comma 1, lettera i) , dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalità non commerciali». 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fin dalle scale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.

4. È abrogato il comma 2 -bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".

Si riporta il testo vigente dei commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

"722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma



380, lettera b) , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale

propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento,

ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma

spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente

locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

Art. 2.

*Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

a -bis ) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

«568 -bis . Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568 -ter . Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulta privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni» ;

b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti « Entro il 31 maggio 2014 »;

c -bis ) al comma 621, secondo periodo, le parole:

«entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 31 ottobre 2014» ;

c -ter ) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014» ;

d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio

2014 » e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti « 15 giugno 2014 » ;

d -bis ) al comma 645 è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfi ci catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647» ;

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifi uti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifi uti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ;

e -bis ) al comma 652 è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fi ne di semplifi care l'individuazione dei coeffi cienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coeffi cienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coeffi cienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1» ;

e -ter ) il comma 660 è sostituito dal seguente:

«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fi scalità generale del comune» ;

e -quater ) il comma 661 è abrogato;

f) il comma 669 è sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,

a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edifi cabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;

g) il comma 670 è abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) è abrogata .

1 -bis . Il comma 12 -bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dei commi 569, 620, 621, 622, 623, 645, 649, 652, 660, 679, dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147,

come modifi cati o sostituiti dalla presente legge: "569. Il termine di trentasei mesi fi ssato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 -ter , secondo comma, del codice civile.

620. Entro il 31 maggio 2014 , i debitori che intendono aderire alla defi nizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le

somme dovute ai sensi dello stesso comma

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, *entro il 31 ottobre 2014*, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. *Entro il 31 ottobre 2014*, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito 623. Per consentire il versamento delle somme dovute *entro il 31 maggio 2014* e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al *15 giugno 2014*.

Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. *L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.*

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

*Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento*

*al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa

e qualitativa di rifiuti. *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

660. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificate, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) ( *abrogata* ).

( *Omissis* ).”.

Il comma 12 -bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio

2014, n. 5 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.), è stato abrogato dalla presente

legge eliminando così la disposizione per cui non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

#### Art. 2 - bis

##### Bilancio di previsione

*1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.*

##### Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

“Art. 151. (Principi in materia di contabilità)

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e

sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”.

#### Art. 3.

##### Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie

1. Al comma 5, dell'articolo 243 -quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è

aggiunto il seguente: «Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

il comma 573 è sostituito dai seguenti:

*«573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243 -quater , comma 7, del testo unico*

. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione

dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014 . Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini

*di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti urbani, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti urbani prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti urbani. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti urbani. *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma

659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) ( *abrogata* ).

( *Omissis* ).”.

Il comma 12 -*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.), è stato abrogato dalla presente legge eliminando così la disposizione per cui non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

## Art. 2 - *bis*

### Bilancio di previsione

*1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.*

#### Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

“Art. 151. (Principi in materia di contabilità)

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.  
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.".

Art. 3.

*Disposizioni per gli enti locali in diffi coltà fi nanziarie*

1. Al comma 5, dell'articolo 243 -quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è

aggiunto il seguente: «Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

«573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio fi nanzario, come previsto dall'articolo 243 -quater , comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto fi nanzario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio fi nanzario pluriennale di cui all'articolo 243 -bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficiarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243 -bis , comma 3, del citato testo unico.

573 -bis . Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio fi nanzario previsti dall'articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243 -quater , comma 7, del predetto testo unico.

573 -ter . Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573 -bis , e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese» .

2 -bis . Al primo periodo del comma 10 -bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva » sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio fi nanzario pluriennale di cui all'articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

3. All'articolo 243 -bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 » ;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9 -bis . In deroga al comma 8, lettera g) , e al comma 9, lettera d) , del presente articolo e all'articolo 243 -ter , i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.».

3 -bis . Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243 -bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole:

«60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3 -ter . All'articolo 243 -quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7 -bis . Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7 -ter . In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7 -bis , l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.».

3 -quater . Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243 -quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 243 -sexies (Pagamento di debiti). — 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 -bis .

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.».

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente:

«1 -ter . Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi , l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».

4 -bis . Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 -quater , commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale .

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243 -*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla presente legge:

"Art. 243 -*quater*. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione) 1 - 4... ( *Omissis* ).

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte,

innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso .

*Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.* Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione

al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -*ter* .

( *Omissis* ).".

Si riporta il testo del comma 10 -*bis*, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla presente legge:

"Art. 1. (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1 - 10... ( *Omissis* ).

10 -*bis*. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, *ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti*. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11 -*quinquies* dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11 -*quinquies* dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.

( *Omissis* ).".

Si riporta il testo dell'articolo 243 -*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

"Art. 243 -*bis*. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui

bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. *La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149* .

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività,

alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma

6, lettera a) , del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo

243 -*quater*, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 -*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la

relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4 -*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.<<<<

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate



e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;-----
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazioni e previsioni dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente

può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
  - b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
  - c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
  - d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
  - e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
  - f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
  - g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243 -ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
  - b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
  - c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie;
  - d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura

di debiti fuori bilancio pregressi.

*9 -bis . In deroga al comma 8, lettera g) , e al comma 9, lettera d) del presente articolo e all'articolo 243 -ter , i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio fi nanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio fi nanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. ”.*

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243 -bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:

“Art. 243 -bis . (Procedura di riequilibrio fi nanziario pluriennale)

1-4 ( *Omissis* ).

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di *novanta giorni* dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,

delibera un piano di riequilibrio fi nanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere

dell'organo di revisione economico-fi nanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata

dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243 -*quater* , comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4 -*bis* , comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo dell'articolo 243 -*quater* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

“Art. 243 -*quater* . (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243 - *bis* , comma 5, il piano di riequilibrio fi nanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta

entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi

aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 -*bis* , comma 6, lettera a) , apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio fi nanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte,

innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -*ter* .

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 -*bis* , comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio fi nanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149

del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

7 -bis . Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7 -ter . In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7 - bis , l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. ”.

Si riporta il testo dell'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:

“Art. 259. (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto

di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

1 -bis . Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta

non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta

per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio

entro il secondo esercizio.

1 -ter . Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficienza delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

( Omissis ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 563 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014):

“Art.1. ( Omissis ). - 563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti

strumentali finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

( Omissis ).”.

Art. 3 - bis

Fondo svalutazione crediti

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” :

“Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici) -

1 - 16 ( Omissis ).

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere

esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. ( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 17, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2013, n. 64, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”:

“Art. 1. (Pagamenti dei debiti degli enti locali) - 1 - 16 ( *Omissis* ).

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo

6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari

successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

( *Omissis* ).”.

Art. 4.

*Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e*

*all'utilizzo dei relativi fondi*

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva

integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni *adottano* misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale *in misura* non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono *entro il 31 maggio di ciascun anno* alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale *ovvero delle misure di cui al terzo periodo*.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti

dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3 -quies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 -bis , 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3 -bis . Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente .

3 -ter . Le disposizioni di cui al comma 3 -bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3 -quater . Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 263, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 263. (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche)

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed

uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della

consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli

enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente."

Si riporta il testo vigente dei commi 11 e 12 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

1 - 10 -quater ( Omissis ).

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) , previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verificali, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla

decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla

predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto

dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di

cui alla lettera a) ;

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la

programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a) . I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque

non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

( *Omissis* ).".

Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5 dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

"Art. 16. (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

- 1 - 3 ( *Omissis* ).

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino

e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi

gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Detti piani indicano la spesa

sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fissi e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla

normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli

obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi.

I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 3 -*quinquies*, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

“Art. 40. (Contratti collettivi nazionali e integrativi)

1 - 3 -*quater* ( *Omissis* ).

3 -*quinquies*. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3 -*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):

“Art. 65. (Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti)

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle

disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di

contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011

e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale

di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”.

Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 -*bis*, 21 e 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

“Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso

il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni

dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14."

"2 -bis . A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

"21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fi scali

di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le

università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni

la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro

accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13 -bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche che della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144):

"Art. 2. (Definizione dei soggetti utilizzati).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.



*Omissis* .”.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno):

“Art. 3. (Campo e condizioni di applicazione).

1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro

il 31 agosto 1997.

( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento

di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:

“Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di

contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) - 1 - 7

( *Omissis* ).

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio

2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei

suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 209 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014):

“Art. 1. ( *Omissis* ).

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo

superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101 del 2013.

( *Omissis* ).”.

**Art. 5.**

***Mutui enti locali***

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere

nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1

dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 204 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

“Art. 204. (Regole particolari per l'assunzione di mutui) - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti

locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

( *Omissis* ).”.

Art. 6.

### Contabilizzazione IMU

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380 -ter , lettera a)

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 380 -ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013":

"380 -ter . Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per

l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione

di un'appropriate clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici

giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) , può essere incrementata la quota di gettito

dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) . A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo dell'articolo 227 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Art. 227. (Rendiconto della gestione) - 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende

il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.

2 -bis . In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione

entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.

3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
- b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d) ;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.”.

**Art. 7.**

*Verifica gettito IMU anno 2013*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

«729 -bis . Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le

dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle

finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,

alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729 -ter . Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729 -bis .

729 -quater . In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729 -ter , per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729 -bis , il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.».

**Art. 8.**

*Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014*

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni

della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno

2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per

cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

**Art. 9.**

*Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali*

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della

legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni,

da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo

del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente legge:

“Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1. - 182 ( *Omissis* ).

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all' articolo 34, comma 1, lettera a) , del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di

euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per

i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del

contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione

alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla

popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

184- 253 ( *Omissis* ).”.

Art. 10.

*Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio*

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio

già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012 .

1. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia

e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma

7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in

favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2

marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in

favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2

marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche che dei fondi successivamente intervenute.

effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di

Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi

intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro

annui derivanti dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: «12 -bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: a) al comma 10 del presente articolo; b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) .

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.».

5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono abrogati.

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per

l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni,

di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati

dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

6 -bis . Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

6 -ter . Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6bis , nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapiienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

( *Omissis* ).".

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 2012, n. 44 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento":

"Art. 4. (Fiscalità locale) - 1. - 5 -*octies* ( *Omissis* ).

6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di finanziamento corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali

sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

( *Omissis* ).". Art. 11.

*Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province* 1. I commi 2, 3, 3 -bis , dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare

certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte

dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. *La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».*

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio

2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. *La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

3. *In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifici riferimenti a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;  
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;  
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi

e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di finanze mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio di finanze del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.".

Art. 12.

#### *Contributo straordinario*

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «*successivi alla*» sono sostituite dalle seguenti: «*decorrenti dalla*» .

1 -bis . Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma

16 -sexiesdecies .1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

#### *Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15. (Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni)

- 1. - 2. ( *Omissis* ).

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

( *Omissis* ).".

Si riporta il testo vigente del comma 16 -sexiesdecies .1 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

"Art. 41. (Proroga di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della

Programmazione cofi finanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013) - 1. - 16 -quinquiesdecies . ( *Omissis* ).

16 -sexiesdecies .1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39 -ter , comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva

2003/96/CE.

( *Omissis* ).".

Art. 13.

#### *Isole minori*

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Art. 14.



*Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale*

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380 *-quater* è sostituito dal seguente:

«380 *-quater* . Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito

a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 *-ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380 *-ter* , tra i comuni

sulla base delle capacità fi scali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fi scale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380 *-ter* .»;

b) dopo il comma 380 *-quater* è inserito il seguente:

«380 *-quinqüies* . Ai fi ni dell'applicazione del comma 380 *-quater* , le modalità e i criteri di attuazione sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014 .

In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia

applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380 *-ter* e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380 *-quater* .».

*Riferimenti normativi:*

Il testo del comma 380 *-ter* dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è riportato nelle note all'articolo 6.

Art. 15.

Disposizioni in materia di province

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo:

«Ai fi ni del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo

di province di nuova istituzione.».

*1 -bis . In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) , della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo .*

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo dei commi 23, modificato dalla presente legge, e 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

“Art. 31. (Patto di stabilità interno degli enti locali) - 1. - 22.

( *Omissis* ).

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello

della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima.

Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie

del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. *Ai fi ni del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.*

24. - 25. ( *Omissis* ).

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione

siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

27 - 32. ( *Omissis* ).”.

#### Art. 16.

*Disposizioni concernenti Roma Capitale* 1. Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzia le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tal fine l'adozione di specifici che azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e

di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

a -bis ) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a -ter ) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale

attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;  
 e -bis ) *responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio* .

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 *del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196 -bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo*, e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* .

4 -bis . *Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4* .

4 -ter . *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni* .

4 -quater . *All'articolo 1, comma 10 -bis , primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16»*.

5. Al comma 196 -bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo

di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma , *ivi inclusi gli oneri*

*derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le*

somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12 -*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.».

*5 -bis . Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:*

*a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*

*b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*5 -ter . Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5 -bis , lettera a) , pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.*

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):

“Art. 30. (Distacco) - 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4 -bis . Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

4 -ter . Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai

sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”.

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione

dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale):

“Art. 14. (Disposizioni finali) - 1. - 2. ( *Omissis* ).

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia

di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. - 5. ( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 196 -bis dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dalla presente legge:

“Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1. - 196 ( *Omissis* ).

196 -bis . Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012,

fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8 -bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di

comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase

operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con

effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai

sensi dell'articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del

comune di Roma, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui

individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti,

inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando

totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie

partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13 -bis , del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12 -octies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fin

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai

periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finanziarie di cui all'articolo 31,

comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

196 -ter - 253. ( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del citato decreto legislativo

n. 61 del 2012:

“Art. 2. (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica) - 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b) , della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* , previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma

capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate

tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle

Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e

l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.”.

Si riporta il testo vigente dell'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Art. 162. (Principi del bilancio) - 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed

integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanziarie indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti

sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma

di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.”.

Si riporta il testo vigente del comma 13 -bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

“Art. 14. (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) - 1. - 13. ( *Omissis* ).

13 -bis . Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8 -bis , del decreto-legge 25 gennaio 2010,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il

contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma

tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa.

Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177 -bis , della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento del livello del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.

13 -ter . - 33 -quater . ( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo del comma 10 -bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli

enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla presente legge:

“Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali - 1. - 10. ( *Omissis* ).

10 -bis . Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui

all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva , *ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del*

*decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16* . Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11 -quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al primo

periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11 -quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e

successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.

11. - 17 -sexies . ( *Omissis* ).”.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59):

“Art.10. Regioni a statuto speciale - 1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.”.

Si riporta il testo vigente del comma 323 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

"Art. 2 - 1 - 322 ( *Omissis* ).

323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di

interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma."

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni:

"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e fiscali) - 1. - 1 - *quater* . ( *Omissis* ).

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a **legislazione** vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177 -*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5 -*bis* , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti."

Art. 17.

*Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale*

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

Art. 18.

*Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798*

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6,

della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si

applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d) , dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a) , del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

*1 -bis . Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti.*

*Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel*

*caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.*

*Riferimenti normativi:*

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia):

“Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell’articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell’esercizio 1984, lire 22 miliardi nell’esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell’esercizio 1986, per

la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all’apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell’esercizio 1984, lire 5 miliardi nell’esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell’esercizio 1986, per

la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell’esercizio 1984, lire 5 miliardi nell’esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell’esercizio 1986, per

l’assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell’esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e

secondaria delle stesse nell’ambito dell’intero territorio comunale.

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti a) , b) e c) del precedente comma. Nell’ambito delle somme indicate alle lettere a) , b) e c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato

di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l’esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l’esercizio

1985 e lire 71 miliardi per l’esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell’ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all’articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all’articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di

particolari esigenze connesse all’attuazione dei singoli programmi di intervento”.

Il testo vigente del comma 26 dell’articolo 31 della citata n. 183 del 2011 è riportato nelle note all’articolo 15 Si riporta il testo vigente del comma 76 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

“Art. 1 - 1. - 75. ( *Omissis* ).

76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto

nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziari, ancorché

il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in

cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziari da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo

**nelle** entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziario, contestualmente alla

stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che,

unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo

tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell’operazione.

77.- 572. ( *Omissis* ).”.

Art. 19.

*Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica*

**NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

Art. 20.

*Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell’aprile 2009*

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

Art. 21.

*Entrata in vigore*



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

<b>GIUSTIZIA</b>
------------------

**LEGGE 28 aprile 2014 , n. 67 .**

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (GU n. 100 del 2.5.14)

*Capo I***DELEGHE AL GOVERNO****Art. 1.**

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c) , il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275 -bis del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c) ;

*i)* prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere *b)* e *c)* il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera *l)* ;

*l)* prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino

le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

*m)* escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

*n)* provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specifici citati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) alimenti e bevande;
- 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) sicurezza pubblica;
- 6) giochi d'azzardo e scommesse;
- 7) armi ed esplosivi;
- 8) elezioni e finanziamento ai partiti;
- 9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1 -bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171 -quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali

sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e) , nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo

III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491 2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639 *-bis* ;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10 *-bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a) ;

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l'importo minimo e massimo della sanzione;

3) l'autorità competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al

momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

### *Capo II*

## SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

### Art. 3.

Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168- bis ( Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ) . – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168- ter ( Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova ) . – Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168 -quater ( Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova ) . – La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 4.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«Titolo V- *bis*

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464 -bis ( Sospensione del procedimento con messa alla prova ) . - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168 -*bis* del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, finché non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o finché non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici cui l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464 -ter ( Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari

). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli

atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 *-quater*. 3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 *-quater*.

Art. 464 *-quater* ( Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia ). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 *-bis*, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

- a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa.

La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464 *-quinqüies* ( Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.

Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464 -sexies ( Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova ) . - 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464 -septies ( Esito della messa alla prova ) . - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissata l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

Art. 464 -octies ( Revoca dell'ordinanza ) . - 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissata l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464 -novies ( Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova ) . - 1. Nei casi di cui all'articolo 464 -septies , comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657 -bis ( Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca ) . - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.

Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 5.

Introduzione del capo X -bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Capo X- bis



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141 -bis ( Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova )  
 . - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 -bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141 -ter ( Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova ) . - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168 -bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni.

L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464 -septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

Art. 6.

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i- bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464 *-quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 7.

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Art. 8.

Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 *-bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

*Capo III*

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 *-bis*, 420 *-ter*, 420 *-quater* e 420 *-quinqües* ».

2. L'articolo 420 *-bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 420 *-bis* ( Assenza dell'imputato ). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 *-ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che,

dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio cioè se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *-quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420 *-quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420 *-quater* ( Sospensione del processo per assenza dell'imputato ) . – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 *-bis* e 420 *-ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*) . Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

4. L'articolo 420 *-quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420 *-quinquies* ( Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo ) . – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420 *-quater* , o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 10.

Disposizioni in materia di dibattimento

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 489 ( Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare ).

- 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 *-bis* , comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole:

«o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole:

«contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 11.

Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 *-bis* . Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420 *-ter* o dell'articolo 420 *-quater* , il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5 *-bis* , la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il

giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.

Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo

impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *-quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420 *-quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420 *-quater* ( Sospensione del processo per assenza dell'imputato ) . - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 *-bis* e 420 *-ter* e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*) . Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

4. L'articolo 420 *-quinqües* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420 *-quinqües* ( Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo ) . - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420 *-quater* , o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: *a*) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

*b*) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

*c*) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

*d*) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 10.

Disposizioni in materia di dibattimento

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 489 ( Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare ).- 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 *-bis* , comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 11.

Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.
3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
 

«5 -*bis* . Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420 -*ter* o dell'articolo 420 -*quater* , il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
 

« *b*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5 -*bis* , la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».
5. Dopo l'articolo 625 -*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:
 

«Art. 625 -*ter* ( *Rescissione del giudicato* ) . - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
 

« 2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Art. 12.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3 -bis ) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 -*quater* del codice di procedura penale».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 -*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

*Art. 13.*

Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

*Art. 14.*

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 143 -bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato) . – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420 -*quater* del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

*Art. 15.*

Modifiche che al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i -bis ), introdotta dall'art. 6 della presente legge, è inserita la seguente:

« i- ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 -*quater* del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l- bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 -*quater* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 16.

#### Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **NB**

**Si rinvia alla lettura integrale del testo**

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DECRETO 29 aprile 2014 .

Adozione degli avvisi 2.1, 2.2, 2.3 a valere sull'Azione 2 del programma annuale 2013 - (GU n. 107 del 10.5.14)

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013»

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE) Vista il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 9388 del 17 dicembre 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e successiva modifica trasmessa alla CE con nota prot.n. 5127 del 28 aprile 2014

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;



Visto il decreto prot. n. 1468 del 12 febbraio 2014 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013 (versione rivista in data 28 aprile 2014 e notificata alla CE con nota prot. n. 5127 del 28 aprile 2014);

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la selezione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati nell'ambito dell'Azione 2 Programma Annuale 2013, nello specifico:

Avviso 2.1 - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifici ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto di Roma in applicazione del Regolamento di Dublino;

Avviso 2.2 - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifici ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso gli aeroporti di Milano in applicazione del Regolamento di Dublino;

Avviso 2.3 - Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifici ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto di Venezia in applicazione del Regolamento di Dublino.

Gli Avvisi costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno [www.interno.it/](http://www.interno.it/) Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale [www.serviziocentrale.it](http://www.serviziocentrale.it).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

*L'Autorità responsabile:* SCOTTO LAVINA

#### **DECRETO 29 aprile 2014 .**

Scorrimento delle graduatorie delle Azioni 1 e 4 programma annuale 2013. (G/U n.107 del 10.5.14)

#### **L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013**

Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 5163 del 1° agosto 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e successiva modificativa;

Visti i decreti prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 e prot. n. 6483 del 1° agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013;

Visto il decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni 1, 2D, 3D e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto prot. n. 1910 del 20 febbraio 2014, con il quale sono state approvate per le Azioni 1 e 4, le graduatorie dei progetti presentati a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008/2013;

Considerata la modifica del Programma Annuale 2013 trasmessa alla CE, con nota prot. n. 5127 del 28 aprile 2014, che ha anche comportato l'incremento della dotazione comunitaria di € 64.186,24 per l'azione 1 e di € 150.716,85 per l'azione 4; pertanto la dotazione complessiva è pari rispettivamente a € 2.869.372,48 e € 3.630.409,66;

Considerata l'opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto prot. n. 1910 del 20 febbraio 2014, in base al punteggio ottenuto in sede di valutazione di merito;

Decreta:

sono integrate e approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, di cui al decreto prot.n. 1910 del

20 febbraio 2014, presentate a valere sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegate al presente decreto.

Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicate sui siti internet del Ministero dell'interno [www.interno.it/](http://www.interno.it/) Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale [www.serviziocentrale.it](http://www.serviziocentrale.it).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

## POLITICHE SOCIALI

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 21 febbraio 2014** .- Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014. (GU n.101 del 3.5.14)

#### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

#### **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale

sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo

nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, la Tabella C in cui è determinato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto altresì, l'art. 1, comma 216, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si estende la sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province

Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta dell'importo di euro 2.213.300 per

l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Considerato altresì, che la disponibilità finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali

» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotta di un ulteriore importo di

euro 17.381.987 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c) , del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, in corso di conversione;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad euro 297.417.713,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato

per complessivi € 297.417.713,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Politici da ripartire per le politiche sociali»,

da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 20 febbraio 2014 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014, ammontanti

a € 297.417.713,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a)	Somme	destinate	alle	Regioni
€	258.258.541,20			

b)	Quota riferita alle Province	autonome	di	Trento	e	Bolzano
€	4.359.458,80					

c)	Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli	obiettivi		istituzionali
€	34.799.713,00			

Totale

€ 297.417.713,00

Art. 2.

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014;

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza

regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Art. 3.

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo macro-livelli e obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano Azione Coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte

2. La programmazione, di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La programmazione, di cui al comma 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.

4. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

5. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

### Art. 4.

1. Anche al fine di migliorare la programmazione; il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi

dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

### Art. 5.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di

accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 6.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 febbraio 2014

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIOVANNINI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min.lavoro, foglio n. 962

### Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2014

<b>Totale delle risorse finanziarie da ripartire</b>	<b>Euro 297.417.713,00</b>
<b>FONDI DESTINATI ALLE REGIONI</b>	<b>Euro 258.258.541,20</b>
<b>Quota riservata alle province autonome di Trento e Bolzano *</b>	<b>Euro 4.359.458,80</b>
<b>Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>	<b>Euro 34.799.713,00</b>

- **Le quote riservate alle province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini dell'art. 7 del presente decreto**

### RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2014

REGIONI	%	euro
<b>Abruzzo</b>	<b>2,45%</b>	<b>6.434.141,00</b>
<b>Basilicata</b>	<b>1,23%</b>	<b>3.230.201,40</b>
<b>Calabria</b>	<b>4,11%</b>	<b>10.793.599,80</b>
<b>Campania</b>	<b>9,98%</b>	<b>26.209.276,40</b>
<b>Emilia R.</b>	<b>7,08%</b>	<b>18.593.354,40</b>
<b>Friuli V.G.</b>	<b>2,19%</b>	<b>5.751.354,20</b>

Lazio	8,60%	22.585.148,00
Liguria	3,02	7.931.063,60
Lombardia	14,15	37.160.447,00
Marche	2,65%	6.959.377,00
Molise	0,80%	2.100.944,00
Bolzano	0,82%	2.153.467,60
Trento	0,84%	2.205.991,20
Piemonte	7,18%	18.855.972,40
Puglia	6,98%	18.330.736,40
Sardegna	2,96%	7.773.492,80
Sicilia	9,19%	24.134.594,20
Toscana	6,56%	17.227.740,80
Umbria	1,64%	4.306.935,20
Valle d'Aosta	0,29%	761.592,20
Veneto	7,28%	19.118.590,40
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>262.618.000,00</b>

- **Le quote riservate alle province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini dell'art. 7 del presente decreto**

Nb

Segue allegato 1 in cui sono indicati:

**MACRO LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO ARRE DI INTERVENTO**

Si rinvia alla lettura dell'allegato

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO	AREE DI INTERVENTO	AREE DI INTERVENTO
		RESPONSABILITÀ FAMILIARI	DISABILITÀ E NON AUTOSUFF. (SINA)	POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE
1 SERVIZI PER	ACCESSO (4)	X	X	X

L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO	PRESA IN CARICO (5) PRONTO INTERVENTO SOCIALE (6)	X	X	X
2 SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE (7) SERVIZI DI PROSSIMITA' (8)	X	X	X
3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO ED ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (9) CENTRI DI KURNI ED ALTRI SERVIZI COMUNITARI (10)	X	X	X
4 SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' (11)	X	X	X
5 MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE SOCIALE E AUTONOMIA (12) MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (13)	X	X	X

1 Sistema informativo per la cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2 Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3 Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4 A titolo semplificativo: Segretariato sociale, Telefonia Sociale, Centri di ascolto telematici

5 A titolo semplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, servizio per adozione minori, ecc.

6 A titolo semplificativo: interventi quali Mensa sociale, Servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7 A titolo semplificativo: distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8 A titolo semplificativo: servizio accoglienza per adulti e per anziani, ecc.

9 A titolo semplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10 A titolo semplificativo: Centri per famiglie, centri diurni riabilitativi, Laboratori, centri di aggregazione sociali, ecc.

11 A titolo semplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo assistenziali, ecc.

12 A titolo semplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o Buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13 A titolo semplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici per l'integrazione del reddito familiare, ecc.

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 MAGGIO 2014, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

**BASILICATA**

**DGR 17.4.14, n. 433** - Approvazione Disciplinare di organizzazione e funzionamento e Piano di lavoro dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). (BUR n. 15 del 1.5.14)



**Note**

L'art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 che prevede al comma 1 che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e al comma 3 stabilisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sia nominato, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 dello stesso D.Lgs. 150/2009, dall'Organo di indirizzo politico – amministrativo.

La L.R. 31/2010 di adeguamento della normativa regionale al D.Lgs. 150/2009 ed in particolare l'art. 3, comma 1 istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Autorità regionale per la Valutazione ed il Merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti ed Organismi subregionali di cui alla L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e di tutti gli Enti strumentali e locali che ne facciano richiesta..

L'art. 3, comma 3 alla citata L.R. 31/2010 che prevede che l'Autorità regionale sostituisca i servizi di controllo interno e sia composta da 3 membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, nominati dalla Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Viene approvato ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 31/2010 il Disciplinare di organizzazione e funzionamento e il Piano di lavoro dell'O.I.V. allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 31.3.14, n. 421** - Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 119 del 23.4.14)

**Note**

Con delibera del 28 gennaio 2014, n. 11, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2014 - 2016;

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, al punto 15.2, nell'elencare le misure generali di contrasto al fenomeno corruzione, individua, tra queste, l'adozione del "codice di comportamento dell'Ente" e dà atto, a tal proposito, che:

1. la direzione generale competente in materia di personale ha già predisposto una proposta di Codice per l'ente, ai sensi dell'art. 54, c. 4 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dalla L. n. 190 del 2012;
2. il Codice è stato redatto tenendo conto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 2013), del Codice di comportamento regionale previgente e delle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75 del 2013;
3. la proposta di Codice è stata oggetto di un processo di partecipazione;
4. l'approvazione non è potuta avvenire entro il termine previsto dall'intesa della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, poiché non era ancora conclusa la procedura di costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui occorre acquisire il parere obbligatorio;
5. l'approvazione del Codice è azione programmata per l'anno 2014.

Viene approvato il "Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", allegato alla presente deliberazione sotto lettera A, quale parte integrante e sostanziale;

**ASSISTENZA PENITENZIARIA**
**LAZIO**

**DGR 15.4.14, n. 195** - Assegnazione fondi per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, convertito dalla L. 17 febbraio 2012 n. 9", alle Aziende Sanitarie Locali: € 15.631.430,29 Rm A Euro 4.576.000,00 Rm G Euro 1.823.800,00 Rm C, le cui quote parti a carico della Regione Lazio, a valere sul capitolo H22103

esercizio finanziario 2014 Euro 885.268,95 e esercizio finanziario 2015 Euro 4.325.851,27. (BUR n. 34 del 29.4.14)

## **VENETO**

**DGR 4.4.14, N. 497** - Struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (opg), ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art 3-ter. integrazione del programma regionale approvato con delibera di giunta n° 2064 del 19 novembre 2013 con recepimento della proposta presentata dall'azienda ULSS n. 21 per la realizzazione della struttura nel comune di Nogara. (BUR n. 46 del 29.4.14)

### **Note**

Il provvedimento integra, secondo quanto richiesto dal ministero della salute in data 17 dicembre 2013, la delibera di giunta regionale n° 2064 del 19.11.2013, con la quale è stato approvato il programma regionale per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012 n° 9 art. 3-ter, recependo la proposta dell'azienda ulss 21 di Legnago di ubicazione della nuova struttura sanitaria nel comune di Nogara

Viene quindi approvato l'**Allegato B** alla presente delibera denominato "Quadro economico dell'intervento", che sostituisce la stima dei costi riportata a pag. 15 dell'Allegato A alla DGR n. 2064/13.

Viene confermata la richiesta complessiva del finanziamento di € 11.587.256,75.= articolata nelle due fasi riportate nelle premesse ed esattamente:

- Prima Fase: realizzazione della nuova struttura sanitaria extraospedaliera, dell'importo confermato di € 11.587.000,00.= ripartito come riportato nell'Allegato B al presente provvedimento, finanziata per € 11.007.650,00.= con fondi dello Stato (95%) e per € 579.350,00.= con fondi di bilancio della Regione, che saranno impegnati con successivo provvedimento, dando atto che tale importo potrà comprendere la messa a disposizione di beni immobili (terreni, fabbricati) per la realizzazione dell'intervento;
- Seconda Fase: potenziamento dei servizi territoriali psichiatrici regionali a supporto del superamento degli OPG, dell'importo stimato di € 615.000,00.=, finanziato per € 579.606,75.= a carico dello Stato (residuo dello stanziamento complessivo di € 11.587.256,75.=) e per € 35.393,25.= a carico dei fondi di bilancio della Regione, che saranno impegnati con successivo provvedimento, o dell'Azienda ULSS n° 21.

<b>BILANCIO</b>
-----------------

## **BASILICATA**

**L.R. 30.4.14, n. 7** - Collegato alla legge di bilancio 2014-2016. (BUR n. 14 del 30.4.13)

Art. 7

### **Istituzione Conferenza permanente Comuni - Regione**

1. Per armonizzare le relazioni istituzionali e di programmazione tra la Regione e i Comuni della Basilicata è istituita presso la Giunta regionale la Conferenza permanente Regione - Comuni della Basilicata.

2. Con delibera di Giunta regionale vengono definite modalità e procedure per il relativo funzionamento.

Art. 8

CAPO II

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ**

Art. 31

### **Riconoscimento della personalità di diritto pubblico e candidatura della struttura di reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza al riconoscimento quale IRCCS**

1. In considerazione degli elevati standard di eccellenza presenti nell'U.O. di Reumatologia operante nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, è autorizzata la candidatura della citata U.O. al riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e, allo scopo di avviare le conseguenti procedure di valorizzazione di cui all'art 13 della L.R. 8 agosto 2013 n. 18, alla stessa U.O., in attuazione del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, del D.M. del Ministero della Salute del 14 marzo 2013 e dell'art. 4 della L. 20 marzo 1975 n. 70, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'U.O. di Reumatologia assume la denominazione di Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.) ed ha sede in appositi ed adeguati spazi posti a disposizione dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 e la denominazione di cui al comma 2 divengono efficaci dalla data di operatività dell'I.Re.L. conseguente all'esito positivo della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 288/2003.
4. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Dipartimento regionale competente per materia cura ogni successivo adempimento istruttorio e, all'esito positivo, trasmette gli atti alla Giunta regionale relativi alla proposta di riconoscimento dell'I.Re.L., quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico intraospedaliero monospécialistico per la conseguente formalizzazione al Ministero competente.
5. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione, previsto dall'art. 13 comma 4 della legge regionale 3 agosto 2013 n. 18, ed in applicazione della norma in esso contenuta, a decorrere dalla data di operatività di cui al precedente comma 3, la funzione di direzione strategica dell'I.Re.L. è assicurata dalla Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza, mentre le funzioni di controllo sono assicurate dal Collegio Sindacale della medesima Azienda Ospedaliera Regionale.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 non dovranno, in nessun caso, produrre costi aggiuntivi a carico del Bilancio regionale né, tantomeno, tagli di personale e di investimenti tecnologici e scientifici nelle altre discipline mediche e U.O. della medesima e di altre Aziende sanitarie regionali.

Art. 32

### **Conferimento incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie Locali**

1. Al fine di consentire il miglioramento e l'ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali, la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione dei parametri standard di cui all'articolo 35, comma 1, della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 può autorizzare le Aziende Sanitarie Locali alla sottoscrizione dei contratti per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, laddove le relative procedure siano state ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, le autorizzazioni in deroga all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 non potranno riguardare le Unità Operative afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, Prevenzione della Sanità e Benessere Animale, Cure Primarie/Assistenza Sanitaria e Amministrativo.
3. È altresì consentito procedere alle autorizzazioni in deroga di cui al precedente comma 1 anche per le Unità Operative Complesse, di cui al precedente comma 2, qualora l'attribuzione dell'incarico è relativo ad Unità Operativa Complessa che sostituisce ed ingloba precedenti Unità Operative Complesse duplicate.

Art. 33

### **Quota di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali**

1. Il comma 1 dell'articolo 48, della legge regionale 27 agosto 2009, n. 27 è così sostituito:

“1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l’anno 2014 il valore della quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali è fissato nella misura massima come segue:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 25,00;

b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 35,00.

La suddetta quota giornaliera è riconosciuta per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2013. L’importo complessivo a carico delle Aziende Sanitarie Locali non potrà superare l’importo speso nell’anno 2013.”

Art. 34

#### **Articolazione distrettuale delle Aziende Sanitarie Disposizione transitoria**

1. Nelle more della ridefinizione della governance del territorio regionale della Basilicata, in via transitoria, i Distretti della Salute di cui al comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 12/2008 coincidono con le perimetrazioni dei distretti sanitari vigenti al 31 dicembre 2008, ne mantengono le relative sedi e l’organizzazione territoriale alla stessa data vigente.

**L.R. 30.4.14, n. 9** - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (BUR n. 14 del 30.4.14)

<b>DIPENDENZE</b>
-------------------

#### **LOMBARDIA**

**DCR 16.4.14 - n. X/364** - Ordine del giorno concernente la proposta di legge al Parlamento sul fenomeno della ludopatia: revisione fiscalità del gioco d’azzardo (BUR n. 19 dell’8.5.14)

“Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

il gioco d’azzardo legale in Italia nel triennio 2010/12 è stato di 229 miliardi di euro, in particolare 61 nel 2010, 80 nel 2011 e 88 nel 2012. A fronte di queste entrate l’erario ha introitato solo 25 miliardi di euro in tre anni, con una media annua di 8,3 miliardi;

preso atto che

dei 229 miliardi di euro raccolti in Italia la Lombardia occupa il primo posto con oltre 45 miliardi e una spesa media pro capite di 1.700 euro;

constatato che

nel solo primo semestre 2013, secondo un recente studio svolto su base nazionale del dipartimento di sanità pubblica del Policlinico Universitario Gemelli, ben 120 mila ludopatici si sono rivolti alle ASL e agli ospedali per visite, esami, ricoveri, sostegni psicologici da parte di professionisti, con un costo per lo Stato di oltre 1,8 miliardi di euro;

atteso che

dagli ultimi studi si evince che nei prossimi anni le patologie attinenti il gioco d’azzardo potrebbero colpire fino a 3 milioni di persone, generando un esborso esponenziale in cure da parte dello Stato;

considerato che

tra le misure previste dal progetto di legge al Parlamento in esame è prevista una armonizzazione fiscale tra le diverse tipologie di gioco d’azzardo con un aliquota fiscale non inferiore al 27 per cento del monte complessivo delle entrate;

preso atto che

gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno dei familiari, vengono reperiti attraverso l’istituzione del fondo nazionale creato ad hoc;

impegna la Giunta regionale

a farsi portavoce in conferenza Stato-Regioni affinché venga rivista la fiscalità generale del gioco d'azzardo al fine di essere almeno autosufficiente a sostenere le spese di prevenzione, cura e riabilitazione dei giocatori ludopatici e delle relative famiglie e non dover ricorrere di conseguenza ad altre fonti di entrata.”.

## EDILIZIA

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 23.4.14, n. 528** - Composizione e modalità di funzionamento del "Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative", di cui all'articolo 5, comma 3, della Legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013 (BUR n. 135 del 7.5.14)

#### Note

Viene definita la composizione e le modalità di funzionamento dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013, secondo quanto indicato nell'allegato parte integrante della presente deliberazione, fermo restando quanto previsto ai punti 2 e 3 per l'ambito provinciale di Bologna;

Per l'ambito provinciale di Bologna, in attesa del subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." con decorrenza 1 gennaio 2015, viene prorogata al 31 dicembre 2014 l'operatività del Tavolo di concertazione provinciale già previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001;

Il Tavolo di concertazione della Provincia di Bologna svolgerà, come previsto dall'art. 35, L.R. n. 24 del 2013, le funzioni assegnate ai nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, come specificate dagli artt. 2 e 3 dell'Allegato alla presente deliberazione;

L'operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative deve essere assicurata entro 4 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del presente atto, dandone comunicazione alla Regione.

## ENTI LOCALI

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 23.4.14,n. 543** - Programma di riordino territoriale: disciplina delle incentivazioni alle Unioni di Comuni per il 2014; Ricognizione delle Unioni di Comuni (L.R. 21/2012 e ss.mm.) (BUR n. 123 del 28.4.14)

#### Note

Con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 sono state disposte "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" (di seguito "legge") ed in particolare l'art. 7 (Effetti della delimitazione degli ambiti ottimali) e gli artt. 22 e segg. che disciplinano l'incentivazione delle Unioni e delle gestioni associate di funzioni comunali;

Viene approvato il Programma di riordino territoriale per l'anno 2014 comprendente all'allegato A) la disciplina incentivante per l'annualità 2014 a favore delle gestioni associate svolte dalle Unioni, in attuazione degli artt. 22 e segg. della l.r. 21/2012 e ss.mm. e all'all. B) la ricognizione e l'aggiornamento delle Unioni della Regione Emilia-Romagna.

**DGR 23.4.14, n. 544** -Modifiche ai criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 21 del 21/12/2012 /BUR n. 123 del 28.4.14)

#### Note

Sono approvati nuovi criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della l.r. n. 21/2012 nel testo allegato (A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; Alla concessione dei contributi, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione in applicazione della normativa regionale vigente, previo espletamento della relativa istruttoria, provvederà il dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali.

Le risorse necessarie saranno rese annualmente disponibili con legge regionale di approvazione del bilancio di competenza e successive variazioni, nel corrispondente capitolo di bilancio n. 03203 "Contributi agli Enti Locali per il concorso alle spese di elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture dei servizi e delle funzioni (artt. 17 e 28 l.r. 26 aprile 2001, n. 11 abrogata; art. 27, l.r. 21 dicembre 2012, n. 21)".

## GIOVANI

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 7.4.14, n. 475** - Approvazione schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani. Approvazione proposta di Piano Regionale di Attuazione. (BUR n. 125 del 29.4.14)

#### Note

Viene approvato lo schema di "Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro" relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani, allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viene approvata altresì la proposta di "Piano di Attuazione Regionale" di cui al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto.

## MINORI

### PIEMONTE

**DGR 15.4.14, n. 15-7432** - Approvazione di indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro). (BUR n. 19 dell'8.5.14)

#### PRESENTAZIONE

La Regione Piemonte, con molteplici provvedimenti puntualmente riportati da PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha prodotto una notevole documentazione e definizione di servizi ed interventi nei confronti dei minori, che di per sé stessi sono da considerare prototipali e modelli di organizzazione dei servizi particolarmente interessanti, perché sottolineano e ripropongono il ruolo e la funzione del servizio sociale professionale incardinato nella rete e nell'offerta coordinata dei servizi sociali rivolti ad una fascia di cittadini particolarmente necessitante, in condizioni di disagio, di aiuto e di sostegno.

Si riporta quindi integralmente il provvedimento, da considerare quale manuale operativo di estremo interesse.

#### Note

#### PREMESSA

La normativa di riferimento a livello nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia e tutela dell'infanzia e dei minori, individua nella famiglia l'ambito privilegiato per la crescita educativa ed affettiva di un minore, prevedendo al contempo che vengano attuati, da parte dei competenti soggetti istituzionali, interventi di sostegno alla famiglia in quanto tale, ed in particolare alle

famiglie in difficoltà, allo scopo di rendere effettivo il diritto del minore a permanere all'interno del proprio ambiente di vita scongiurandone, qualora possibile, l'allontanamento.

La legge 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" come modificata dalla L. 149/01, nello stabilire e rafforzare tale principio, prevede che i servizi debbano prioritariamente porre in essere tutti gli interventi di sostegno alla famiglia, perché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità, assicurando un ambiente idoneo alla crescita dei propri figli.

Nell'ambito di tali principi generali, l'art. 9 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con legge dello Stato n. 176/91 invita gli Stati a rispettare "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse".

Per quanto attiene l'ambito più specifico della salvaguardia dei legami familiari, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" stabilisce il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore anche in caso di separazione e divorzio della coppia coniugata o di interruzione della convivenza della coppia di fatto, stabilendo inoltre la competenza dell'Autorità giudiziaria in materia di conflitto tra i genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio;

Al fine di sostanziare tali previsioni normative, a partire dagli anni novanta, si è diffusa in Italia una rete di servizi per il diritto di visita e di relazione, più comunemente conosciuti e denominati come luoghi neutri, da intendersi come luoghi fisici e spazi specificamente dedicati, gestiti da personale educativo specializzato, finalizzati ad assicurare il mantenimento della relazione genitori-figli in un'ottica evolutiva della stessa, nei casi di separazione conflittuale e in tutti quei casi in cui il minore sia collocato fuori dalla propria famiglia d'origine.

Nel corso degli anni, gli interventi di luogo neutro si sono arricchiti di funzioni sempre più eterogenee ed articolate, rendendo quindi sempre più difficile e complessa la gestione e lo svolgimento degli stessi.

### **L'ESPERIENZA PIEMONTESE**

Alla luce della rilevazione condotta dalla Regione Piemonte nell'anno 2011, risultavano esser attivi al 30 settembre 2011, interventi di luogo neutro per 1200 minori appartenenti a 1084 nuclei e che, sulla base di dati riferiti alla spesa sociale per l'anno 2011, risulta un totale di spesa sostenuta dagli Enti gestori, per la gestione dell'intervento di Luogo neutro, pari ad euro 2.465.446.

### **LE CRITICITÀ RISCONTRATE**

Tali interventi sono, nella quasi totalità dei casi, disposti e prescritti dall'Autorità Giudiziaria, ed i relativi provvedimenti spesso riconducono, sotto la denominazione di luogo neutro, funzioni profondamente diverse tra loro, con conseguente difficoltà nella loro piena esecuzione da parte dei Servizi.

Un aspetto aggiuntivo di criticità riguarda l'indeterminatezza temporale della durata di tale intervento, indeterminatezza che può provocare, nel tempo, una perdita di efficacia dello stesso;

Nonostante le citate previsioni normative ed affermazioni di principio, non è rintracciabile, all'interno del nostro ordinamento, alcuna norma giuridica che definisca in maniera esplicita gli interventi in luogo neutro o le pratiche di luogo neutro, con il conseguente rischio di modalità di intervento molto difformi sul territorio regionale.

Per le considerazioni fin qui richiamate, il luogo neutro in quanto tale è da considerarsi di per sé un intervento artificioso e che per tale ragione, debbano essere ricercati, laddove possibile, spazi per la sua realizzazione più vicini ai normali contesti di vita del minore oltre che contenuta, il più possibile, la durata.

### **IL DOCUMENTO OPERATIVO**

In base a quanto fin qui esposto, si è ritenuto opportuno prevedere la stesura di un documento contenente Indicazioni operative per i Servizi allo scopo di:

- ridefinire finalità e funzioni dell'intervento di luogo neutro;

- prevedere tempi definiti dell'intervento, in coerenza con altre previsioni normative regionali in materia;
- individuare interventi alternativi al luogo neutro ;
- delineare un'ipotesi organizzativa per gli Enti gestori, al fine di assicurare l'efficace espletamento degli interventi di luogo neutro;
- proporre alcuni criteri di massima, omogenei per tutto il territorio, per l'eventuale individuazione di una forma di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, nell'ambito di un progetto di servizio;
- definire uno schema di relazione a cura dei servizi, sull'andamento degli incontri di luogo neutro, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- proporre un'ipotesi di fabbisogno orario per gli operatori articolato per funzioni e figure professionali.

### **IL TAVOLO DI LAVORO**

Pertanto, la Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ha attivato in data 17 maggio 2012 un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e della Provincia di Torino.

Quanto emerso dall'attività del tavolo, concluso a maggio 2013 è stato oggetto di successivo confronto, tra l'autunno 2013 ed i primi mesi del 2014, con le Autorità Giudiziarie Minorili ed il Tribunale Ordinario di Torino e di apposito tavolo tecnico della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, in occasione del quale sono state acquisite le osservazioni e proposte pervenute dall'UPP e dalla Città di Torino.

### **LE RICHIESTE DEGLI ENTI GESTORI**

Sono state varie le sollecitazioni degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e la specifica segnalazione della Città di Torino, volte ad evidenziare la gestione dei luoghi neutri stia diventando sempre più critica e complessa, in particolare in relazione all'aumento delle richieste provenienti dalle Autorità Giudiziarie, cui non corrispondono altrettante dimissioni, a causa della lunga durata dei progetti, ed alla diminuzione degli organici degli operatori preposti, fattori che concorrono a pregiudicare l'efficacia e la concreta praticabilità e continuità degli interventi di cui trattasi.

### **LA DISPOSIZIONE CONSEGUENTE**

Viene ravvisata l'esigenza indifferibile ed urgente di garantire gli adempimenti disposti dai provvedimenti delle Autorità Giudiziarie a tutela dei minori, attraverso l'attivazione e la prosecuzione dei progetti ritenuti indispensabili, delimitando e circoscrivendo le funzioni fino ad oggi svolte dal luogo neutro, con apposite indicazioni a carattere regionale, volte altresì a migliorare la qualità del servizio stesso, con conseguenti positive ricadute nel superiore ed esclusivo interesse del minore.

### **L'APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE**

Si procede all'approvazione delle Indicazioni operative di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, quale documento elaborato in esito al citato percorso di confronto.

#### **ALLEGATO 1**

#### **INDICAZIONI OPERATIVE PER I SERVIZI INERENTI I LUOGHI PER IL DIRITTO-DOVERE DI VISITA E DI RELAZIONE (COSIDDETTI DI LUOGO NEUTRO) NELLA REGIONE PIEMONTE.**

#### **INDICE**

#### **PREMESSA**

- 1 Considerazioni generali
- 2 Presupposti teorici e cornice normativa
- 3 La rilevazione condotta dalla Regione Piemonte nell'anno 2011
- 4 Lo scenario attuale
- 5 Ridefinizione di luogo neutro
  - 5a) I tempi dell'intervento
  - 5b) La rete dei servizi
- 6 Le funzioni prevalenti del luogo neutro
  - 6 a) La funzione facilitante



- 6 b) La funzione protettiva
- 7 Interventi alternativi al luogo neutro
- 8 Proposte operative
- 8a) ipotesi organizzativa
- 8b) ipotesi metodologica: la realizzazione dell'intervento
- 9 Rapporti con le Autorità Giudiziarie
- 10 Ruolo dell'educatore
- 11 Ipotesi di compartecipazione alla spesa
- 12 Ipotesi di fabbisogno orario
- 13 Schema di relazione intermedia e finale

### **Premessa**

La Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ha avviato, nel novembre del 2011, un'indagine conoscitiva presso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sull'attività svolta dai luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di Luogo Neutro) presenti sul territorio regionale, riferita all'anno 2011.

Attraverso tale ricognizione, la Regione si proponeva di acquisire elementi di conoscenza aggiornati sul funzionamento dei luoghi neutri e sulle eventuali, relative criticità derivanti sul piano operativo, al fine di procedere successivamente alla definizione di indicazioni in materia, estese a tutto il territorio regionale.

Nonostante la storia relativamente recente dello sviluppo dei luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (che si colloca alla fine degli anni novanta, primo decennio del duemila), essi hanno assunto, nel corso degli anni, un'incidenza consistente all'interno delle attività dei Servizi territoriali e, più in generale, degli interventi a protezione e tutela del bambino, per la cura e salvaguardia dei suoi legami familiari.

Tale incidenza non si riferisce solamente alla quantità dei casi in carico, (al 30 settembre 2011 risultavano essere attivi interventi di luogo neutro per 1200 minori) ed alle conseguenti implicazioni di carattere organizzativo, ma alla complessità intrinseca a questo specifico tipo di attività nonché agli oneri economici che ne derivano per gli enti gestori.

A tale proposito, sulla base di dati riferiti alla rilevazione ISTAT della spesa sociale per l'anno 2011, risulta un totale di spesa sostenuta dagli Enti gestori per la gestione dell'intervento di Luogo neutro, pari ad € 2.465.446.

All'esito della citata ricognizione, i cui risultati sono ampiamente descritti e commentati nel presente allegato (cap.3), emergeva la necessità avviare un confronto ed un approfondimento con i servizi territoriali attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro, finalizzato sia ad acquisire maggiori informazioni su alcuni aspetti di evidente criticità, sia ad avviare un ragionamento più complessivo sullo scenario attuale, in una prospettiva finalizzata alla costruzione condivisa di buone pratiche che rappresentino per i servizi territoriali un valido riferimento ed un utile supporto nella gestione della propria quotidianità operativa.

Gli Enti Gestori che vi hanno partecipato sono stati individuati in base ai seguenti criteri: il numero di casi in carico, la durata dei progetti e la rappresentatività territoriale. Il tavolo ha visto, fin dall'inizio, la presenza dei rappresentanti di tali Enti, nella figura dall'assistente sociale e in molti casi anche dell'educatore di riferimento per la gestione del luogo neutro, nonché dei responsabili territoriali di tale attività.

Si è inoltre valutato importante prevedere la partecipazione della Provincia di Torino, la quale ha maturato negli anni una lunga e significativa esperienza nell'ambito dell'attività dei Luoghi neutri e della mediazione familiare, attraverso la costituzione di un tavolo di coordinamento interprovinciale e la realizzazione di percorsi di ricerca ed approfondimento i cui esiti sono peraltro citati in alcuni passaggi del presente allegato.

Quanto contenuto nel presente documento, è dunque l'esito di quanto emerso dal confronto tra i partecipanti al tavolo di lavoro, ma soprattutto degli approfondimenti che ciascun componente ha svolto presso il proprio ente gestore di appartenenza su alcune aree individuate dal gruppo come particolarmente critiche.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

La nascita spontanea di forme d'intervento sociale rivolte ai minori di età per garantire la continuità dei legami origina in Francia e risale ai primi anni ottanta, con un anticipo di quasi un ventennio rispetto all'Italia<sup>1</sup>.

Nel nostro Paese, tra la fine degli anni novanta ed il primo decennio del duemila, si è assistito ad un incremento di Servizi di Luogo Neutro. Le città che hanno contribuito a promuovere e

diffondere questa metodologia di intervento sono state principalmente Milano, Torino e Palermo<sup>2</sup>.

In generale nella realtà territoriale, l'impulso all'avvio traeva origine dalla necessità di organizzare dei luoghi specifici intesi come spazi accoglienti per affrancare i minori dalle distruttività relazionali e consentire ai genitori di sperimentarsi in una dimensione, seppur artificiosa, il più possibile vicina alla quotidianità, nell'ambito di incontri vigilati, su mandato dell'autorità giudiziaria.

Accanto alla precipua ed originaria funzione di tale tipo di intervento (luogo per il diritto-dovere di visita e di relazione), nel corso degli anni se ne sono aggiunte e sovrapposte altre, che hanno reso progressivamente più complessa e variegata la fisionomia del luogo neutro, ed anche più onerosa, da parte degli operatori, e dei servizi la gestione dello stesso sia sul piano organizzativo che su quello economico.

Nel corso del tempo, infatti, gli interventi di Luogo Neutro si sono arricchiti di contenuti e finalità diversificate, messe in atto quotidianamente dagli operatori psicosociali, a fronte di nodi critici e questioni controverse, nell'incontro tra provvedimenti giudiziari e metodologie operative.

<sup>1</sup> La **Francia**, con i "Points de Rencontre" è stata il primo Paese ad affrontare la questione dei Luoghi Neutri, assumendo un ruolo di modello per l'esperienza italiana. Parallelamente all'esperienza francese, in Gran Bretagna si sono affermati i "Child Contact Centres" quali luoghi d'incontro e di sostegno per genitori e bambini. Nel panorama internazionale, altre esperienze meritevoli d'interesse sono state quelle dei "Supervised Visitation" statunitensi e quella dei "Supervised Access Program" canadesi.

<sup>2</sup> La necessità di dare una forma strutturata e regolata agli incontri che già da tempo i Servizi Sociali organizzavano a **Torino** su richiesta/disposizione delle Autorità Giudiziarie minorili, e in particolare dal Tribunale Ordinario nelle cause di separazione e divorzio, ha trovato una concreta realizzazione attraverso l'utilizzo del 1° Piano Territoriale e dei finanziamenti previsti dalla Legge 285/97. Nel dicembre 1999 l'Amministrazione comunale istituiva così le équipes di Luogo Neutro a gestione diretta, di concerto con le ASL cittadine attraverso specifiche convenzioni. Successivi provvedimenti, a partire dal 2001, hanno permesso l'attivazione sistematica e stabile di luoghi neutri, individuando locali, assegnando i fondi per le attrezzature, ed attivando le iniziative di formazione, supervisione e ricerca. Si è arrivati così, nel maggio 2002 ad una specifica determinazione del Direttore della Divisione Servizi Sociali con cui venivano approvati l'assetto organizzativo e le procedure per le attività di 5 équipes di Luogo Neutro, con dimensione sovra circoscrizionale. Nell'avvio dell'attività gli operatori sono stati accompagnati da un importante e continuativo percorso di formazione, caratterizzato da una ricerca-azione, seminari di studio, percorsi di supervisione, l'organizzazione di un Convegno Internazionale svoltosi nel 2004 e dalla pubblicazione di due volumi sull'esperienza "La Terra di Mezzo" nel 2003 (Ed. Armando) e "I Colori del Neutro" nel 2008 (Franco Angeli).

Rispetto all'origine della pratiche di Luogo Neutro è interessante segnalare che inizialmente le visite in Luogo Neutro in Piemonte, venivano disposte dalla Magistratura (Piemonte e Valle d'Aosta) allo scopo di mantenere la relazione genitori-figli nei casi in cui la scissione della coppia era connotata da alta conflittualità.<sup>3</sup>

Nella sua originaria accezione il Luogo Neutro era quindi un luogo fisico utilizzato anche per la consegna del bambino da un genitore ad un altro in caso di alta conflittualità o per l'incontro tra il minore collocato in affidamento eterofamiliare e la sua famiglia d'origine per evitare la reciproca conoscenza tra le due famiglie.

Questo luogo fisico, quindi, poteva anche essere individuato in una ludoteca, un oratorio, un centro di volontariato.

Tale luogo si è trasformato nel tempo in un servizio, che attraverso le disposizioni della magistratura si è riempito di contenuti sempre più eterogenei e complessi come verrà meglio detto in seguito, accrescendo di conseguenza la complessità dell'intervento stesso.

L'approfondita ricerca condotta dalla Provincia di Torino, nel territorio della provincia, sulle pratiche per il diritto di visita e di relazione,<sup>4</sup> ha messo in evidenza i seguenti principali aspetti di criticità inerenti l'intervento, confermati anche dalla rilevazione condotta dalla Regione Piemonte e dall'attività del gruppo di lavoro costituito a livello regionale:

- *Diffusa percezione tra i servizi di un forte sbilanciamento delle funzione protettiva rispetto a quella della facilitazione della relazione* ;

- Prevalenza di interventi di Luogo Neutro attivati su provvedimento delle Autorità Giudiziarie: la quasi totalità degli interventi è prescritta in ambito giudiziario.

Risulta residuale l'attivazione dell'intervento di Luogo Neutro su invio del Servizio Sociale e quasi inesistente l'incidenza della richiesta diretta da parte dell'utente;

- Lunga durata dell'intervento: l'esperienza dimostra come nei casi in cui l'intervento si protragga per anni, senza segnali di cambiamento e di evoluzione, si assiste ad un mero perpetuarsi di ritualità, ad una stagnazione dell'intervento stesso che porta ad una sorta di "paralisi" della situazione oltre che ad uno stato di sofferenza e disagio visibili sia dei bambini che degli adulti<sup>5</sup>.

<sup>3</sup>

Graziana Calcagno " Il punto di vista dei giudici" in La terra di mezzo a cura di Anna Rosa Favretto- Ed.Armando 2003

<sup>4</sup> Percorso di ricerca sulle pratiche per il diritto –dovere di visita e di relazione (cd Luoghi neutri) nel territorio della Provincia di Torino- Servizio Politiche Sociali e di Parità Provincia di Torino, dicembre 2012.

<sup>5</sup> "...l'esperienza ha permesso infatti di mettere in evidenza che un prolungarsi degli incontri in regime di Luogo Neutro rischia una perdita di efficacia dal punto di vista educativo, con possibili ripercussioni negative sul minor, oltre ad essere significativamente costosa". (Comune del Torino – "L'esperienza dei Luoghi Neutri")

Questo insieme di criticità incide anche fortemente sulla definizione del ruolo e della funzione degli operatori che presiedono agli incontri di Luogo neutro che assumono contorni e valenze variegate (quali ad esempio funzione di osservazione, valutazione, facilitazione, protezione, controllo).

Infine, ma certamente non meno importante, vi è l'aspetto dei costi per l'attivazione e la gestione di tale servizio e la loro incidenza sul bilancio degli Enti Gestori.

## **2. PRESUPPOSTI TEORICI E CORNICE NORMATIVA**

Ai fini del presente provvedimento e degli obiettivi che lo stesso si propone è importante ricordare quale sia il presupposto dell'intervento del Luogo Neutro, il quale: *"... si fonda sul principio del valore intrinseco dei legami e sulla protezione dei bambini da adulti conflittuali. Nasce a salvaguardia e cura dei legami oggi quanto mai fragili, vulnerabili, instabili a rischio di sfilacciarsi e smarrirsi.*<sup>6</sup>

Parimenti è opportuno delineare la cornice normativa di riferimento che contiene i principi generali ispiratori che costituiscono il presupposto dell'intervento in luogo neutro: il diritto di visita e di relazione del minore

### **A LIVELLO INTERNAZIONALE**

**La Convenzione sui Diritti del Fanciullo**, siglata a New York il 20 novembre 1989 e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, sono entrambe state e rese esecutive in Italia con legge dello Stato (rispettivamente L.176/91 e L.77/03).

L'art. 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo sancisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

Il successivo art. 9 invita gli stati a rispettare "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse".

L'art 3 della **Convenzione Europea** stabilisce il diritto del fanciullo ad essere informato e il diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere tenuta in debita considerazione, nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo riguardano, ivi comprese quelle in materia familiare, in particolare relative all'esercizio delle responsabilità del genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita.

<sup>6</sup> Percorso di ricerca sulle pratiche per il diritto –dovere di visita e di relazione (cd Luoghi neutri) nel territorio della Provincia di Torino- Servizio Politiche Sociali e di Parità Provincia di Torino dicembre 2012

La Commissione europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo in una pronuncia del 21 ottobre 1998 ha affermato che il diritto-dovere di visita del genitore: *"può essere sospeso anche a tempo indeterminato qualora la prole, a prescindere dai meriti o dai demeriti del genitore non affidatario manifesti nei confronti di quest'ultimo,....radicati, costanti sentimenti di rifiuto e di ripulsa "*<sup>7</sup>

### **A LIVELLO NAZIONALE**

Le funzioni del Luogo Neutro si richiamano ad alcuni diritti fondamentali del bambino sanciti dal nostro ordinamento:

La **L.184/83**, modificata successivamente dalla L.149/01 stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia; prevede che le istituzioni (Stato, regione, enti locali) sostengano i nuclei familiari a rischio nell'ambito delle proprie competenze.

La **L.n.54/06** "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" stabilisce il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore anche in caso di separazione e divorzio della coppia coniugata o di interruzione della convivenza della coppia di fatto.

Tale norma stabilisce altresì la competenza dell'Autorità giudiziaria in materia di conflitto tra genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio.

**Art. 30 della Costituzione- L.184/83 (artt. 1, 8 e 9):** si riconosce il diritto ad una famiglia sostitutiva nel caso di genitori temporaneamente o definitivamente incapaci di esercitare i doveri e i diritti connessi alla potestà.

Per completezza espositiva, si ricorda inoltre che in data 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la **L.219/12** in materia di riconoscimento dei figli naturali, che prevede che le richieste di affidamento dei figli naturali a seguito di scioglimento delle coppie di fatto passino sotto la competenza dei Tribunali Ordinari equiparandole alle separazioni dei coniugi.

Si fa infine presente che in data 7 febbraio 2014 è entrato in vigore il Decreto legislativo n.154 del 28.12.2013 inerente disposizioni in materia di filiazione. ("Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219")

Le nuove norme diventano riferimento generale per le controversie genitoriali, che si tratti di separazione, divorzio o interruzione di convivenza tra persone

non unite da matrimonio. La potestà genitoriale viene ridefinita responsabilità genitoriale

7 Pubblicata sulla Rivista Il diritto di famiglia e delle persone, anno 1999.

E' importante in ogni caso tenere presente quanto opportunamente evidenziato riguardo al Luogo Neutro: *"Nessuna norma giuridica dell' ordinamento menziona le visite in Luogo Neutro o le pratiche in Luogo Neutro; denominazione e percorsi sono stati creati dalla giurisprudenza..... Nel nostro ordinamento non esiste neppure una nozione codificata del diritto di visita" 8*

### **3. LA RILEVAZIONE CONDOTTA DALLA REGIONE PIEMONTE**

**NELL'ANNO 2011** (periodo di riferimento 1°gennaio - 30 settembre 2011.)

La Regione Piemonte ha avviato nel novembre 2011 una ricognizione a livello regionale sull'attività e l'organizzazione dei Luoghi Neutri, allo scopo di procedere ad un approfondimento sulle pratiche dei Servizi in tale ambito, delinearne un primo profilo e comprendere entro quale perimetro circoscrivere le ulteriori, eventuali analisi.

Più in specifico, da tale rilevazione è emerso quanto segue :

□□soggetto che dispone l'intervento di luogo neutro: come già specificato in precedenza, la maggioranza degli interventi di Luogo Neutro sono disposti dall'Autorità giudiziaria

□□numero di minori interessati: al 30.09.2011 risultavano essere attivi interventi di Luogo Neutro per 1200 minori appartenenti a 1084 nuclei

□□età dei minori : il 39% dei minori seguiti al 30.09.2011, rientra nella fascia d'età 6-10 anni

□□figure professionali : le figure professionali maggiormente coinvolte, risultano essere gli educatori in numero di 340 con un impegno totale di 1758 ore settimanali dedicate, seguiti dagli assistenti sociali ,in numero di 171 per 300 ore settimanali impegnate seguiti, infine, dagli psicologi e dagli OSS/Adest

□□modalità di gestione:il 43% degli Enti Gestori risulta avvalersi di una gestione mista (sia diretta che in convenzione-appalto)

□□tempi di durata del progetto :la durata media regionale è stimata in 22 mesi;

25 Enti Gestori segnalano progetti con durata media superiore alla media regionale (16 Enti Gestori con interventi di durata tra 4 e 5 anni; 5 Enti Gestori con durata superiore ai 10 anni).

In riferimento alle cause prevalenti della durata prolungata degli interventi di Luogo Neutro, esse possono essere ricondotte alle seguenti principali aree:

#### **Area inerente le Autorità Giudiziarie:**

-affidamenti giudiziali che non prevedono una data di conclusione -tempi prolungati dei procedimenti giudiziari -provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria che dispongono la prosecuzione degli interventi in Luogo Neutro senza prevedere limiti temporali.

8

Graziana Calcagno " Il punto di vista dei giudici" in La terra di mezzo a cura di Anna Rosa Favretto- Ed.Armando 2003

#### **Area inerente le esigenze di protezione:**

-permanere di situazioni altamente conflittuali tra i genitori tali da non rendere praticabile una liberalizzazione degli incontri -permanere di carenze ed inadeguatezze del/dei genitori tali da non rendere praticabile una liberalizzazione degli incontri per ragioni di protezione del minore -permanere di situazioni pregiudizievoli per il minore nell'ambito della famiglia d'origine senza prospettive evolutive.

Infine, ma si tratta di casi residuali, vi sono situazioni in cui il minore stesso (collocato fuori dalla famiglia) chiede di poter continuare ad incontrare nel tempo un genitore/parente in una situazione protetta.

### **4. LO SCENARIO**

a) Le funzioni prevalenti attualmente svolte dal Luogo Neutro

Nell'ambito della rilevazione effettuata e del gruppo di lavoro è emerso come nelle prassi, la funzione prevalente dei Luoghi Neutri sia da ricondursi a vigilanza/controllo e protezione. Pur in presenza di un insieme di altre, variegata e disomogenee funzioni, è innegabile che la funzione di controllo, protezione, vigilanza sia prevalente su quella della costruzione, facilitazione, mantenimento, ricostruzione del legame.

b) I rapporti tra i Servizi e il sistema dell'Autorità Giudiziaria

Oltre alle criticità già in precedenza segnalate, è opportuno focalizzare un'area particolarmente critica evidenziata sia dalla ricerca realizzata dalla Provincia di Torino sia dalla rilevazione condotta dalla Regione, sia infine dalle prassi dei servizi, quella inerente i rapporti dei Servizi con le Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Corte d'Appello, Sezioni penali del Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare) in quanto, a seconda del caso, il progetto può essere ancorato al mandato di una o più Autorità Giudiziarie, in particolare per quanto riguarda:

- le funzioni attribuite all'intervento di Luogo Neutro e le difficoltà di realizzare il mandato

- l'indeterminatezza temporale, cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente.

In riferimento a tale area, è emerso che i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria spesso conducono, sotto la denominazione di luogo neutro, funzioni profondamente diverse tra loro (es. funzioni diagnostiche, valutative, di controllo, di sostegno) con conseguente difficoltà nell'esecuzione del mandato da parte del Servizio incaricato.

Alla luce di quanto fin qui emerso, in riferimento alla realtà esistente ed alle criticità connesse, è utile una ridefinizione dei contorni e delle caratteristiche che connotano l'intervento di Luogo Neutro, al fine di valorizzarne la specificità, di recuperarne la vocazione originaria e di circoscriverne l'ambito di competenza, soprattutto nella direzione di individuare le tipologie di bisogno ascrivibili a tale servizio/intervento, indirizzando verso altre risposte quelle necessità che meglio possono essere assolte in ambiti più confacenti ai bisogni dei bambini e più leggeri.

## **5. RIDEFINIZIONE DI LUOGO NEUTRO**

Il luogo neutro potrebbe quindi essere definito come:

"uno spazio predisposto ed un tempo dedicato a consentire e agevolare il mantenimento di legami familiari interrotti a seguito di eventi che hanno causato una frattura nelle relazioni familiari, con il conseguente allontanamento del minore predisposto dall'Autorità Giudiziaria.

L'obiettivo dell'intervento di Luogo neutro è finalizzato a mantenere e monitorare, anche in termini evolutivi, le competenze genitoriali in un tempo circoscritto e all'interno di un progetto definito.

Il Luogo Neutro, quindi, è da intendersi come un luogo deputato alla crescita della relazione con i genitori o altri adulti significativi e strumento attraverso cui sviluppare il diritto di relazione, nell'ottica di promozione del benessere del bambino.

Per il bambino il Luogo Neutro deve rispondere al profondo bisogno evolutivo di radici e appartenenze; permettere di dare significato alle proprie origini, alla propria storia, alla propria identità; deve cercare di arginare frammentazioni e scissioni nella storia delle sue relazioni familiari, senza che tale intervento comunque artefatto e innaturale possa produrre ulteriore disagio e sofferenza. Per il genitore corrisponde alla possibilità di mantenere/ripristinare la relazione, esercitando e consolidando i diritti ed i doveri connessi ad una responsabilità genitoriale<sup>9</sup> piena o limitata dall'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di situazioni di separazione coniugale ovvero di cessazione di convivenza ad alto tasso di conflittualità, l'intervento di Luogo neutro, in analogia agli altri interventi messi atto dai servizi, dovrebbe favorire un cambiamento ed un miglioramento delle modalità relazionali intrafamiliari.

<sup>9</sup>La dizione "responsabilità genitoriale" al posto di "potestà genitoriale" è stata recentemente introdotta dal Dlgs attuativo della legge 219/2012, approvato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2013.

Nei casi di situazioni riferite a carenze e limiti nell'esercizio della genitorialità, l'intervento di Luogo Neutro dovrebbe favorire una crescita ed uno sviluppo delle risorse e delle potenzialità presenti.

Qualora i presupposti dell'intervento siano la presenza di una prognosi positiva di recuperabilità delle competenze genitoriali e la presenza di una situazione in evoluzione, in base ai criteri temporali di seguito indicati, la denominazione di Luogo Neutro dovrà essere sostituita con quella di "servizio per il diritto di visita e di relazione".

a) I tempi dell'intervento

Fatta salva la considerazione che la durata dell'intervento di Luogo Neutro è nella maggior parte dei casi condizionata dalle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, come in precedenza scritto, tuttavia è opportuno introdurre dei criteri rispetto alla sua durata individuando anche i tempi per la sua conclusione.

Si ritiene, infatti, che la presenza di una previsione temporale rivesta un'importante funzione di effettiva tutela del minore, in particolare per quanto riguarda la funzione protettiva del Luogo Neutro e dove la gestione degli incontri risulta complessa, tenuto anche conto dell'insieme di accorgimenti e precauzioni che sovente i servizi sono costretti a porre in atto per la salvaguardia dell'incontro e la protezione del minore.

Il presupposto di una prognosi positiva di recuperabilità delle competenze genitoriali e della presenza di una situazione in evoluzione deve essere verificato a seguito di una **prima** fase di osservazione secondo un approccio multidisciplinare e sinergico-della durata massima di 6 mesi - della relazione e delle competenze genitoriali, che metta in evidenza non solo le carenze ma anche le potenzialità genitoriali così da lavorare per il loro supporto in direzione di un progressivo miglioramento della situazione .

Per quanto riguarda la valutazione delle capacità genitoriali, e dei relativi indicatori di trattabilità, si rinvia alla DGR n. 30-13077 del 19.1.2010, riferita alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, in base alla quale **tali indicatori** dovrebbero svilupparsi nell'arco di 8/12 mesi, trascorsi i quali la prognosi di trattabilità deve ritenersi negativa. Tutto ciò considerato, quindi, la durata complessiva dell'intervento di Luogo Neutro deve collocarsi entro un massimo di 24 mesi dal suo avvio.

Nel caso dunque la prognosi della recuperabilità delle competenze genitoriali sia valutata positivamente dai servizi di competenza, ed affermata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'intervento di Luogo neutro potrà svilupparsi ed evolvere fino ad una graduale liberalizzazione degli incontri e/o all'eventuale rientro del minore presso la famiglia di origine, anche in relazione ai motivi per cui era stato avviato, in base alle disposizioni e secondo le modalità contenute nel provvedimento stesso (cfr. nota 11).

In caso di prognosi negativa, l'intervento dovrà essere modificato e rivisto, in base ai conseguenti provvedimenti che verranno assunti dalla competente Autorità Giudiziaria.

Si richiama in ogni caso l'attenzione degli operatori sociali e sanitari agli adempimenti derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 9 della L.184/83 in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono qualora dall'osservazione preliminare all'avvio dell'intervento o nelle fasi successive di gestione dello stesso emergessero elementi di pregiudizio tali da rendere necessari interventi più incisivi a protezione del minore e la relazione con la famiglia d'origine risultasse contraria al preminente interesse del minore.

#### **b) La rete dei servizi**

L'intervento di Luogo neutro si colloca, in analogia ad altri tipi di interventi finalizzati in termini generali al sostegno della genitorialità, nell'ambito più complessivo degli interventi a tutela del minore. E' indispensabile, quindi, " fare rete" e connettersi con i servizi sanitari afferenti all'area della tutela materno infantile e con i servizi preposti alla cura dell'adulto in difficoltà, quali Sert ed i Servizi per la Salute Mentale, creando sinergie e superando, per quanto possibile, le diverse prospettive ai fini della costruzione di sistemi di cura per i minori e per le loro famiglie.

Ne consegue che il luogo neutro non può "stare da solo", non può cioè essere l'unico intervento previsto, ma dev'essere inserito all'interno di un progetto che preveda un sistema di interventi che condividono un medesimo fine attraverso l'apporto delle singole specificità professionali .

Nei casi di separazione o cessazione di convivenza conflittuale, l'intervento di Luogo Neutro/per il diritto di visita e di relazione (cfr. par.5, pag. 11) dovrebbe essere quanto più possibile limitato, a favore di altri interventi alternativi e/o complementari, laddove praticabili, e maggiormente rispondenti al benessere del bambino, a specifico sostegno della relazione, quali la mediazione e la consulenza familiare, i gruppi di sostegno per genitori o i gruppi di parola per i bambini, con figli di genitori separati. Una nuova prassi operativa per fronteggiare la complessità delle famiglie in separazione, favorire l'ascolto di bambini e adolescenti che vivono situazioni di rottura di legami, subiscono elevate conflittualità, assistono a violenze nelle relazioni familiari, incontrano un genitore in Luogo Neutro.

Tale intervento, però, non può supplire alla mancata attivazione di altri interventi quali ad esempio la valutazione delle capacità genitoriali , o la presa in carico dell'adulto in difficoltà.

### **6) LE FUNZIONI PREVALENTI DEL LUOGO NEUTRO**

Ad oggi le funzioni prevalenti svolte dall'intervento di Luogo Neutro, possono essere ricondotte alle seguenti due principali tipologie: la funzione facilitante e la funzione protettiva,<sup>10</sup> fermo restando che la funzione facilitante dovrebbe essere prestata solo in casi particolari, in ottica evolutiva ed in attesa di individuare altri interventi più adeguati, come già richiamato al paragrafo precedente.

Se ne analizzeranno qui finalità e contenuti, allo scopo di delineare una cornice di riferimento sia pure con i dovuti margini di flessibilità fermo restando che, come già scritto in precedenza, tali funzioni molto spesso non risultano così nettamente distinte e distinguibili tra loro e sovente, coesistono, soprattutto nella prima fase dell'intervento.

<sup>10</sup> "Gli incontri in luogo neutro possono essere avviati per diverse ragioni, sommariamente riconducibili alle seguenti finalità:

› Favorire la ripresa di visite interrotte in caso di conflittualità tra i genitori;

› Osservare direttamente e facilitare il rapporto genitore/figli e/o adulto incontrante/minore;

› Proteggere i minori laddove emergano elementi di rischio che rendano necessarie particolari

attenzioni e cautele nel mantenimento/ripristino di relazioni con le figure genitoriali o con altri adulti significativi.

Nelle prime due ipotesi l'obiettivo dell'intervento diviene il suo stesso superamento, al fine di consentire la ripresa di modalità di incontro più spontanee e naturali, mentre nell'ultima è necessario che le visite si caratterizzino con la modalità dell'incontro protetto. Dunque, a seconda della cornice che viene definita dai provvedimenti dell'A.G., l'intervento dei Servizi di Luogo Neutro si declina lungo un continuum di differenti gradazioni di intervento, che va dalla protezione alla facilitazione, la cui demarcazione può risultare sfumata e suscettibile di evolvere nel corso del tempo".

"L'attività si realizza attraverso **incontri facilitanti la relazione**, a sostegno della bigenitorialità nelle situazioni di bambini con genitori in intensa e deleteria discordia tra loro (separazioni o divorzi particolarmente conflittuali), ovvero programmando **incontri protetti** a tutela del minore, laddove esperienze sfavorevoli infantili richiedano particolari attenzioni e cautele nel mantenimento/ripristino di relazioni con le figure genitoriali o con altri adulti significativi."

Tratto dal Percorso di ricerca sulle pratiche per il diritto -dovere di visita e di relazione (cd Luoghi neutri) nel territorio della Provincia di Torino- Servizio Politiche Sociali e di Parità Provincia di Torino dicembre 2012.

E' comunque possibile connotare la funzione prevalente dell'intervento di Luogo neutro, sia in base al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto, sia in base al problema prevalente presente all'avvio dell'intervento, ia soprattutto in funzione dell'obiettivo dell'intervento stesso. Va tenuto ben presente che, intrinseca alla realizzazione dell'intervento di Luogo neutro, vi è comunque sempre una funzione di controllo e verifica di come la genitorialità o la relazione con altri adulti significativi viene esercitata, controllo che può variare di gradazione in base alla specifica situazione ed ai tempi dell'intervento stesso.

#### **a) Funzione facilitante:**

Questa funzione, prevedibile all'interno del Luogo Neutro, comprende, in riferimento alla definizione ed ai principi in precedenza enunciati, attività ed interventi prevalentemente finalizzati al sostegno, mantenimento, ricostruzione della relazione ed è orientata all'attivazione dei necessari sostegni per il rafforzamento delle capacità positive genitoriali e per una tempestiva liberalizzazione degli incontri, compatibilmente con il benessere del minore.

In tale ambito rientrano le seguenti principali tipologie di situazioni:

- conflitti tra coniugi o tra ex conviventi a seguito di separazioni conflittuali

- conflitti intrafamiliari all'interno della famiglia allargata difficoltà del/dei genitori non affidatari ad esercitare pienamente la sua/loro funzione/i

Il minore può trovarsi:

- collocato presso uno dei genitori (ad es. in caso di separazione o cessazione della convivenza)

- collocato in affidamento a parenti

- collocato fuori dalla famiglia d'origine a causa delle difficoltà dei genitori ad esercitare la funzione genitoriale

L'attenzione è focalizzata sulla relazione tra genitore/i e figlio e sul recupero della stessa; l'obiettivo dell'intervento è quello di lavorare nella direzione di un recupero di tale relazione in una prospettiva evolutiva, in base ai criteri temporali in precedenza richiamati. Possono essere ricondotte a questa fattispecie anche le situazioni che prevedono il riavvicinamento graduale di un minore collocato fuori dalla sua famiglia di origine (es. rientro da affidamento familiare, o da affidamento a rischio giuridico o da comunità ) o situazioni riferite al ripristino di una relazione interrotta da tempo.<sup>15</sup>

Si richiama a tal proposito quanto previsto al Paragrafo 5, laddove si prevede la sostituzione della denominazione di Luogo Neutro con quella di "Servizio per il diritto di visita e di relazione", qualora i presupposti dell'intervento siano la presenza di una prognosi positiva sulle competenze genitoriali e la presenza di una situazione in evoluzione, entro i criteri temporali definiti.

Nell'ambito delle situazioni riconducibili alla funzione facilitante, di cui qui si tratta, riferite principalmente ai casi di separazione o di cessazione di convivenza conflittuali, dove il conflitto rappresenta il principale ostacolo alla continuità della relazione, il Servizio, oltre ad avvalersi degli strumenti di intervento specifici quali quelli citati al paragrafo 5b) (mediazione, consulenza familiare, gruppi di sostegno per genitori o i gruppi di parola per i bambini), dovrà individuare, qualora ne sussistano le condizioni, in sostituzione del Luogo neutro, altri luoghi (quali ludoteche, centri gioco, centri diurni) al fine di rendere il più possibile naturale e rispondente al benessere del minore, l'ambito di svolgimento dell'intervento.

Inoltre, come richiamato al successivo paragrafo 7, il Servizio potrà avvalersi di attività educative di sostegno alla relazione ed alla genitorialità, anche di tipo domiciliare, qualora praticabili.

Al fine di superare l' "innaturalità" tipica dell'intervento di Luogo Neutro, nell'ambito della funzione facilitante, si raccomanda di realizzare l'intervento, in base alla valutazione del servizio ed allo specifico progetto, in un ambito e con modalità più vicine al normale contesto di vita del minore, e più rispondenti al suo benessere, individuando a tal fine altri luoghi (quali ludoteche, centri gioco, centri diurni) e altre modalità, che rendano il più possibile naturale la funzione di avvicinamento.

Si richiama, inoltre, l'obbligo per i servizi di ricercare e valutare con attenzione le risorse eventualmente presenti nell'ambito dei parenti che abbiano dato la propria disponibilità ad accogliere il minore.

Un ambiente più familiare per il minore, in termini di luogo conosciuto e di clima, quale quello che potrebbero offrire i parenti, se valutati idonei, può rappresentare una valida risorsa, in alternativa al tradizionale intervento di Luogo Neutro ed in aggiunta alle ipotesi in precedenza elencate.

#### **b) Funzione di protezione**

Questa funzione è finalizzata a tutelare il minore da comportamenti che potrebbero risultare per lui dannosi sia sul piano psicologico sia su quello fisico, ponendo quindi l'attenzione principalmente sull'aspetto del rischio e del pregiudizio.

L'attenzione è focalizzata sulla salvaguardia del minore, collocato al di fuori della sua famiglia d'origine, da possibili atti dannosi e lesivi dell'adulto, allo scopo di prevenirli e contenerli .

In tale ambito possono rientrare le seguenti principali tipologie:

- presenza di uno o entrambi i genitori portatori di patologie (es. disturbi psichici, malattie mentali, dipendenza da sostanze ecc.)
- presenza di un genitore maltrattante
- presenza di un genitore presunto abusante

In tale contesto anche se l'attenzione prevalente è posta sulla protezione del bambino, non deve essere trascurata un'azione di sostegno e di accompagnamento all'emergere di risorse positive residue.

Nell'ambito delle funzioni attribuite dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria all'intervento di Luogo Neutro è prevista di regola anche una **funzione valutativa** delle competenze genitoriali.

A tale proposito è importante precisare che tale funzione compete prevalentemente alle figure professionali specificamente preposte, in coerenza con quanto scritto rispetto alla funzione del Luogo Neutro ed al suo essere "neutro".

L'osservazione e l'intervento educativo svolti dall'educatore o dall'operatore che gestisce l'intervento, danno certamente sostanza e completezza alla valutazione apportando importanti elementi dal punto di vista educativo, ma non sostituiscono né tantomeno esauriscono la funzione valutativa che spetta anche ad altre figure professionali e deve essere esercitata nelle apposite sedi. Inoltre anche **la sede** del luogo neutro, in coerenza con quanto in precedenza scritto, deve essere preservata da attività diagnostiche valutative (quali ad es. la CTU e la CTP). Allo scopo di preservare la funzione propria del Luogo Neutro quale luogo "dedicato" ad una propria funzione e distinto da altri servizi, interventi e funzioni, in caso di espletamento di ctu/ctp, la sede del Luogo neutro non deve essere usata dai periti per lo svolgimento del loro incarico.

#### **7. PROPOSTE DI INTERVENTI ALTERNATIVI AL LUOGO NEUTRO**

In coerenza con quanto in precedenza esposto, rispetto alla finalità dell'intervento di Luogo Neutro ed alle funzioni dallo stesso svolte, occorre considerare che questo deve essere



prioritariamente rivolto alla gestione di situazioni in cui non siano praticabili interventi alternativi, quali principalmente i casi rientranti sotto la funzione di protezione o i casi in cui sia a rischio l'incolumità fisica e psichica del bambino.

Circoscrivere l'ambito di intervento del Luogo Neutro, consente un più appropriato e mirato utilizzo delle professionalità in esso impegnate oltre che un contenimento delle relative spese di gestione.

A tal fine è importante richiamare l'attenzione al fatto che con una certa frequenza vengono denominati come interventi di "Luogo Neutro" funzioni molto eterogenee ed il più delle volte estranee alle finalità ed ai principi in precedenza descritti.

A titolo esemplificativo, si fa qui riferimento all'utilizzo del Luogo Neutro come semplice luogo fisico di "scambio"/passaggio del minore tra due genitori in conflitto, o alla funzione di accompagnamento del minore da parte dell'educatore, a visite in carcere di un genitore, o, ancora all'intervento svolto dall'educatore a domicilio nella fase di rientro del minore presso la famiglia d'origine nell'ambito del sostegno ed accompagnamento delle funzioni genitoriali.

In particolare rispetto alla funzione di mero scambio/passaggio del minore fra due genitori in conflitto, si evidenzia l'opportunità di individuare risorse alternative e più pertinenti allo scopo.

Risulta evidente come tali interventi possano più propriamente rientrare nella tipologia degli interventi educativi di sostegno alla relazione ed alla genitorialità, (come richiamato al paragrafo 6 a) che per essere più efficaci potrebbero eventualmente essere affiancati o sostituiti da altri interventi aventi la medesima finalità quali gruppi di genitori e bambini ed interventi di consulenza familiare.

L'Ente gestore, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, delle risorse disponibili e dello specifico progetto, fatta salva diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria, individua al proprio interno gli interventi alternativi più appropriati e maggiormente rispondenti alle esigenze del minore per la realizzazione del progetto, quali ad esempio l'educativa territoriale, l'affidamento diurno o residenziale ed altre azioni finalizzate al supporto delle funzioni genitoriali in stretta integrazione sinergica, qualora il progetto lo preveda, con i servizi dell'ASL.

## **8. PROPOSTE OPERATIVE**

Per assicurare l'efficace espletamento degli interventi di Luogo Neutro, indipendentemente dalle modalità organizzative prescelte, l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali è tenuto a:

- definire, all'interno di un proprio regolamento, gli obiettivi generali, le procedure, i percorsi operativi, gli accordi e le intese con la rete dei Servizi sanitari dell'ASL di competenza territoriale (NPI, SerT, DSM), compartecipazione alla spesa;
- assicurare, qualora necessario, ad esempio nei casi in cui la finalità prevalente sia quella della protezione, tutti gli accorgimenti utili a garantire che l'intervento di luogo neutro avvenga in condizioni di sicurezza sia per il minore che per gli operatori stessi, evitando, ad esempio che si svolga in una sede isolata o con un singolo operatore,
- assicurare le precauzioni opportune nei casi in cui sia necessario mantenere segreta la collocazione del minore e si debba evitare che gli affidatari vengano individuati dalla famiglia d'origine (ad esempio nei casi di affidamenti giudiziali o affidamenti a rischio giuridico),
- individuare un referente titolare del progetto complessivo, con funzioni di coordinamento degli interventi, che dovrà assicurare un passaggio costante delle informazioni e delle comunicazioni tra i vari soggetti coinvolti nella gestione del caso.
- individuare buone prassi e modalità di rapporto e di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria,
- assicurare, compatibilmente alle risorse disponibili, la supervisione periodica degli operatori e prevedere appositi percorsi formativi.

### **a) Ipotesi organizzativa: l'Unità operativa**

Gli enti gestori, sulla base dell'incidenza dei casi in carico in questo ambito specifico di intervento e della rispettiva dimensione organizzativa e territoriale, valutano in piena autonomia, se attivare una specifica Unità operativa, oppure se assicurare un efficace espletamento delle funzioni di cui sopra attraverso propri modelli organizzativi differenti, già rivelatisi efficaci.

In ogni caso, le proposte operative e metodologiche e le relative raccomandazioni individuate nei paragrafi che seguono sono considerarsi applicabili indipendentemente dalla modalità organizzativa individuata dai rispettivi Enti gestori.

L'Ente Gestore si fa garante del rispetto del regolamento e del corretto svolgimento delle procedure anche nel caso di gestione delle attività affidate a Cooperative o altri Soggetti, prevedendo un monitoraggio sull'andamento della domanda ed una verifica periodica su questa area di intervento.

L'unità operativa è composta da operatori dedicati anche se non in modo esclusivo (Educatori Professionali) per svolgere le attività previste dal regolamento approvato dall'Ente. Il monte ore del personale dedicato è individuato sulla base dell'incidenza del numero dei casi in carico e del fabbisogno orario individuato in calce al presente documento.

Le prassi costruite negli anni, indicano infatti nella figura dell'educatore professionale l'operatore preposto alla gestione dell'incontro e dell'intervento di Luogo Neutro.

Al fine di perseguire gli obiettivi individuati di "cura e salvaguardia dei legami familiari" e compatibilmente con le risorse a disposizione e con la propria organizzazione, dovrà essere prevista la presenza/collaborazione con professionisti esperti e formati nella valutazione delle capacità genitoriali, nella cura dei legami familiari in regime di separazione e divorzio, quali Mediatori e Consulenti familiari, Conduttori di Gruppi di Parola con figli di genitori separati, Conduttori di Gruppi di genitori, Consulenti educativi .

In coerenza con quanto fin qui esposto, l'operatore preposto alla gestione dell'incontro il Luogo neutro, deve avere un ruolo diverso da quello dell'assistente sociale referente del caso ed una funzione sua propria che salvaguardi quel principio di *neutralità* prima richiamato e di seguito meglio esplicitato.

Considerata la complessità di tale intervento, l'educatore preposto deve aver maturato almeno tre anni di esperienza in servizi socio-educativi.

Si consiglia di collocare lo spazio dedicato all'intervento di Luogo neutro all'esterno delle sedi di Servizio Sociale, allo scopo di connotare in modo prevalente la funzione di facilitazione delle relazioni in un'ottica evolutiva del progetto, conferendo al luogo neutro una funzione propria, distinta da quella degli altri Servizi coinvolti nella gestione del caso.

b) ipotesi metodologica

Si prende qui in considerazione la fattispecie dell'attivazione dell'intervento di Luogo Neutro a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che, come già indicato in precedenza, risulta essere la situazione prevalente nei Servizi e quella che comporta le maggiori criticità gestionali.

Prima di entrare nel merito della descrizione del percorso, si ritiene importante soffermarsi brevemente sul concetto di neutro e neutralità.

Il termine "neutro" riferito al luogo, richiama il suo non appartenere all'una o all'altra parte in contesa o in conflitto , poiché significa letteralmente, "né con l'uno né con l'altro".

Per quanto riguarda l'operatore che gestisce l'intervento e gli incontri, il suo essere neutrale fa riferimento al non schierarsi con l'una o l'altra parte in contesa (ad esempio rispetto alle situazioni di separazione conflittuale) agendo con un atteggiamento il più possibile scevro da pregiudizi (ad esempio rispetto alle situazioni di genitorialità carente).

La sua è tuttavia una neutralità attiva e partecipe, che comporta interventi anche incisivi, come di seguito descritto, e non significa affatto astenersi dall'azione, fatta salva diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria.

### **La realizzazione dell'intervento**

I) Fase iniziale: l'avvio dell'intervento

L'intervento viene attivato su incarico dell'Autorità Giudiziaria attraverso provvedimento trasmesso e notificato al Servizio Sociale di competenza.

Tale intervento si colloca all'interno di un progetto più complessivo riferito al nucleo familiare e che coinvolge la rete dei servizi.

Occorre tenere presente, inoltre, che il provvedimento di attivazione del Luogo neutro può seguire ad altri precedenti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di carattere prescrittivo.

Qualora il caso non sia ancora conosciuto, il Servizio Sociale di riferimento procederà nella presa in carico e nel coinvolgimento della rete dei servizi incaricati dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Come ampiamente richiamato in precedenza, è importante che tale intervento si collochi all'interno di un lavoro progettuale e multi professionale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora il caso non sia in carico né noto ai servizi, l'articolazione temporale delle prime 3 fasi del percorso potrà estendersi fino alla fine del

secondo mese. Qualora, invece, il caso sia già noto, come nella maggior parte delle situazioni, l'articolazione temporale delle prime 3 fasi dovrà essere contenuta entro il primo mese dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria, come specificato al Paragrafo 11.

L'assistente sociale referente del caso:

- procede alla richiesta di presa in carico da parte degli operatori del servizio di Luogo Neutro.
- presenta il caso all'operatore individuato quale referente del progetto per il minore e i suoi legami familiari.

Educatore e assistente sociale definiscono il progetto di intervento, stabilendo le modalità e i tempi di avvio.

In generale, rispetto al mandato dei Servizi Sociali di organizzare gli incontri di Luogo Neutro, i provvedimenti possono prevedere o meno il coinvolgimento dei servizi specialistici per gli adulti e per i minori prima dell'attivazione e/o durante il percorso degli incontri.

Quando il decreto prevede il coinvolgimento di altri servizi, l'assistente sociale li contatta per venire a conoscenza del lavoro che si sta svolgendo o che si andrà a svolgere, costruisce un raccordo iniziale tra tutti gli operatori e definisce tempi e modi di attuazione.

Negli incontri con la rete dovrà essere anche presente l'educatore per collocare l'intervento educativo del luogo neutro all'interno di un progetto multi professionale .

II) I colloqui di conoscenza iniziale

La conoscenza degli/dell'adulto incontrante (che può essere fatta congiuntamente dall'educatore e dall'assistente sociale di riferimento) è finalizzata a comprendere le sue reali motivazioni, le aspettative, nei confronti del ripristino dei contatti con il minore ed anche il suo punto di vista sulle vicende che hanno determinato tale intervento

L'intervento di Luogo neutro andrà ricondotto nell'ambito del provvedimento, che dovrà essere spiegato e commentato.

Anche nell'incontro con gli/l'adulto che vive con il minore, il colloquio manterrà come cornice di riferimento il provvedimento ed i diritti del minore.

La fase di conoscenza avviene quindi attraverso una serie di colloqui con gli/l'adulto incontrante e con l'accompagnante finalizzati alla:

- lettura e spiegazione del provvedimento
- presentazione dell'Educatore referente del caso
- spiegazione delle modalità di funzionamento dello Luogo Neutro
- esplicitazione degli obiettivi
- sottoscrizione del regolamento
- costruzione del contratto.

Colloquio con il minore: finalizzato a presentare l'educatore, spiegare i motivi e le finalità di questi incontri, le modalità con cui si svolgeranno , e far conoscere il luogo fisico in cui avverranno .

Il regolamento adottato dall'Ente Gestore (cfr. Paragrafo 8.) deve essere impostato in modo tale da consentire una facile comprensione ed esplicitare tutte le regole necessarie per favorire un proficuo andamento degli incontri, nonché le conseguenze del mancato rispetto delle stesse.

III) La preparazione agli incontri

Questa fase può prevedere due momenti:

- colloqui con gli/l'adulto coinvolto, ponendo particolare attenzione ai vissuti relativi alla situazione che stanno vivendo, alle aspettative, alla motivazione, alle preoccupazioni.
- ambientamento : prevede uno o più incontri con il bambino (a seconda dell'età, delle caratteristiche, delle esigenze specifiche) mirati a farlo familiarizzare con l'ambiente ed alla creazione di un'alleanza educativa.

Questo dovrebbe consentire di entrare in contatto con il bambino, con il suo mondo, il suo stato d'animo e il suo vissuto rispetto alla vicenda in cui è coinvolto.

A conclusione di questa fase si può procedere alla stesura e firma del contratto con entrambi i genitori.

Nel caso di rifiuto di firmare il contratto da parte di uno o entrambi i genitori, si raccomanda la stesura di un verbale che dia atto dell'avvenuta comunicazione e del conseguente rifiuto, da consegnare agli interessati unitamente al calendario degli incontri ed al regolamento del Luogo Neutro.

IV) Gestione dell'intervento

□□ Rilevazione o Fase di avvio dell'intervento: i primi incontri rappresentano un'importante occasione per conoscersi, riconoscersi, stare insieme così da poter poi iniziare ad osservare le dinamiche relazionali attraverso un'osservazione mirata, partecipata, dinamica e non giudicante.

□□ Fase di realizzazione Monitoraggio e verifica

Si ritiene opportuno che nel corso dell'intervento l'équipe organizzi colloqui periodici di restituzione con gli/l'incontrante, il genitore collocatario/affidatario ed il bambino per momenti di confronto scambio e verifica del percorso.

L'Educatore offre gli strumenti per "stare meglio insieme", rileva i fattori di rischio, di protezione e resilienza, nonché la capacità dell'adulto di cogliere i bisogni del minore, e di apportare cambiamenti ai propri comportamenti. Questa fase prevede una frequente ri-progettazione e ridefinizione dei tempi e delle modalità d'incontro e un costante confronto con il comparto sociale e la rete dei servizi specialistici di riferimento sul caso (NPI, Salute Mentale, SerT, etc.).

V) Restituzione all'autorità giudiziaria

Rientra tra i doveri del servizio quello di restituire, periodicamente, e comunque secondo quanto indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (se il provvedimento è provvisorio l'Autorità Giudiziaria è il Tribunale, mentre se il provvedimento è definitivo l'Autorità Giudiziaria è la Procura della Repubblica presso il T.M.), elementi relativi all'andamento degli incontri all'autorità giudiziaria, per tramite del Servizio Sociale inviante. Tale restituzione è fondamentale perché può contribuire allo sviluppo dell'istruttoria e comporta la stesura di una relazione scritta da parte degli operatori referenti del progetto, nonché di coloro che seguono e presiedono gli incontri in Luogo Neutro.

Le eventuali variazioni del percorso e del progetto, i momenti di interruzione o interventi di sospensione, devono essere in ogni caso tempestivamente comunicati all'Autorità Giudiziaria per tramite del Servizio Sociale inviante (se il provvedimento è provvisorio l'Autorità Giudiziaria è il Tribunale, mentre se il provvedimento è definitivo l'Autorità Giudiziaria è la Procura della Repubblica presso il T.M.) con le relative motivazioni, nel corso dell'intervento stesso.

In riferimento alla conclusione dell'intervento, si richiama a quanto in precedenza scritto sulla durata dello stesso e sugli indicatori di trattabilità riferiti alle capacità genitoriali (par.5 a). Rientra tra i doveri del servizio l'invio di una relazione conclusiva per tramite del Servizio Sociale inviante sull'esito del percorso all'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Procura presso il TM, come sopra specificato).

L'esito può considerarsi positivo, negativo od anche parzialmente conseguito, in relazione agli obiettivi del progetto ed al mandato contenuto nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'esito sia valutato come positivo, si potrà procedere ad una graduale liberalizzazione degli incontri e all'attivazione dei relativi interventi (se previsto dal provvedimento definitivo, in caso diverso, l'esito positivo dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica c/o il T.M. perché possa presentare un ricorso al T.M. affinché autorizzi la liberalizzazione).

Negli altri casi, si dovrà riprogettare l'intervento anche in base al conseguente provvedimento che verrà assunto dall'Autorità Giudiziaria.

## **9. RAPPORTI CON LE AUTORITA' GIUDIZIARIE**

Fatto salvo quanto già indicato al Punto 8.V., è riconosciuta all'operatore la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'incontro, qualora si evidenzino una situazione pregiudizievole per il minore (atteggiamenti aggressivi dell'adulto incontrante, stato di alterazione, minacce...). Tale facoltà del resto è spesso anche espressamente riconosciuta nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'interruzione va comunicata immediatamente all'Autorità Giudiziaria.

Più in generale, qualora il servizio di riferimento valuti che il proseguimento dell'intervento di Luogo neutro o la sua cadenza temporale, siano di pregiudizio per il bambino, dovrà informare, con circostanziata relazione, il Tribunale per i Minorenni o la Procura della Repubblica presso il T.M. nel caso in cui non sia più pendente alcuna procedura di V.G., ed attendere l'autorizzazione all'interruzione o ad una diversa modulazione degli incontri.

Qualora, al contrario, si ravvisino elementi di evoluzione positiva della situazione, tali da giustificare una graduale liberalizzazione degli incontri, trova applicazione la medesima procedura.

## **10. RUOLO DELL'EDUCATORE**

L'educatore professionale ha un ruolo caratterizzato da una forte vicinanza nella relazione interpersonale tra il bambino ed il genitore incontrante, e da una accoglienza empatica anche con il genitore/adulto accompagnante, affinché possa sostenere il lavoro fatto con il bambino. All'interno dell'incontro tra il minore e l'adulto, è l'educatore ad avere il compito di tutelare il minore attraverso un lavoro di **osservazione, sostegno e protezione**.

**L'osservazione** della qualità dei legami del bambino con tutti gli attori coinvolti negli incontri, riguarda la comunicazione verbale e non verbale, l'empatia, il disagio del minore, le risposte dell'adulto, etc. ed è attenta sia ai momenti positivi che a quelli critici.

**Il sostegno**, rivolto alla relazione, comporta il non giudizio ed un'attenzione centrata sui bisogni e le difficoltà del minore sostenendo la funzione genitoriale degli adulti e aiutandoli a comprendere la situazione e a leggere, decifrare e gestire gli eventuali segnali di malessere.

**La protezione** del minore avviene attraverso la garanzia che tutte le cose dette o fatte possano essere ascoltate e viste dall'educatore e dal contenere e possibilmente prevenire atteggiamenti e comportamenti inadeguati da parte dell'adulto, anche con la sospensione dell'incontro stesso qualora si riveli dannoso per il bambino.

All'esterno dell'incontro devono essere assicurati una modalità di comunicazione costante tra gli operatori coinvolti nel progetto sull'andamento degli incontri nonché un lavoro integrato con gli altri operatori che hanno in carico il minore e gli adulti.

### **11. IPOTESI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA**

Si ritiene opportuno proporre alcuni criteri per l'eventuale definizione di una compartecipazione alla spesa per gli interventi di luogo neutro da parte degli utenti che ne usufruiscono.

Sulla scorta di esperienze analoghe, tale previsione può avere una funzione educativa nei confronti del fruitore del servizio che può sentirsi, in questo modo, maggiormente riconosciuto nella sua funzione di genitore responsabile e collaborante nel far evolvere la situazione, contenendo i tempi di durata dell'intervento.

Ai sensi dell'Art.40, comma 5 della L.1/2004, gli enti gestori dei servizi socio assistenziali possono definire con proprio regolamento le modalità di compartecipazione alla spesa da richiedersi ai genitori/ai fruitori (entrambi i genitori o altri parenti coinvolti) quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

□□ la tipologia di situazione familiare: da parte dei genitori del minore deve esserci il pieno esercizio della potestà genitoriale e non sussistono quindi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o sospensivi della stessa.

Quindi i motivi che hanno portato all'attivazione del luogo neutro devono rientrare in una sfera ascrivibile piuttosto alle conflittualità che comportano la rottura e l'indebolimento dei legami familiari, che non ad una situazione di pregiudizio del minore (quale ad es. maltrattamento ed abuso).

□□ la finalità dell'intervento: la funzione dell'intervento deve essere di tipo facilitante, di cura e ripristino del legame familiare.

□□ la durata dell'intervento di Luogo neutro superiore ai sei mesi, dopo la preliminare fase osservativa.

I criteri per l'individuazione della quota di partecipazione dovranno tenere nella dovuta considerazione, oltre agli elementi di cui sopra, da analizzare nell'ambito del progetto complessivo di intervento, anche la situazione reddituale dei genitori/fruitori (entrambi i genitori o altri parenti coinvolti).

### **12. IPOTESI DI FABBISOGNO ORARIO**

**Luogo neutro attivato su richiesta dell'autorità giudiziaria-durata massima 24 mesi**

**FASI FABBISOGNO ORARIO INDICATIVO**

**ARTICOLAZIONE TEMPORALE FASI**

**ASSISTENTE**

**SOCIALE**

**EDUCATORE**

**I. FASE INIZIALE:**

**AVVIO DELL'INTERVENTO**

- Richiesta presa in carico
  - Presentazione caso al referente
  - Contatto con altri servizi
  - Definizione progetto, tempi e modalità, incontri con NPI
- Fino ad un massimo di 3 ore 2 ore

Fino ad un massimo di 2 ore 3 ore

Tot 5 ore

Primo mese

## **II. CONOSCENZA INIZIALE**

-Colloqui di conoscenza con adulto/i incontrante

-Conoscenza con il bambino

-Conoscenza con l'adulto/i accompagnante

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

Tot. 9 ore

Primo mese

## **III.**

### **PREPARAZIONE INCONTRI**

-Incontro con adulti di riferimento (incontrante ed affidatario)

-Ambientamento:

uno o più incontri con il bambino

-Stesura e firma del contratto

2 ore

4 ore

4 ore

2 ore

Tot. 10 ore

Primo mese (\*)

### **FASI FABBISOGNO ORARIO INDICATIVO**

#### **ARTICOLAZIONE TEMPORALE FASI**

#### **ASSISTENTE SOCIALE EDUCATORE**

### **IV. GESTIONE DELL'INTERVENTO**

-Primi incontri di avvio

-Realizzazione: incontri successivi

-Colloqui di

verifica andamento restituzione con gli adulti (incontrante, col locatario) e minore

-Monitoraggio e progetto, registrazione del diario degli incontri, colloqui periodici con altri servizi coinvolti

Fino ad un massimo di 3 ore al

mese

2 ore

Fino ad un massimo di Massimo 10 ore

6 ore al mese

(per casi con previsione frequenza settimanale)

3 ore al mese

3 ore

Dal secondo al diciottesimo/ventiquattresimo mese

### **V. RESTITUZIONE INTERMEDIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED EVENTUALE**

#### **RIPROGETTAZIONE**

-Stesura relazione intermedia

-Eventuale riprogettazione

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

Indicativamente il sesto mese

### **VI. CONCLUSIONE**

-Colloqui conclusivi con adulti e minore

-Stesura relazione conclusiva

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

Diciottesimo/ventiquattresimo mese

(\*) L'articolazione temporale delle prime 3 fasi può estendersi anche fino alla fine del secondo mese, qualora il caso non sia già noto e preso in carico dai servizi.

### **13. SCHEMA DI RELAZIONE INTERMEDIA (indicativamente dopo 6 mesi dall'avvio) E FINALE FRONTESPIZIO**

#### **Servizio di riferimento**

**Operatore che gestisce gli incontri in Luogo neutro**

#### **Dati relativi al minore**

Nome e Cognome

\_ M \_ F

Luogo e data di nascita

Residenza: Comune/Via

#### **Modalità degli incontri come previsti nel provvedimento**

#### **Riferimenti degli adulti incontranti**

#### **AREE DA SVILUPPARE**

1. Partecipazione degli incontranti

-puntualità

-condizioni appropriate.

2. Rispetto degli impegni assunti in occasione della firma del contratto: a titolo esemplificativo:

-presenza regolare a tutti gli incontri

-in caso di assenza: preavviso o meno e motivazioni

-grado di comprensione delle indicazioni dell'educatore per il buon andamento dell'incontro e aderenza alle stesse

-livello di collaborazione

-qualità delle comunicazioni tra adulto e bambino.

3. Descrizione dello svolgimento dell'incontro.

4. Interventi dell'educatore a sostegno del buon andamento degli incontri/a tutela del minore.

5. Reazioni e comportamento del bambino (per esempio in fase di saluto e commiato)

. Altri interventi attuati dai servizi a sostegno del nucleo e loro andamento.

#### **VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE**

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

#### **PIEMONTE**

**DGR 17.4.14, n. 3-7471** - Parziale modifica della D.G.R. n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti". (BUR n. 19 del'8.5.14)

#### **Note**

#### **PREMESSA**

La D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013 "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti" stabiliva che gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali potessero concludere accordi locali che prevedevano una specifica delega alle relative Aziende Sanitarie locali per la gestione delle prestazioni domiciliari di cui alla lettera B, comma 3, art.2 della L.R. 10/2010 per la parte di rilevanza sociale.

#### **LE FINALITÀ DEGLI ACCORDI**

Tali accordi dovevano riguardare l'erogazione di tali prestazioni con decorrenza 1/1/2014, ed essere predisposti ed inviati alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia entro il 31 gennaio 2014.

La D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 "Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza" prevedeva l'effettiva assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali o ai Soggetti individuati dagli accordi previsti dalla DGR 26-6993/2013 delle risorse risultanti da un'apposita rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell'anno 2013 per leprestazioni domiciliari in lungoassistenza non riconducibili alle previsioni del D.P.C.M. 22 novembre 2001, per un importo complessivo pari ad euro 29.879.570,55.

#### **LA SITUAZIONE RICONTRATA**

Alla data attuale sono pervenuti gli accordi relativi ai territori delle seguenti ASL: TO1, TO2, TO4, VC, NO e CN1, mentre risultano mancanti gli accordi dei territori delle restanti ASL.

In particolare, il territorio dell'ASL TO3 ha manifestato difficoltà a raggiungere l'accordo previsto dalla D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013, come risulta dalle note agli atti della Direzione Politiche Sociali

La citata D.G.R. 26-6993 stabiliva che entro il 30.6.2014 si sarebbe provveduto ad una valutazione complessiva dell'impatto del provvedimento.

#### **LA NECESSITÀ DELLA GARANZIA DELLE PRESTAZIONI**

Al fine di non sospendere l'erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza, pregiudicando ulteriormente la situazione di persone in condizione di non autosufficienza, anche nella prospettiva dell'auspicato completamento del percorso concertativo sui territori in cui non si è raggiunto l'accordo, si dispone l'assegnazione del 50% delle somme risultanti dalla suddetta rilevazione, per le prestazioni da erogarsi fino al 30.6.2014, alle rispettive Aziende Sanitarie Locali per i territori da cui non è pervenuto l'accordo di cui alla D.G.R. n. 26/2013 e per le quali è risultata una spesa non riconducibile alle previsioni del D.P.C.M. 22 novembre 2001, rimandando a successive determinazioni dirigenziali l'effettiva erogazione delle stesse alle ASL; e precisamente ASL TO3 euro 592.373,50 ASL TO5 euro 9.623,23 e ASL AT euro 1.579,50;

### **PARI OPPORTUNITÀ**

#### **FRIULI V.G**

**DPGR 22.4.14, n. 072/Pres.** - LR 23/1990. Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. Ricostituzione.(BUR n. 19 del 7.5.14)

#### **Note**

**1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 sono nominate dieci commissarie e precisamente:

- Tatjana Tomičić in rappresentanza dell'associazione "GOAP", sostenuta dalle associazioni "VOCE DONNA", "DA DONNA A DONNA", "CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE" ed "ETNOBLOG";
- Anita Zanin in rappresentanza dell'associazione "FIDAPA" di Pordenone, sostenuta da tutte le altre sezioni FIDAPA operanti in regione (Trieste, "Tergeste", Tolmezzo, Udine);
- Ingrid Stratti in rappresentanza dell'associazione "CIRSI", sostenuta dalle associazioni "UNWoman", "EIGE", "AWID" e "CCAI";
- Paola Schiratti in rappresentanza dell'associazione "LE DONNE RESISTENTI", sostenuta dalle associazioni "CORE", "SALOTTO DI GONARS", "LE DONNE EVANGELICHE", "MUNUS", "GENIA" e "ANDI";
- Roberta Corbellini in rappresentanza del movimento "SeNonOraQuando";
- Elisabetta Tigani Sava in rappresentanza dell'associazione "RETE DPI";
- Marzia Pauluzzi in rappresentanza dell'associazione "SOS ROSA";
- Claudia Don in rappresentanza dell'organizzazione sindacale "CGIL";
- Cristina Fanciullacci in rappresentanza dell'organizzazione sindacale "CISL";
- Silvia Radetti in rappresentanza dell'organizzazione di categoria "CONFCOMMERCIO – Terziario Donna".

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale. 23/1990 è ricostituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con la seguente composizione:

- la Consigliera regionale di parità (attualmente Raffaella PALMISCIANO);
- dieci commissarie, nominate sulla base delle candidature espresse dalle associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative, e precisamente:
- Tatjana TOMIČIĆ



- Anita ZANIN
  - Ingrid STRATTI
  - Paola SCHIRATTI
  - Roberta CORBELLINI
  - Elisabetta TIGANI SAVA
  - Marzia PAULUZZI
  - Claudia DON
  - Cristina FANCIULLACCI
  - Silvia RADETTI
  - quattro commissarie elette dal Consiglio regionale, e precisamente:
    - Alessandra BATTELLINO
    - Fabiana FUSCO
    - Liliana MARCHI
    - Anna Maria POGGIOLI
  - le Consigliere regionali in carica, le quali fanno parte di diritto della Commissione con voto consultivo, che attualmente sono:
    - Renata BAGATIN
    - Elena BIANCHI
    - Silvana CREMASCHI
    - Chiara DA GIAU
    - Ilaria DAL ZOVO
    - Eleonora FRATTOLIN
    - Mara PICCIN
    - Sara VITO
    - Barbara ZILLI.
- . La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura e le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 23/1990.

<b>PERSONE CON DISABILITÀ</b>
-------------------------------

## **PUGLIA**

**REG. REG.LE 18.4.14, n. 9** . Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale (BUR . n. 54 del 23.4.14)

Art. 1

Struttura residenziale terapeutica dedicata  
per il trattamento extraospedaliero  
dei disturbi psichiatrici gravi  
in preadolescenza e adolescenza

1. La struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in fase sub-acuta in preadolescenza e adolescenza accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi, complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo e per periodi definiti limitati nel tempo.

Sono previste strutture differenziate e specifiche per:

- a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;
- b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva.

La struttura utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini

educativo-terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea discontinuità del rapporto con il contesto di vita e nelle quali la permanenza in famiglia o l'inserimento in altre tipologie di comunità non è momentaneamente possibile.

La struttura accoglie fino a 10 minori per i quali è necessaria la suddivisione nelle fasce di età 11/13 anni e 14/18 anni, residenti in via prioritaria nel territorio della regione Puglia e inseriti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile.

E' parte integrante dei servizi di NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità di collaborazione:

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il Servizio per le Tossicodipendenze
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze

L'obiettivo della residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali competenti e con i servizi sociali, percorsi terapeutici volti al recupero ed al potenziamento dell'autonomia personale e sociale dell'individuo ed alla riduzione dei comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto relazionale e sociale stabile ed affettivamente significativo, nonché una specifica presa in carico terapeutica della patologia psichiatrica da cui l'individuo è affetto.

L'intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare (educativo, sociale, riabilitativo, psicoterapeutico, farmacologico), ad opera di specifiche figure professionali (neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, collaboratori professionali sanitari) coinvolte nella predisposizione e messa in atto di programmi terapeutici individualizzati, oltre a garantire costantemente agli utenti disponibilità di ascolto e supporto sociale.

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico-manuale, di eventuale pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all'acquisizione di nuove competenze.

Va, inoltre, garantita, quando possibile, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione professionale esterni alla struttura.

La funzione della struttura è quella di rappresentare un "luogo di riferimento" in termini affettivi e relazionali, in cui il minore possa sperimentare più adeguate modalità di interazione con i pari e con le figure adulte, al fine di raggiungere un equilibrio emotivo-relazionale che faciliti il re-inserimento nell'ambiente sociale di provenienza, obiettivo finale ma primario del progetto terapeutico.

Infatti, la residenzialità è, per definizione, orientata al proprio superamento.

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d'età: 11-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari, è possibile la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

a) La struttura che accoglie minori con difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e di comportamento prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.

b) La struttura che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.

Situazioni nelle quali è previsto l'inserimento nella struttura:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di residenzialità terapeutica;
- Provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale per i Minorenni a causa dell'inadeguatezza dell'ambiente familiare.

Organi inviati: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali

Casi particolari

- E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.

3. DURATA: L'inserimento deve prevedere una durata limitata, che non vada oltre l'anno, prorogabile una volta per situazioni particolarmente complesse e adeguatamente motivate.

4. CAPACITA' RICETTIVA: 10 posti

5. UBICAZIONE:

- contesto residenziale
- collocata in modo da favorire i rapporti con le istituzioni formative
- buoni trasporti
- possibilità di buone connessioni con il tessuto sociale
- non in contesti stigmatizzanti
- in struttura a sé stante e con spazi esterni (giardino, ecc.)

6. REQUISITI STRUTTURALI:

- stanze a 1-2 letti, con almeno mq. 9 per una persona e mq. 16 per due persone;
- ogni minore deve avere uno spazio che può considerare come suo: almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali, una scrivania ed una sedia;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
- l'arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, deve offrire condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite di elementi decorativi, la biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;
- i bagni devono essere in numero minimo di n.1 ogni due stanze, forniti di lavabo, vaso, bidet, doccia, con almeno n.1 servizio dotato di vasca da bagno e n.1 servizio attrezzato per i disabili;
- bagno e camera da letto dedicati al personale di servizio;
- la cucina deve avere una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;
- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le riunioni;
- spazi per laboratori e attività (che possono in parte essere condivisi con la Struttura Semiresidenziale);
- temperatura confortevole (riscaldamento, eventuale climatizzazione);
- automezzi propri o condivisi con la Struttura Semiresidenziale adeguati al numero dei pazienti;
- rapido servizio di sostituzione degli arredi difettosi o rovinati.

7. SICUREZZA: La struttura non deve affacciarsi immediatamente sulla strada;

- deve essere collocata al pianterreno e/o al primo piano;
- le porte dei bagni devono poter essere con chiave, ma eventualmente apribili dall'esterno (solo con intervento dell'operatore);
- l'arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali momenti di crisi dei pazienti;
- porte e serramenti devono essere robusti (le porte devono poter essere eventualmente chiuse a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità);

- finestre con meccanismi di sicurezza per la chiusura;
- i coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili ed i detersivi devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori quando necessario;
- i farmaci devono essere mantenuti in un armadio chiuso a chiave;
- non devono esserci appigli per attaccare funi o lenzuola, o quelli esistenti devono piegarsi sotto il peso del corpo;
- è opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura. Il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- i vetri devono essere antisfondamento;

Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:

- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss. mm. ed ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali)
- sicurezza degli impianti.

8. ORGANIZZAZIONE: La struttura è funzionalmente connessa con i Servizi territoriali di NPIA e, possibilmente, con le Strutture Semiresidenziali Terapeutiche per Minori.

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:

- rapporti con servizi invianti
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
- dimissione
- interruzioni della permanenza
- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di situazioni di emergenza, con reperibilità del medico NPIA della struttura
- modalità di valutazione dell'andamento e degli esiti, con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento

Devono essere previsti:

- un incontro semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo;
- un Regolamento interno della Struttura, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra;
- per ciascun utente, un progetto terapeutico stilato dall'equipe allargata, che indichi le modalità di inserimento, gli obiettivi, la durata dell'intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, con i Servizi Sociali del Comune di residenza e con il Servizio NPIA territoriale;
- la conoscenza e la condivisione da parte dei genitori o tutori delle modalità di funzionamento della Struttura (Regolamento Interno) e del Progetto terapeutico, mediante sottoscrizione di un "consenso informato".

9. PERSONALE:

- équipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva;
- neuropsichiatra infantile: 20 ore settimanali con reperibilità per l'urgenza;
- psicologo clinico formato in età evolutiva: 20 ore settimanali;
- n. 1 responsabile di struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);
- n. 2 educatori professionali e n.2 tecnici della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno organizzati

su turni diurni, funzionali alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi;

- n. 1 infermiere per turno;
- n. 1 operatore socio-sanitario per turno;
- n. 2 ausiliari sociosanitari addetti alle pulizie
- massima stabilità del personale e basso turn-over;
- esperti per la organizzazione e conduzione dei laboratori;
- possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;
- possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purchè adeguatamente e preventivamente formati.

## Art. 2

Struttura semiresidenziale terapeutica  
dedicata per il trattamento extraospedaliero  
dei disturbi psichiatrici gravi  
in preadolescenza e adolescenza

1. La struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, con range di apertura tra le ore 8.00 e le ore 20.00, garantisce almeno 8 ore consecutive di attività per 6 giorni settimanali.

La struttura assicura 20 posti, eventualmente articolati su 2 sedi da 10 a seconda della situazione orografica del territorio.

Accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo diurno e per periodi definiti nel tempo

Devono essere previste strutture differenziate e specifiche per

c) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;

d) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva

con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi complessi e coordinati che consentano di:

- acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali
- acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale
- prevenire la cronicizzazione dei disturbi
- contenere il rischio dei ricoveri impropri
- garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del minore /pre-adolescente e adolescente

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico manuale, eventualmente di pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all'acquisizione di nuove competenze. Andrà, inoltre, garantita, là dove il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato lo prevede, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione personale professionale esterni alla struttura.

La struttura semiresidenziale è parte integrante dei Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e l'Adolescenza.

Può condividere parte degli spazi con la struttura residenziale, se attivata in quel territorio.

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni (con suddivisione per fasce d'età: 11-13 e 14-18 anni) e per tipologia di disturbo. In casi particolari è possibile l'inserimento di bambini di età inferiore a 11 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).

a) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con difficoltà di natura psipatologica di

socializzazione e di comportamento, prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.-

b) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l'inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.

Situazioni nelle quali è previsto l'inserimento in struttura semiresidenziale:

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di semiresidenzialità terapeutica
- Provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni

Organi invianti: Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali.

Casi particolari:

- E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.

### 3. DURATA

L'inserimento è correlato al progetto terapeutico, con verifiche semestrali.

### 4. CAPACITA' RICETTIVA

Organizzazione in moduli con un massimo di 5 utenti ciascuno (capacità ricettiva massima di 20 utenti), differenziati per fasce di età e tipologia del disturbo.

### 5. UBICAZIONE:

La struttura deve essere collocata in contesto abitato o ben collegata al tessuto urbano, allocata in contesti non stigmatizzanti, e deve permettere di svolgere attività anche presso i luoghi d'incontro del territorio (oratorio, centri di aggregazione, etc).

### 6. REQUISITI STRUTTURALI:

Cucina con una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;

Soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;

Stanza per il medico;

Stanza per i colloqui psicologici e sociali;

Infermeria;

Stanza per il time out;

Sala riunioni- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;

Spazi per laboratori e attività (che possono del tutto o in parte essere condivisi con struttura residenziale);

Servizi igienici: separati per sesso, adeguati per i disabili e differenziati per operatori e utenti; i servizi igienici per gli utenti devono essere dotati anche di doccia;

Temperatura confortevole, sia d'inverno sia d'estate (riscaldamento, climatizzazione);

Automezzi propri o condivisi con la struttura residenziale;

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

### 7. SICUREZZA:

La struttura non deve dare immediatamente sulla strada, soprattutto se di grande traffico;

- Non deve essere collocata a piani alti (pianterreno, primo piano);

- Le porte dei bagni devono poter essere chiuse con chiave, ma apribili dall'esterno (solo con intervento dell'operatore);
- L'arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali attacchi distruttivi dei pazienti;
- Porte e serramenti devono essere robusti, che possano essere eventualmente chiusi a chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità;
- Finestre con meccanismi di chiusura di sicurezza;
- I coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili, o detersivi, devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori;
- E' opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura; il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- I vetri debbono essere antisfondamento;

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:

- protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali se vi è uso di farmaci)
- sicurezza degli impianti.

## 8. ORGANIZZAZIONE:

Organi inviati: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza territoriali

- cooperazione con tutte le risorse pubbliche e private e con le associazioni
- coordinamento con gli altri servizi per adolescenti dell'area socio-assistenziale e sanitaria

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:

- rapporti con servizi inviati
  - accoglienza
  - rapporti con la famiglia
  - dimissione
  - interruzioni
  - emergenze
  - modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
  - modalità di gestione di situazioni di emergenza
  - modalità di valutazione dell'andamento e degli esiti con formulazione di indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento
  - reperibilità del medico NPIA della struttura nelle ore di apertura della stessa
  - deve essere previsto un momento semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo
  - adozione di un Regolamento Interno del Centro, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra
  - nel progetto terapeutico, stilato dall'equipe allargata, andranno definite le modalità di inserimento, gli obiettivi, i tempi, la durata dell'intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, comune di residenza, NPIA territoriale
  - gli utenti (genitori o tutori e ospiti se maggiorenni) devono conoscere le modalità di funzionamento del centro (Regolamento Interno), condividere gli obiettivi del progetto terapeutico e sottoscrivere un " consenso informato "
- devono esistere i seguenti protocolli d'intesa:
- con i Servizi di NPIA territoriali (servizi del territorio all'interno del quale è collocata la struttura

semiresidenziale, servizi territoriali di NPIA invianti)

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il SERT
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di Base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze
- orari di apertura della struttura estremamente flessibili a secondo delle necessità. Le 40 ore settimanali devono essere intese come un range orario nel quale la struttura semiresidenziale deve poter collocare la propria attività, e non come un orario rigido e continuativo, che sarebbe disfunzionale alle esigenze del servizio e dei ragazzi.

#### 9. PERSONALE:

Equipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva in rete con le Unità Operative territoriali di NPIA;

massima stabilità del personale e basso turn over;

Neuropsichiatra Infantile: 6 ore settimanali;

Psicologo: 6 ore settimanali;

n.1 Responsabile della struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o assistente sociale);

n.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica o Educatori professionali, a copertura di tutte le ore di attività;

Infermieri: n.1 presente per tutte le ore di attività;

Operatori socio-sanitari: n.1 presente per tutte le ore di attività;

n. 1 Ausiliario sociosanitario addetto alle pulizie;

Personale dedicato al servizio trasporto ed al servizio mensa, qualora detti servizi non siano affidati all'esterno;

Esperti per le attività di laboratorio;

Nel caso di struttura articolata su due sedi da 10 posti, il personale di cui sopra deve essere equamente distribuito al 50% tra le due articolazioni;

Possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

Possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purché adeguatamente e preventivamente formati. Entrambi non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;

Piano della formazione degli operatori, sia all'avvio della struttura, sia permanente.

#### Art. 3

##### Determinazione del fabbisogno

1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrato:

e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza

Il fabbisogno viene determinato come segue:

##### ASL Bari

n. 3 strutture residenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area sud;

n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area ovest,



una nell'area sud;

#### ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Andria
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa

#### ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Brindisi
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

#### ASL Foggia

- n. 2 strutture residenziali allocate una nella città di Foggia, una nell'area sud a servizio delle ASL Foggia e BT
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una nell'area nord ed una nell'area sud

#### ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali allocate una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

#### ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Taranto
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranto e l'altra nell'area ovest della ASL

#### Art. 4

##### Verifiche e sanzioni

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, tecnologici e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
2. Le cause di decadenza dell'autorizzazione, oltre quelle di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dall'art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia dall'art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.

#### Art. 5

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 8/2004 e ss. mm. e ii. e al Regolamento Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii., e alla normativa nazionale vigente in materia.

#### Art. 6

##### Norma abrogativa

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento n. 9/2010 .

## **CAMPANIA**

**DGR 23.4.14, n. 107** - Approvazione catalogo dei servizi di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11. (BUR n. 28 del 28.4.14)

### **PRESENTAZIONE**

La Regione Campania con il presente documento completa il quadro normativo per ciò che concerne il sistema degli interventi e dei servizi sociali, definendone il Catalogo.

Il provvedimento è stato preceduto dal regolamento concernente il terzo settore, con il quale sono stati definiti il ruolo e le modalità di partecipazione dello stesso alla costruzione del sistema regionale del welfare.

Nel contesto del provvedimento, pertanto, sono stati definiti i servizi residenziali e semiresidenziali, nonché i servizi domiciliari, fra i quali il segretariato sociale.

Al riguardo si deve peraltro rimarcare che non è indicato nel catalogo il servizio sociale professionale, che, secondo l'art. 22 della Legge mn. 328/2000 deve essere considerato il primo livello essenziale dei LIVEAS; inoltre è superata l'endiade servizio sociale professionale segretariato sociale, che è propria della competenza professionale dell'Assistente sociale, come, a d esempio, già indicati fin dal 2004 dalla Regione e Abruzzo, in occasione della definizione e dei LIVEAS regionali.

Infatti viene attribuita la competenza a svolgere il semplice servizio di segretariato sociale, disaggregato dal servizio sociale professionale, anche agli psicologi, ai sociologi, agli educatori professionali.

Si ritiene infine che avrebbe dovuto essere evidenziato e definito il servizio sociale professionale, quale funzione obbligatoria dei Comuni e in stretta connessione con il segretariato sociale.

#### **Note**

#### **INTRODUZIONE NORMATIVA:**

La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 ("Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328") disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007.

Legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza") che ha modificato e integrato la legge regionale n. 11/2007;

Secondo il novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, la Regione disciplina, con regolamento di attuazione, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio;
- 2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge;
- 3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini;
- 4) prevedere strumenti di verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati;
- 5) garantire l'omogeneità territoriale;
- 6) garantire la qualità dell'offerta dei servizi;

Secondo il novellato articolo 14 della legge regionale n.11/2007, la Regione, con proprio regolamento, valorizza l'apporto dei Centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato;

Secondo il novellato articolo 45, della legge regionale n.11/2007 la Regione, con regolamento, definisce la composizione della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle elezioni.

Con deliberazione di Giunta n. 256 del 27/07/2013 è stata proposta una nuova disciplina regolamentare di attuazione delle novellate disposizioni legislative.

A seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2013, con successiva deliberazione di Giunta n. 27 del 07/02/2014 si è approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, apportando una modifica all'art. 30 co. 7 ;

Il regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto Regionale, con la sopra citata deliberazione, è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 07/04/2014.

L'art. 3, commi 2 e 3, del citato regolamento demanda la definizione dei requisiti specifici dei servizi ad un catalogo redatto sulla base del "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, e prevede che tale catalogo sia approvato con deliberazione della Giunta regionale.

E' stata effettuata ampia concertazione sul testo del Regolamento e sui requisiti dei servizi, che ha visto coinvolti gli Ambiti territoriali, le Province, le organizzazioni sindacali, il terzo settore nelle sue componenti rappresentative sia degli utenti che dei soggetti erogatori.

L'articolo 30 del regolamento in parola riferisce il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, decorrente dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione definitiva da parte degli interessati anche sulla scorta dei requisiti specifici dei servizi definiti dal catalogo da approvarsi con deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del medesimo regolamento.

#### **L'APPROVAZIONE DEL CATALOGO DEI SERVIZI**

Viene approvato il catalogo dei servizi previsto dall'art. 3 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 07/04/2014 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11", che viene allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

### **Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007**

#### **Sommario**

PREMESSA COMUNE ALLE SEZIONI A E B

#### **SEZIONE A - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**

NIDO E MICRO-NIDO D'INFANZIA

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE)

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

COMUNITA'DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA

CASA FAMIGLIA

COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE

COMUNITA' ALLOGGIO

GRUPPO APPARTAMENTOMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI

CASADI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE

CASA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI TRATTA E/O SFRUTTAMENTO

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

GRUPPO APPARTAMENTO

COMUNITA' ALLOGGIO

CASA ALBERGO

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

GRUPPO APPARTAMENTO

COMUNITA' ALLOGGIO

COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI  
 GRUPPO APPARTAMENTO  
 CASA ALLOGGIO

**SEZIONE B - SERVIZI TERRITORIALI E DOMICILIARI**

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA  
 PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE  
 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI  
 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE  
 TELESOCCORSO  
 CENTRI PER LE FAMIGLIE  
 SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE  
 LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALECENTRI ANTIVIOLENZA  
 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE  
 SEGRETARIATO SOCIALE  
 TELEFONIA SOCIALE  
 TRASPORTO SOCIALE  
 UNITA' MOBILE DI STRADA  
 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

**PREMESSA COMUNE ALLE SEZIONI A E B**

Vengono di seguito riportati alcuni elementi comuni, utili a specificare meglio quanto riportato nei diversi servizi.

**RUOLO DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO**

Il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall'ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa.

Il coordinatore deve garantire una presenza presso il servizio di almeno 12 ore settimanali,

salvo se diversamente specificato nei singoli servizi.

**DEFINIZIONE LIVELLI IN CUI SONO RAGGRUPPATE LE FIGURE PROFESSIONALI**

Figure professionali di I livello

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione

Campania o da altre Regioni, di titoli di qualifica/diploma rilasciati dal sistema scolastico nazionale, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l'accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria inferiore;

Figure professionali di II livello

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione

Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche

al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle

tematiche sociali, per l'accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo

della scuola secondaria superiore;

Figure professionali di III livello

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati dal sistema universitario nazionale, di titoli universitari rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa,

dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa;

Figure professionali di IV livello

Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione

Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche

al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, per l'accesso

ai quali sia previsto come requisito il possesso di un titolo di studio universitario.

Rispetto alle figure professionali, quando ne vengono riportate diverse per ogni livello, vuol

dire che devono essere tutte impiegate. Nel caso, invece, in cui è possibile scegliere una tra più figure, la cosa viene esplicitamente chiarita.

**Sezione A**

**Servizi residenziali e semiresidenziali**

*Sezione A Area di intervento*

*Servizi residenziali e semiresidenziali Responsabilità familiari e diritti dei minori*

**NIDO E MICRO-NIDO D'INFANZIA**

DESCRIZIONE

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli.

Tale tipologia di servizio può essere erogata presso strutture comunali o aziendali. Nei nidi

aziendali, attivati presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, una quota di posti superiore al 50% è destinata ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende.

ATTIVITA'

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo .....), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti - bambino; il micro-nido dai 6 ai

29 posti - bambino.

Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a

mq. 10 per minore.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere.

L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di figure professionali, la

dotazione organica del personale dei nidi si compone nel seguente modo:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

*Sezione A Area di intervento*

*Servizi residenziali e semiresidenziali Responsabilità familiari e diritti dei minori*

Figure professionali di III livello Laureato in scienze dell'educazione e della formazione

Educatore professionale

Assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a

1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per

bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

### **SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I**

#### **BAMBINI E LE FAMIGLIE)**

##### DESCRIZIONE

I servizi integrativi sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997).

Rientrano in questa tipologia:

~ lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi;

~ il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento.

La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e

non è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

##### ATTIVITA'

I servizi prevedono attività educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima flessibilità. Le attività devono

essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell'età, del tempo di permanenza all'interno del servizio.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Lo Spazio bambini e bambine deve essere organizzato ed attrezzato come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere

alle esigenze delle diverse età.

Esso deve possedere i seguenti requisiti:

- ~ una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
- ~ un vano di ingresso;
- ~ unità funzionali minime per ciascun gruppo omogeneo di bambini;
- ~ spazi comuni;
- ~ spazi a disposizione degli adulti, eventualmente da utilizzare per la preparazione della merenda e per il riposo dei bambini;
- ~ servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- ~ uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Il Centro per i bambini e le famiglie deve possedere i seguenti requisiti:

- ~ una superficie di almeno 6 mq. per minore nel caso di soli spazi interni, e di 10 mq. per minore, nel caso in cui il servizio disponga di eventuali spazi esterni;
- ~ un vano di ingresso;
- ~ zone comuni per le attività rivolte, congiuntamente, ai bambini e agli adulti;
- ~ zone distinte, di uso esclusivo degli adulti o dei bambini;
- ~ servizi igienici distinti per gli adulti e per i bambini, questi ultimi realizzati per favorire la loro autonomia e facilitare le operazioni del personale;
- ~ uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Il servizio può accogliere un massimo di 30 bambini.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Lo Spazio bambini prevede un tempo di frequenza di massimo 3 ore, di mattina oppure di

pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Lo Spazio bambini deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale

Figure professionali di IV livello

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a

1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per

bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

Il Centro per i bambini e le famiglie deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale

Laureato in scienze dell'educazione e della formazione

Figure professionali di IV livello

Il Centro per i bambini e le famiglie prevede un rapporto numerico tra figure professionali e

bambini di almeno di 1 a 15. Di tali figure, il 30% deve essere di II livello e il 70% di III livello.

## **CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE**

### DESCRIZIONE

Il Centro diurno polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali. Offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

### ATTIVITA'

Il centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino a 10 ore giornaliere.

Il Centro diurno polifunzionale è caratterizzato da una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività sportive, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, momenti di informazione, vacanze invernali ed estive, somministrazione pasti, in relazione agli orari

di apertura. Tutte le attività del Centro sono aperte al territorio.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 minori di età superiore ai 3 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune o Ambito Territoriale.

Il Centro diurno polifunzionale deve:

- garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fascia di età;
- essere dotato di servizi igienici distinti per maschi e femmine e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata al numero dei minori accolti;
- se si prevede la somministrazione di prodotti alimentari preparati in loco, essere dotato di cucina.

### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Le modalità di funzionamento del Centro sono, per quanto possibile, gestite in modo partecipativo con gli utenti. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dal soggetto gestore in relazione alle esigenze del contesto. Le attività realizzate devono essere svolte



in gruppi, preferibilmente aggregati per classi di età. Il Centro assicura la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- ~ progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
- ~ registro delle presenze giornaliere dei minori accolti;
- ~ registro del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- ~ quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra gli operatori.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Il Centro Diurno Polifunzionale deve prevedere la seguente dotazione organica: Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le attività, la presenza di almeno una figura professionale di II o III livello ogni 10 minori. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello. Tra le figure di III livello deve essere data priorità all'educatore professionale o al laureato in scienze dell'educazione/formazione.

#### **LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA**

##### DESCRIZIONE

La ludoteca per la prima infanzia, offre ai bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di

età, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di

animazione ed accompagnamento.

##### ATTIVITA'

Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e, che promuove e valorizza la funzione

educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

Si possono distinguere due tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e

obiettivi:

- ~ la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi; ludoteca semplice; ludoteca con laboratori);
- ~ la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca; in un centro di aggregazione; in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).

##### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Il servizio di ludoteca deve essere organizzato su una superficie di almeno 4 mq. per posto

minore. Gli spazi essenziali sono:

- ~ un vano di ingresso;
- ~ almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone distinte per singole attività laboratoriali;
- ~ servizi igienici distinti per il personale e per i bambini;
- ~ uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che

favoriscano la loro autonomia.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il servizio è destinato ai minori da 6 mesi a 3 anni.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo.

La ludoteca per la prima infanzia prevede un tempo di frequenza di massimo 4 ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La ludoteca per la prima infanzia deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello

a) Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

b) Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello Educatore professionale.

Laureato in scienze dell'educazione e della formazione.

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di 1 a 5 per la

fascia di età 6-18 mesi e di 1 a 8 per la fascia di età superiore.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

### **COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA**

#### DESCRIZIONE

Servizio residenziale finalizzato all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio- educativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela

temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte ad analizzare i bisogni dei minori ed all'avvio del piano d'intervento.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

La comunità di pronta e transitoria accoglienza deve:

- ~ essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- ~ essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;
- ~ essere dotata di due servizi igienici.

La comunità può essere autorizzata all'accoglienza di minori di età compresa tra 6 e 12 anni, oppure tra 12 e 18 anni. La ricettività massima è pari a 8 minori, preferibilmente omogenei per sesso. La Comunità può ospitare, anche in aggiunta alla ricettività massima

autorizzata, non più di un minore fratello di uno degli ospiti, appartenente ad una fascia d'età diversa da quella per la quale è stata autorizzata, e comunque non inferiore ai 4 anni. La permanenza nella comunità non può superare:

- a) i 15 giorni per i minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni;
- b) i 30 giorni per i minori di età superiore ai 12 anni.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

La comunità assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- ~ progetto educativo generale del servizio;
- ~ documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- ~ registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- ~ quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità di pronta e transitoria accoglienza deve prevedere la seguente dotazione organica:

**Coordinatore** In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

**Figure professionali di I livello**

**Figure professionali di II livello** Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

**Figure professionali di III livello** Educatore professionale oppure laureato in scienze dell'educazione/formazione oppure psicologo oppure assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 4 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). Di tali figure, l'80% deve essere di II livello e il 20% di III livello.

## **CASA FAMIGLIA**

### DESCRIZIONE

La casa famiglia costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

### ATTIVITA'

La casa famiglia assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Tale servizio assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento dei minori. Assicura, inoltre, la stesura di progetti educativi individualizzati, la gestione delle emergenze, la socializzazione e l'animazione. L'équipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Ricettività massima: 6 minori di età compresa tra 0 e 18 anni, più un posto per emergenza.

La ricettività massima è aumentata a 7 minori, più il posto per emergenza, solo in caso di eventuali figli a carico della coppia residente.

La casa famiglia può utilizzare il posto riservato all'emergenza, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) accoglienza di fratelli;
- b) superiore interesse del minore;
- c) impossibilità, in casi di emergenza, a collocare il minore altrove.

Nei casi di cui alle lettere b e c, la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la comunità di pronta e transitoria accoglienza e l'emergenza viene dichiarata

dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio.

Nei casi di cui alla lettera a, la durata della permanenza del minore è stabilita dal PEI.

La casa famiglia può ospitare minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

La casa famiglia deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;

~ essere dotata di una camera da letto per la coppia che assume funzioni genitoriali (può essere presente una culla per eventuali ospiti di età inferiore ai 2 anni, comunque compresa nella ricettività massima consentita);

~ essere dotata di due servizi igienici.

#### REQUISITI ORGANIZATIVI E FUNZIONALI

In questa tipologia di servizio le funzioni di accoglienza ed educative sono assicurate attraverso la presenza effettiva e permanente di una famiglia - preferibilmente con figli - o

almeno di due adulti di ambo i sessi, conviventi e legati da vincoli affettivi, che convivono

con i minori ed assumono responsabilità genitoriali. Uno dei componenti la coppia di riferimento, può esercitare un'attività lavorativa esterna. La casa famiglia assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

~ progetto educativo generale del servizio;

~ progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;

~ documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali

territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria eventuali provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;

~ registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;

~ quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Casa Famiglia deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coppia con responsabilità genitoriali

La coppia che assume responsabilità genitoriali possiede l'idoneità all'affido di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 30 aprile 2004, n. 644, convalidata con regolamento del Consiglio del 25/03/2005, n. 3.

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Durante le ore diurne deve essere assicurata la presenza di almeno un adulto ogni 3 minori presenti. In tale rapporto deve essere previsto l'impiego per 38 ore settimanali di un operatore di III livello.

#### **COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE**

##### DESCRIZIONE

La comunità educativa a dimensione familiare costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido.

##### ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai

bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

La comunità educativa a dimensione familiare deve:

- ~ essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- ~ essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale; in caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;
- ~ essere dotata di due servizi igienici.

La ricettività massima è di 6 minori, di età compresa tra i 4 ed i 13 anni. Anche in aggiunta

alla ricettività massima autorizzata, la comunità può accogliere non oltre un minore, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) accoglienza di fratelli;
- b) superiore interesse del minore;
- c) impossibilità, in casi di emergenza, a collocare il minore altrove.

Nei casi di cui alle lettere b e c, la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la comunità di pronta e transitoria accoglienza e l'emergenza viene dichiarata

dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio.

Nei casi di cui alla lettera a, la durata della permanenza del minore è stabilita dal PEI.

Lì dove il minore ha età inferiore ai 4 anni, il servizio deve assicurare la convivenza di uno

dei due educatori di riferimento.

La comunità educativa di tipo familiare può ospitare minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

La comunità ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare. Essa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La comunità assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- ~ progetto educativo generale del servizio;
- ~ progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
- ~ documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- ~ registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- ~ quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità Educativa a Dimensione Familiare deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 3 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). Di tali figure il 60% deve essere di II livello e il 40% di III livello.

## **COMUNITA' ALLOGGIO**

### DESCRIZIONE

La Comunità alloggio è un servizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento.

### ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e

tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affidamento o di adozione.

### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Massimo 8 minori, di età compresa tra 13 e i 18 anni, preferibilmente omogenei per sesso.

La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 21° anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. La comunità alloggio deve:

- essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale; in caso di camere da letto

con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (es. presenza di più fratelli/sorelle) è possibile prevedere il terzo letto, comunque compreso nella ricettività massima consentita;

~ essere dotata di due servizi igienici.

La comunità alloggio può ospitare minori sottoposti alle misure di cui al DPR 448/88 o minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

La Comunità alloggio assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

~ progetto educativo generale del servizio;

~ progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;

~ documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali

territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;

~ registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;

~ quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità Alloggio deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e

psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze

dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni 4 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). Di tali figure il 60% deve essere di II livello e il 40% di III livello.

#### **GRUPPO APPARTAMENTO**

##### DESCRIZIONE

Il gruppo appartamento è un servizio rivolto ai giovani che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

##### ATTIVITA'

Questa tipologia di servizio assicura interventi ed azioni volti a garantire il completamento



del percorso educativo per raggiungere l'autonomia e un definitivo inserimento nella società e un'assistenza finalizzata:

- ~ al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo;
- ~ alla realizzazione dei progetti educativi individuali.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Massimo 6 giovani di età superiore ai 17 anni e fino a 21 anni, omogenei per sesso. Il gruppo appartamento deve:

- ~ essere dotato di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- ~ essere dotato di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale;
- ~ essere dotato di due servizi igienici.

Il gruppo appartamento può ospitare minori diversamente abili nei limiti del quaranta per cento della ricettività massima.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti nel servizio, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo Appartamento deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività

Il servizio deve prevedere, nelle ore più significative della giornata, per un minimo di otto

ore giornaliere, la presenza di almeno un operatore (II o III livello). L'operatore deve essere presente anche nelle ore notturne, se occorre.

### **COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI**

#### DESCRIZIONE

Il servizio ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un

luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno

familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico.

#### ATTIVITA'

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico,

preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei piani individuali, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia.

La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Massimo 6 donne, con i loro bambini se presenti.

La comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini deve:

- ~ essere dotata di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;
- ~ essere dotata di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti. In caso di camere da letto con metratura pari ad almeno 18 mq, per motivate esigenze educative (nel caso venga ospitata una mamma con due bimbi) è possibile prevedere il terzo letto. Ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente;
- ~ essere dotata di due servizi igienici.

La comunità può accogliere anche gestanti e madri con bambini sottoposte alle misure di

cui al DPR 448/88.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Le attività quotidiane devono essere autogestite, sulla base di regole condivise, dalle donne ospiti del servizio. La comunità assicura la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- ~ progetto educativo generale del servizio;
- ~ progetto personalizzato e cartella personale, per ciascun ospite;
- ~ documentazione di ingresso per ciascun ospite con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, documenti amministrativi e anagrafici;
- ~ registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- ~ quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità di Accoglienza per gestanti Madri e bambini deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività Il servizio deve prevedere la presenza di almeno un operatore (II o III

livello) ogni sei bambini/e o ragazzi/e. Di tali figure, l'80% deve essere di II livello e il 20% di III livello.

### **CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE**

#### DESCRIZIONE

Le case di accoglienza per donne maltrattate sono luoghi protetti che offrono solidarietà e

residenza temporanea a donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale

o che l'abbiano subita.

Le strutture lavorano in stretta connessione con i centri antiviolenza, promuovendo interventi di rete con istituzioni, associazioni, organizzazioni pubbliche e private. Studiano

e sperimentano interventi di prevenzione contro ogni forma di violenza o abuso verso le donne, diffondendo l'educazione alla non violenza.

In situazioni di rischio particolarmente acuto, l'ospitalità è offerta in rifugi segreti.

Ambedue le tipologie sono autogestite dalle ospiti.

L'accesso alle strutture può avvenire direttamente attraverso il numero verde nazionale antiviolenza o tramite i centri antiviolenza, servizi sociali, servizi socio-sanitari, socioassistenziali territoriali.

#### ATTIVITA'

- ~ accoglienza ed ospitalità;
- ~ orientamento;
- ~ consulenza legale;
- ~ consulenza psicologica;
- ~ gruppi di auto-aiuto;
- ~ accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Le case di accoglienza per donne maltrattate debbono essere ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, ciò allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali. Esse sono organizzate

in appartamenti collocati in civili abitazioni e sono devono non devono presentare barriere

architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy in un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare.

Tali strutture residenziali devono essere adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni delle accolte e, in particolare, prevedere stanze singole, con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 9, o doppie, con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14. Devono, inoltre, garantire ad ogni donna la possibilità di dormire con il proprio bambino.

Le case devono essere dotate di almeno due servizi igienici, di un locale soggiornopranzo,

di una cucina, nonché di postazione telefonica accessibile per le ospiti.

Esse possono ospitare fino ad un massimo di 6 donne che abbiano superato la maggiore

età, con i loro bambini se presenti.

## REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dalle donne ospiti.

Ad esse deve, comunque, essere garantito l'accompagnamento nei percorsi di crescita individuali ed il sostegno nelle attività quotidiane.

La gestione delle case può essere affidata ad enti con comprovata esperienza e specifica

mission nel campo della violenza di genere.

## FIGURE PROFESSIONALI

Nella Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate devono operare donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere e devono essere previste le seguenti figure professionali:

Coordinatrice In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche di genere. Può essere individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere

Figure professionali di III livello Psicologa.

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari con competenze nel campo delle politiche di genere

Consulente legale

Per tale servizio, il coordinatore deve assicurare la presenza per almeno per 25 ore settimanali.

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o

III livello) ogni sei donne. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello.

Il personale deve garantire, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 24.

## **CASA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI TRATTA E/O SFRUTTAMENTO**

### DESCRIZIONE

Le case protette, nelle loro diverse tipologie (rifugio, fuga, ecc.), offrono un ambiente sicuro e protetto alle donne vittime di violenza fisica o psicofisica per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento sessuale, lavorativo o per accattonaggio.

Esse sono destinate ad un'immediata accoglienza in situazioni d'emergenza, dove prevale

il bisogno e l'esigenza di protezione e d'aiuto. Assicurano una permanenza di breve periodo ed offrono servizi ed interventi finalizzati all'immediato sostegno psicofisico.

Nelle case protette si prevedono, altresì, azioni mirate all'inserimento in strutture che offrano un supporto per periodi più lunghi, nelle quali sia possibile definire un progetto individuale di presa in carico.

ATTIVITA'

- ~ accoglienza ed ospitalità;
- ~ mediazione culturale;
- ~ prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- ~ consulenza psicologica;
- ~ consulenza legale;
- ~ gruppi di auto - aiuto;
- ~ interventi di sostegno per la soluzione delle criticità relative alla situazione d'emergenza, promuovendo l'autonomia e l'autogestione;
- ~ avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di emarginazione sociale o finalizzati al rientro nel paese di origine.

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dalle ospiti.

#### REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA'

Le case sono ubicate in zone protette e/o riservate e non possono essere inserite nella rete delle altre strutture destinate, comunque, a donne maltrattate.

Esse devono possedere i requisiti previsti per le civili abitazioni, nel rispetto della normativa vigente; non devono presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Tali strutture devono essere adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni delle accolte. Essere costituite da stanze singole, con uno spazio notte individuale di non meno

di mq. 9, o doppie, con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14, e devono garantire alle ospiti la possibilità di dormire con il proprio bambino.

Le strutture devono, inoltre, essere dotate di almeno due servizi igienici, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di postazione telefonica.

Possono ospitare fino ad un massimo di 6 donne che abbiano superato la maggiore età, con i loro bambini, se presenti.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Tali strutture operano a stretto contatto con le istituzioni del territorio coinvolte nelle attività

di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e tratta delle donne, nonché con gli sportelli di accoglienza e con i servizi di mediazione culturale.

La gestione può essere affidata a soggetti privati convenzionati, iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri

immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del Testo

Unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche.

L'accesso alle case può avvenire tramite i servizi sociali, il numero verde contro la tratta, le

forze dell'ordine, i progetti di assistenza e protezione previsti dall'art. 13 legge 228/03 e dell'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Nella Casa protetta per donne vittima di tratta e/o sfruttamento devono operare donne con

formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere, secondo il seguente quadro di profili professionali:

Coordinatrice In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche di genere. Può essere individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere

Figure professionali di III livello Psicologa.

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari con competenze nel campo delle politiche di genere

Consulente legale

Per tale servizio, il coordinatore deve assicurare la presenza per almeno per 25 ore settimanali.

Il servizio deve prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore (II o III livello) ogni sei donne. Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello.

Il personale deve garantire, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 24.

### **CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE**

#### DESCRIZIONE

Il Centro Sociale Polifunzionale è un servizio a ciclo semiresidenziale, per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli/le utenti e delle famiglie.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

#### ATTIVITA'

Il centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino a 10 ore giornaliere. Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/le ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza altre attività, quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore degli anziani; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico-ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuoaiuto.

#### RICETTIVITA'

Massimo 50 utenti

#### REQUISITI STRUTTURALI

Il centro sociale polifunzionale deve prevedere:

- ~ congrui spazi destinati alle attività;
- ~ una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, in caso di apertura oltre le 6 ore giornaliere;
- ~ autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti, in caso di svolgimento in sede dell'attività;
- ~ servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata al numero degli utenti;
- ~ un servizio igienico per il personale.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una casa albergo per anziani, una comunità tutelare per non autosufficienti, un centro sociale polifunzionale per disabili,

salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria.. In tal caso gli ambienti per

servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni

locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- ~ spazi destinati alle attività (equivalenti agli spazi multivalenti);
- ~ spazi destinati alla preparazione dei pasti (equivalenti alla cucina);
- ~ i servizi igienici.

Esso può altresì essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una comunità alloggio per persone anziane, alle condizioni specificate nei requisiti di tale servizio.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il centro sociale polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, caratterizzato da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali,

favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro. I giorni

e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte in gruppi di non più di 10 persone.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Il Centro sociale polifunzionale per anziani deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali

e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Con formazione specifica in servizi alberghieri, se presente il servizio di preparazione dei pasti

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere:

- ~ almeno una figura professionale di I livello ogni venticinque utenti;
- ~ almeno una figura professionale di II livello ogni dieci utenti.

Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono

effettuare almeno 38 ore settimanali.

### **GRUPPO APPARTAMENTO**

#### DESCRIZIONE

Servizio residenziale con un basso livello di protezione, con apporto di servizi e prestazioni

assistenziali su richiesta degli ospiti. Il Gruppo Appartamento è un servizio residenziale socio- assistenziale rivolto a persone ultrasessantacinquenni autonome e semi-autonome

che optano per una scelta di convivenza pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma. Il Gruppo Appartamento è prevalentemente autogestito dagli ospiti, che decidono per una soluzione di vita comunitaria, nel rispetto dell'indipendenza abitativa e dell'autonomia individuale.

#### ATTIVITA'

Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza domiciliare, socioassistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture a carattere comunitario.

Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

#### RICETTIVITA'

Massimo 7 posti.

#### REQUISITI STRUTTURALI

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai

bisogni degli/le ospiti. Ogni appartamento deve comprendere:

a. camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- ~ per la camera singola, a nove metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
- ~ per la camera doppia, a quattordici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte



per letto, un mobile armadio, uno tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

b. due locali per servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm.85;

c. una stanza soggiorno-pranzo. La dimensione della stanza deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;

d. la cucina. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico

di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali

di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione

di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia,

e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali

e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere la presenza di almeno una figura professionale di I livello durante le ore diurne.

### **COMUNITA' ALLOGGIO**

#### DESCRIZIONE

Servizio residenziale caratterizzata da media intensità assistenziale e medio livello di protezione per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è presente un centro sociale polifunzionale per persone anziane, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

#### ATTIVITA'

- ~ Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- ~ attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- ~ assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- ~ attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- ~ laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;
- ~ eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

#### RICETTIVITA'

Da 8 a 16 posti.

#### REQUISITI STRUTTURALI

##### *Alloggi*

Il servizio deve essere dotato di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- ~ per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici
- ~ per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o la vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di

una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso. Il servizio deve essere fornito di pavimenti antisdrucciolevoli, di interruttori elettrici visibili anche al buio e di idonei sistemi per l'orientamento, la guida e la sicurezza dei non vedenti.

#### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

Il servizio deve comprendere:

- ~ cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
  - ~ sala pranzo. Essa deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti del servizio;
  - ~ spazio multivalente. Il servizio deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti possono incontrarsi;
  - ~ ambulatorio. Locale per consultazioni e visite mediche periodiche;
  - ~ servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;
  - ~ spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;
  - ~ ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;
  - ~ corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
  - ~ scale. Esse devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso al servizio devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella. Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocato un centro sociale polifunzionale per persone anziane, che ospiti un numero di utenti non superiore a quello presente nella comunità.
- In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di garantire una capienza adeguata alla presenza di tutti gli ospiti:
- ~ cucina e dispensa;
  - ~ spazio multivalente;
  - ~ i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

Per quanto riguarda il personale, la necessità dello stesso per il centro sociale polifunzionale dovrà essere computata sul numero di ospiti che frequenta le sole attività diurne.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria

equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali

di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione

di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia,

e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali

e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello ogni otto persone e di un operatore di II livello ogni 16 persone, e, di notte, di un operatore di I livello ogni sedici persone. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

#### **CASA ALBERGO**

##### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a prevalente accoglienza alberghiera (ai sensi del DM. 308/01) caratterizzato da media/alta intensità assistenziale e medio/alto livello di protezione per persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome.

La casa albergo eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni, con ridotta autonomia ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse e che per loro scelta, per solitudine, per senilità o altri motivi, preferiscono avere servizi collettivi in grado di offrire garanzie di protezione nell'arco della giornata. La finalità della casa albergo è quella di garantire agli anziani ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

#### ATTIVITA'

- ~ Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- ~ attività di aiuto alle persone e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- ~ assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- ~ attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- ~ laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;
- ~ eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

#### RICETTIVITA'

Massimo 64 utenti divisi in moduli da massimo 16 posti letto.

#### REQUISITI STRUTTURALI

##### *Alloggi*

I moduli costituiscono più comunità autonome all'interno del servizio, con la presenza di almeno uno spazio dedicato ad attività di aggregazione per gli ospiti presenti in ciascun modulo. Il servizio deve essere dotato di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- ~ per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
- ~ per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Gli alloggi devono essere sufficientemente spaziosi da permettere all'anziano di scegliere di consumarvi i pasti, accudire le proprie faccende domestiche e di trascorrere il proprio tempo libero al suo interno. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale

servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da

consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della

camera da letto e dotato di un campanello di allarme di corrimano di sostegno all'altezza di

cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85. Ogni modulo, deve inoltre essere dotato di un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso.

#### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

Il servizio deve comprendere:

- ~ cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
  - ~ sala pranzo. Essa deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti del servizio.
  - ~ spazio multivalente. Il servizio deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti dei diversi moduli possono incontrarsi.
  - ~ ambulatorio. Locale per consultazioni e visite mediche periodiche.
  - ~ servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile
  - ~ spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia.
  - ~ ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili.
  - ~ corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
  - ~ scale. Esse devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano almeno su un lato. Eventuali gradini di accesso alla casa devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.
- Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una comunità tutelare per persone non autosufficienti, un centro sociale polifunzionale per

anziani, un centro sociale polifunzionale per disabili, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria.

In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora

la capienza di alcuni locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- ~ cucina e dispensa;
- ~ spazio multivalente;
- ~ ambulatorio;
- ~ palestra;
- ~ i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria

equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico

di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali

di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione

di un piano individuale di assistenza.

Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale,

di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Casa albergo per anziani deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello ogni otto persone e di un operatore di II livello ogni 16 persone, e, di notte, di un operatore di I livello ogni sedici persone. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali per un solo modulo. Per ogni modulo aggiuntivo, bisogna incrementare tale impegno di 22 ore.

## **CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE**

### **DESCRIZIONE**

Il Centro Sociale Polifunzionale è un servizio a ciclo semi-residenziale per disabili adulti e

minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

### **ATTIVITA'**

Il centro svolge le proprie attività per un minimo di 4 e fino a 10 ore giornaliere. Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/le ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro organizza altre attività quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore dei disabili; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico-ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo-aiuto. La frequenza per i minori in età scolare deve essere organizzata in maniera compatibile con l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

### **RICETTIVITA'**

Massimo 30 utenti

### **REQUISITI STRUTTURALI**

Il centro sociale polifunzionale deve prevedere:

- ~ congrui spazi destinati alle attività;
- ~ una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- ~ autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti, in caso di svolgimento in sede dell'attività;
- ~ servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata al numero degli utenti;
- ~ un servizio igienico per il personale.

Il centro può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una comunità tutelare per non autosufficienti, una casa albergo per anziani, un centro sociale polifunzionale per anziani, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria. In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette



strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni locali non consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- ~ spazi destinati alle attività (equivalenti agli spazi multivalenti);
- ~ spazi destinati alla preparazione dei pasti (equivalenti alla cucina);
- ~ i servizi igienici.

Esso può altresì essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una comunità alloggio per persone con disabilità, alle condizioni specificate nei requisiti di tale servizio.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Il centro sociale polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, caratterizzato da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti. È opportuno prevedere fasce temporali di attività diversificate per adulti e minori.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte in gruppi di non più di 10 persone.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Il Centro sociale polifunzionale per disabili deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socio assistenziali e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri, se presente il servizio di preparazione dei pasti.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere:

- ~ almeno una figura professionale di I livello ogni quindici utenti;
- ~ almeno una figura professionale di II livello ogni dieci utenti per le attività laboratoriali.

Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

#### **GRUPPO APPARTAMENTO**

##### DESCRIZIONE

Servizio residenziale con livello medio di protezione per disabili adulti autonomi e semiautonomi che, non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che optano per

una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma. In tale tipologia di servizio possono annoverarsi anche le strutture per il “dopo di noi” a dimensione familiare, finalizzate a garantire assistenza alle persone con grave disabilità che rimangono prive del supporto familiare (art. 80 L. 388/2000 e D.M. 470/2011).

#### ATTIVITA'

Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza domiciliare, socioassistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture a carattere comunitario.

Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

#### RICETTIVITA'

Massimo 7 posti.

#### REQUISITI STRUTTURALI

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/le ospiti. Ogni appartamento deve comprendere:

a. camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere

inferiore:

~ per la camera singola, a nove metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;

~ per la camera doppia, a quattordici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, uno tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

b. due locali per servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm.85;

c. una stanza soggiorno-pranzo. La dimensione della stanza deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;

d. la cucina. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale. L'equipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico

di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo appartamento per disabili deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali

e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere la presenza di almeno una figura professionale di I livello durante le ore diurne.

#### **COMUNITA' ALLOGGIO**

##### DESCRIZIONE

Servizio residenziale con livello medio di protezione per disabili adulti autonomi e semiautonomi che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che in situazione

favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è presente un centro sociale polifunzionale per persone con disabilità, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

##### ATTIVITA'

- ~ Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
- ~ attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- ~ assistenza tutelare e di segretariato sociale;
- ~ attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello

possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative

e dei processi decisionali;

- ~ laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;
- ~ eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

RICETTIVITA'

Da 8 a 16 posti.

REQUISITI STRUTTURALI

*Alloggi*

La comunità deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- ~ per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
- ~ per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o la vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso. La comunità deve essere fornita di pavimenti antisdrucciolevoli, di interruttori elettrici visibili anche al buio e di idonei sistemi per l'orientamento, la guida e la sicurezza dei non vedenti.

*Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

La comunità deve comprendere:

- ~ cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
- ~ sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati.

La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;

- ~ spazio multivalente. La comunità deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti possono incontrarsi;

- ~ ambulatorio: locale per consultazioni e visite mediche periodiche;
  - ~ servizi igienici: almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;
  - ~ spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;
  - ~ ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;
  - ~ corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
  - ~ scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla comunità devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.
- Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocato un centro sociale polifunzionale per persone con disabilità, che ospiti un numero di utenti non superiore a quello presente nella comunità, comunque nel rispetto del numero complessivo massimo di 30 utenti.
- In tal caso gli ambienti per servizi collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di garantire una capienza adeguata alla compresenza di tutti gli ospiti:
- ~ cucina e dispensa;
  - ~ spazio multivalente;
  - ~ i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.
- Per quanto riguarda il personale, la necessità dello stesso per il centro sociale polifunzionale dovrà essere computata sul numero di ospiti che frequenta le sole attività diurne.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Ai fini dell'ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria équipe professionale. L'équipe professionale, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell'indagine socio-ambientale, infine attraverso l'utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali

di valutazione adottati dalla Regione Campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall'equipe professionale, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità alloggio per disabili deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali

e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello ogni otto persone e di un operatore di II livello ogni 16 persone, e, di notte, di un operatore di I livello ogni sedici persone. Per quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali.

### **COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

#### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a carattere comunitario caratterizzata da alta intensità assistenziale, alto livello di protezione e basso livello di assistenza sanitaria. La Comunità tutelare per non autosufficienti eroga servizi a persone adulte ed anziane, non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse,

ma che richiedono un alto grado di assistenza tutelare, con interventi prevalentemente di tipo socio-assistenziale che facilitano il recupero dell'autonomia psicofisica. La comunità è

collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell'Ambito, comprendenti, tra gli altri, l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui sono presenti altri servizi, secondo quanto riportato nella sezione sui requisiti strutturali.

#### ATTIVITA'

~ Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;

- ~ assistenza tutelare diurna e di segretariato sociale;
- ~ assistenza notturna;
- ~ attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- ~ attività socializzanti laboratoriali e ricreative;
- ~ prestazioni infermieristiche.

In funzione dei progetti personalizzati di assistenza definiti per gli ospiti del servizio saranno erogate a cura delle ASL le prestazioni sanitarie (Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico - generiche - prestazioni infermieristiche e di somministrazione farmaci) costitutive dei livelli essenziali di assistenza programmata a domicilio ADI e ADP (DPCM 29.11.2001). Tali prestazioni sono equiparabili a quelle erogabili a domicilio nel rispetto del modello organizzativo del servizio sanitario regionale.

#### RICETTIVITA'

Massimo 64 utenti divisi in moduli da massimo 16 posti letto.

#### REQUISITI STRUTTURALI

##### *Alloggi*

I moduli costituiscono più comunità autonome all'interno del servizio, con la presenza di almeno uno spazio dedicato ad attività di aggregazione per gli ospiti presenti in ciascun modulo. La comunità deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. La superficie

minima delle camere da letto non deve essere inferiore:

- ~ per la camera singola, a undici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;
- ~ per la camera doppia, a sedici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Gli alloggi devono essere sufficientemente spaziosi da permettere all'ospite di scegliere di consumarvi i pasti, accudire le proprie faccende domestiche e di trascorrere il proprio tempo libero al suo interno. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale

servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet o in alternativa una doccetta flessibile a parete, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da

consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della

camera da letto e dotato di un campanello di allarme di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm.85. Ogni modulo deve, inoltre, essere dotato di un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno con bagno annesso. La comunità deve essere fornita di pavimenti antiscivolo, di interruttori elettrici visibili anche al buio e di idonei sistemi per l'orientamento, la guida e la sicurezza dei non vedenti.

### *Ambienti per Servizi Collettivi comuni a tutti i moduli*

La comunità deve comprendere:

- ~ cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali del servizio. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;
- ~ sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati.

La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/le ospiti del servizio;

- ~ spazio multivalente. La comunità deve prevedere uno o più locali destinati alle attività giornaliere e ricreative, in cui tutti gli ospiti dei diversi moduli possono incontrarsi;
- ~ ambulatorio: locale per consultazioni e visite mediche periodiche;
- ~ palestra. Destinata all'esercizio fisico, deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria. In uno spazio attiguo, deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico;
- ~ servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli ambienti per servizi collettivi, di cui almeno uno, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, che deve essere allo stesso livello delle altre camere, dotato di un campanello di allarme, di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento e deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;
- ~ spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;
- ~ ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;
- ~ corridoi. I corridoi devono avere larghezza minima di 1,40 m., o, in alternativa, larghezza minima di 1 m. con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote (art. 8.1.9 del DM 236/89). I corridoi non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;
- ~ scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla comunità devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

Il servizio può essere ubicato nella medesima unità abitativa in cui è collocata una RSA

socio-sanitaria, un centro diurno socio-sanitario, una casa albergo per anziani, un centro

sociale polifunzionale per anziani, un centro sociale polifunzionale per disabili, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa sanitaria.. In tal caso gli ambienti per servizi

collettivi che possono essere condivisi tra le suddette strutture sono i seguenti, ferma restando la necessità di organizzare turni di attività qualora la capienza di alcuni locali non

consenta la compresenza di tutti gli ospiti:

- ~ cucina e dispensa;
- ~ spazio multivalente;
- ~ ambulatorio;
- ~ palestra;



~ i servizi igienici ulteriori rispetto ai due previsti come standard minimo.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

L'ammissione al servizio avviene attraverso la richiesta dei soggetti interessati che presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale. Il responsabile del servizio attiverà,

contattando il MMG e l'assistente sociale, il percorso per la valutazione multidimensionale

del bisogno (UVM) definita in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI).

L'Unità di Valutazione Integrata definisce la natura del bisogno, l'intensità e la durata delle prestazioni necessarie e fissa tempi e modalità di valutazione dei risultati e, in base a ciò,

predispone il progetto personalizzato. Nei progetti personalizzati viene identificata l'intensità assistenziale in funzione della natura e della complessità del bisogno.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La Comunità tutelare per persone non autosufficienti deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello

a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona

b) operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello Infermieri e fisioterapisti.

Figure professionali di IV livello

Altro Figure professionali con formazione specifica in servizi alberghieri.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Nel servizio deve essere osservata una presenza che garantisca, di giorno, il rapporto di un operatore di I livello lettera a) ogni sedici persone, di un operatore di I livello lettera b) ogni sedici persone e di un operatore di II livello ogni sedici persone, e, di notte, di un operatore di I livello lettera b) ogni sedici persone. Le figure professionali di III livello devono osservare una presenza presso il servizio per un numero di 12 ore settimanali. Per

quanto riguarda le figure con formazione specifica in servizi alberghieri, esse devono effettuare almeno 38 ore settimanali per un solo modulo. Per ogni modulo aggiuntivo, bisogna incrementare tale impegno di 22 ore.

### **GRUPPO APPARTAMENTO**

#### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a carattere familiare con basso livello di protezione per persone adulte con disagio psichico stabilizzate e uscite dal circuito terapeutico-riabilitativo psichiatrico, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che optano per una scelta di convivenza nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

Il gruppo appartamento è un servizio a carattere temporaneo o permanente, gestito in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale ed i servizi del DSM (oppure: affiancato dai servizi sociali che operano in stretta collaborazione

con i servizi del DSM), rivolto a persone con disturbi psichici che dimostrano alla conclusione di un percorso riabilitativo l'acquisizione di buone capacità di autonomia, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

#### ATTIVITA'

Attività spontanee e non strutturate.

L'equipe della Comunità svolge:

- azione di affiancamento dell'utente nel suo percorso di orientamento verso una buona gestione del tempo libero;

- attività ricreative, sportive e di inclusione attiva, naturalmente tenendo conto delle attitudini e delle inclinazioni naturali dell'ospite.

Eventuali prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socio-riabilitative che si configurano come

interventi di assistenza domiciliare.

Il servizio è destinatario, altresì, di prestazioni socio-assistenziali erogate attraverso la presenza di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Il Gruppo Appartamento è un contesto autogestito nel quale gli ospiti, con l'aiuto degli operatori, curano i propri spazi di vita personali e collettivi, preparando i pasti, facendo la spesa, curando la manutenzione etc. Il clima e l'atmosfera sono quelli di una vera casa, un

luogo di vita in cui si evita qualunque medicalizzazione degli spazi, degli arredi e delle relazioni. Vengono promosse attività sociali che coinvolgano il territorio, al fine di consentire ai propri ospiti di attivare/riattivare competenze relazionali e sociali e favorire il

processo di inclusione socio-lavorativo.

#### RICETTIVITA'

Massimo 7 utenti.

#### REQUISITI STRUTTURALI

Il Gruppo Appartamento è un servizio a "bassa intensità assistenziale" organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni.

L'alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.

Il gruppo appartamento deve:

- essere dotato di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo;

- essere dotato di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima

- 14 mq) per gli ospiti;

- essere dotata di almeno due servizi igienici.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale (rete dei servizi territoriali).

Ai fini dell'ammissione al servizio e per la predisposizione di adeguato piano individuale di

intervento, il responsabile del servizio attiva, contattando il medico referente del DSM e l'assistente sociale del servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale, il percorso per la valutazione del bisogno, definendo la natura del bisogno, l'intensità e la durata delle

prestazioni necessarie, fissa tempi e modalità di valutazione dei risultati e, in base a ciò, predispone il progetto personalizzato. Nei progetti personalizzati viene identificata l'intensità assistenziale in funzione del livello di autonomia, della natura e della complessità del bisogno.

In funzione del livello di autonomia della persona e dei suoi bisogni assistenziali, è programmata la presenza di figure professionali.

#### FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo appartamento per persone adulte con disagio psichico deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socio assistenziali e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello Educatore professionale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

In relazione alle figure professionali di I livello, deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 38 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di II e III livello, deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 19 ore settimanali.

#### **CASA ALLOGGIO**

##### DESCRIZIONE

Servizio residenziale a carattere familiare con medio livello di protezione per persone adulte con disagio psichico che presentano un grado di autonomia medio ed abilità psicosociali sufficientemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

La casa alloggio offre alle persone con disturbo psichiatrico una soluzione abitativa protetta (assistenza continua sociale) nell'ambito di un percorso terapeutico in via di completamento e da realizzare in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale dell'Ambito territoriale ed i servizi del DSM.

E' un servizio dimensionato sul modello 'casa', capace di garantire agli ospiti spazi privati

che valorizzano al massimo la dimensione soggettiva ed interpersonale al fine di far raggiungere livelli maggiori di autonomia in relazione alla riacquisizione di abilità individuali

e capacità relazionali.

La Casa assicura una continuità di servizio 24 ore su 24 ore per 365 giorni l'anno, con la

presenza di operatori sociali a ciclo continuo e di operatori sanitari per fasce orarie.

#### ATTIVITA'

~ Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;

- ~ attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;
- ~ attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- ~ laboratori abilitativi, ricreativi, espressivi e di inclusione socio-lavorativa;
- ~ prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale, che si configurano come interventi di assistenza domiciliare.

#### RICETTIVITA'

Da 6 a 10 posti massimi.

#### REQUISITI STRUTTURALI

La Casa Alloggio è un servizio a "bassa intensità assistenziale" organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni.

La casa deve essere dotata:

- ~ di camere da letto singole (superficie minima 9 mq) o doppie (superficie minima 14 mq) per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale;
- ~ di un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno;
- ~ di almeno tre servizi igienici, di cui uno riservato al personale;
- ~ di cucina e di locali per il soggiorno/pranzo. L'attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi; deve altresì essere dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie. La dimensione della sala pranzo/soggiorno deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli ospiti della casa.
- ~ di uno spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia.

#### REQUISITI DI ACCESSO, ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale.

Ai fini dell'ammissione al servizio e per la predisposizione di adeguato piano individuale di

intervento, il responsabile della casa attiverà, contattando il medico referente del DSM e l'assistente sociale del servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale, il percorso per la valutazione multidimensionale del bisogno (UVM) definita in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI). L'Unità di Valutazione Integrata effettuerà una valutazione globale della situazione del soggetto richiedente e del suo livello di autonomia, definendo

la natura del bisogno, l'intensità e la durata delle prestazioni necessarie, fissa tempi e modalità di valutazione dei risultati e, in base a ciò, predispose il progetto personalizzato. Nei progetti personalizzati viene identificata l'intensità assistenziale in funzione del livello

di autonomia, della natura e della complessità del bisogno nonché l'attribuzione dei relativi

costi alle parti di rispettiva competenza del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali

(Azienda Sanitaria Locale/Ambito territoriale) di cui al DPCM 29.11.2001.

#### FIGURE PROFESSIONALI

La casa alloggio per persone adulte con disagio psichico deve prevedere la seguente dotazione organica:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello

a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona

b) operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

a) Infermieri.

b) Tecnici della riabilitazione (educatori e/o tecnici della riabilitazione psichiatrica) in numero variabile in relazione al numero degli utenti ed ai progetti personalizzati di assistenza definiti per gli ospiti del servizio.

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

In relazione alle figure professionali di I livello, lettera a), deve essere osservata una presenza nel servizio per un numero di 76 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di I livello, lettera b) (OSS), deve essere osservata

una presenza nel servizio per un numero di 76 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di II e III livello, lettera b), deve essere osservata una

presenza nel servizio per un numero di 38 ore settimanali.

In relazione alla figura professionale di III livello lettera a), deve essere osservata una

presenza nel servizio per un numero di 12 ore settimanali.

In relazione alle figure professionali di I, II e III livello lettera b) deve essere osservata una

presenza nel servizio che garantisca il rapporto di almeno un operatore ogni dieci persone.

Per tale servizio, il coordinatore deve effettuare 9 ore settimanali.

## Sezione B

### Servizi territoriali e domiciliari

#### **SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

##### TIPOLOGIA

Il servizio prevede un sostegno socio-educativo a persone con disabilità, diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue individuali. Il servizio deve mirare a

garantire la continuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati ed

integrati con altri servizi territoriali. Tale servizio non riguarda né può sostituire la funzione didattica, che la legge affida alle istituzioni scolastiche attraverso l'impiego degli insegnanti di sostegno, né l'assistenza materiale o di base, che viene svolta sempre dalle istituzioni scolastiche.

#### PRESTAZIONI

Le prestazioni sono rivolte a soggetti disabili frequentanti gli istituti scolastici e prevedono una serie di attività finalizzate a favorire l'autonomia personale degli alunni allo scopo di

evitare rischi di isolamento o di emarginazione.

In particolare, le attività previste dal servizio sono:

- ~ attività di supporto socio educativo;
- ~ attività di trasporto scolastico;
- ~ attività finalizzate all'acquisto/dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici specialistici.

#### ORGANIZZAZIONE

Nell'ambito dei Gruppi di Lavoro previsti dalla L. 104/92 e dalla successiva normativa, vengono prese in considerazione le abilità e le difficoltà dell'alunno disabile, al fine di addivenire alla formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), nel quale sono specificate anche le eventuali necessità di assistenza specialistica, da richiedere agli enti locali. E' opportuno che tali richieste avvengano nell'ambito degli accordi di programma territoriali previsti dall'art. 13 della L. 104/92, in modo da migliorare la programmazione coordinata degli interventi.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona

b) operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative

e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro

### **PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE**

#### TIPOLOGIA

I PTRI sostenuti da Budget di Salute sono una modalità di erogazione di prestazioni sociosanitarie nel macro- livello "Assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare" per i micro-livelli: a) Assistenza programmata a domicilio b) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie c) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie d) Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali così come disciplinati dall'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.

1.e dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 7 del 16 aprile 2012, nelle modalità operative indicate dalla DGR 483 del 21/09/2012.

#### PRESTAZIONI

- ~ promuovere effettivi percorsi abilitativi individuali nelle aree (corrispondenti al tempo stesso ai principali determinanti sociali della salute e a diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti): apprendimento/socialità/affettività, formazione/lavoro;
- ~ interventi di inclusione sociale per cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente (malattie croniche e/o cronico degenerative e disabilità sociale) o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la prognosi che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla inscindibilità degli interventi sanitari e sociali, a partenza da bisogni con prevalenza sanitaria ad espressività sociale;
- ~ interventi di inclusione sociale valutati, gestiti e monitorati in maniera integrata e concordata tra operatori sanitari, sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, mediante le Unità di Valutazione Integrate, ovvero attraverso l'intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie, per quanto concerne i metodi e le opportunità di cura e riabilitazione.

#### ORGANIZZAZIONE

Possono svolgersi anche in abitazioni, messe a disposizione dai soggetti cogestori per i gruppi di convivenza, in possesso di certificato di idoneità abitativa nel rispetto del numero di ospiti in esso indicato e comunque non superiore alle sei unità, nelle modalità indicate con DGR n. 483/2012.

#### PERSONALE

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, esperti in economia sociale, esperti giuridici, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali

Figure professionali di I livello

) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona

b) operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello

Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

### **ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI**

#### TIPOLOGIA

Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata e

secondo progetti personalizzati di intervento. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione Integrata.

#### PRESTAZIONI

Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno. Esso è rivolto prevalentemente a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. Il servizio può comprendere prestazioni, quali:

- ~ aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- ~ infermieristiche;
- ~ riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico;
- ~ sostegno alla mobilità personale.

#### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, prevedendo la presenza del servizio per ognuno degli ambiti territoriali.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello Operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

### **ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE**

#### TIPOLOGIA

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione. Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale articolate per aree di bisogno: assistenza domiciliare socio educativa per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani.

#### PRESTAZIONI

Sono prestazioni di assistenza domiciliare:

- ~ aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- ~ sostegno alla funzione educativa genitoriale;
- ~ sostegno alla mobilità personale;
- ~ prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.

Le attività di assistenza consistono in:

- ~ aiuto per l'igiene e la cura della persona;
- ~ aiuto per la pulizia della casa;
- ~ lavaggio e cambio della biancheria;
- ~ preparazione dei pasti;
- ~ aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici;
- ~ sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia;



- ~ attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali;
- ~ tutoraggio educativo;
- ~ attività di sostegno psicologico.

#### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, prevedendo la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socioassistenziali

e di assistenza alla persona

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

#### **TELESOCCORSO**

##### TIPOLOGIA

Il servizio di Telesoccorso ha per finalità quella di garantire risposte immediate ai cittadini che vivono in contesti isolati, sono soli e che, per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e bisogno.

Attraverso un apposito apparecchio, in caso di necessità, l'utente invia un segnale di allarme alla centrale che, ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l'intervento di soccorso.

##### PRESTAZIONI

- ~ Attività di sostegno e ascolto;
- ~ controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
- ~ impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata;
- ~ dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
- ~ presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;
- ~ accesso dell'utente al servizio di telesoccorso presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell'ambito.

#### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di telesoccorso svolge attività di sorveglianza telematica e pronto intervento 24

ore su 24, in forma integrata con gli altri interventi.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello  
 Figure professionali di III livello  
 Figure professionali di IV livello  
 Altro

Operatori opportunamente formati per la gestione del servizio.

### **CENTRI PER LE FAMIGLIE**

#### TIPOLOGIA

Il centro per le famiglie, in una logica di rete, interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, e ogni singolo

componente in ogni fase del ciclo di vita. Nel centro sono organizzate attività di sostegno

alla genitorialità, finalizzate a facilitare la formazione di un'identità genitoriale, a una scelta

consapevole e responsabile della maternità e della paternità, a stimolare la capacità di organizzazione e l'autonomia di ognuno, nonché all'elaborazione e alla conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.

#### PRESTAZIONI

Sono prestazioni del Centro:

- ~ orientamento e informazione per genitori;
- ~ counseling a genitori, coppie, minori e adolescenti e organizzazione d'incontri tematici di approfondimento con esperti;
- ~ organizzazione e gestione di gruppi d'ascolto;
- ~ corsi di supporto alla genitorialità e di preparazione alla nascita e alla fase post-parto in integrazione con i Consultori familiari;
- ~ attività di prevenzione e azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico,
- ~ organizzazione e gestione di servizi di auto-mutuo aiuto tra famiglie;
- ~ promozione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione.

#### ORGANIZZAZIONE

Il Centro è ubicato in una struttura facilmente raggiungibile e di ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste. Esso deve essere dotato di linea telefonica abilitata, postazione personal computer, spazio amministrativo.

Nel centro opera un'equipe multidisciplinare composta da almeno 2 professionisti che, secondo le rispettive competenze, assume un ruolo di regia, con il compito di coordinare e

coadiuvare le attività, che sono svolte con il protagonismo attivo delle famiglie.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello Psicologo, assistente sociale, educatore professionale,

laureato in scienze dell'educazione e della formazione.

Figure professionali di IV livello

Mediatore familiare

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

### **SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE**

#### TIPOLOGIA

Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto nella relazione genitori-figli.

Essa, inoltre, promuove l'autonomia decisionale delle parti e facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l'obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti.

#### PRESTAZIONI

Sono prestazioni del servizio:

- ~ attività di raccolta e filtro della domanda;
- ~ incontri di pre-mediazione e di mediazione;
- ~ organizzazione di incontri o percorsi di informazione sulla gestione dei conflitti;
- ~ percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori;
- ~ promozione della "cultura" della mediazione.

#### ORGANIZZAZIONE

La mediazione familiare costituisce un "luogo neutro", quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione della relazione. La mediazione familiare utilizza

gli strumenti dell'ascolto, dell'empatia, dell'accoglienza dei bisogni delle parti.

Il servizio è

ubicato in una struttura facilmente raggiungibile e di ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste. Esso deve essere dotato di linea telefonica abilitata, postazione personal computer, spazio amministrativo.

I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.) e sono tenuti al segreto professionale.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Mediatori familiari.

Altro

### **LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

#### TIPOLOGIA

Il servizio di Educativa Territoriale è una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo.

Il servizio di Educativa Territoriale predispone un programma dell'offerta attiva attraverso l'elaborazione di un piano educativo di gruppo che definisce le attività dei gruppi e di ogni

ragazzo che vi è inserito nell'ambito della complessiva offerta socio-educativa.

Per i ragazzi che richiedono interventi più articolati e mirati e una presa in carico integrata

viene predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Le funzioni essenziali e gli obiettivi del servizio di Educativa Territoriale possono riassumersi schematicamente nel modo seguente:

- ~ sostenere il ragazzo nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo quindi a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in autonomia;
- ~ valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del ragazzo all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;
- ~ sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- ~ costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
- ~ promuovere le capacità progettuali del ragazzo e della famiglia.

### PRESTAZIONI

Il servizio di Educativa Territoriale prevede la realizzazione di attività specifiche secondo la

tipologia di seguito riportata:

#### *Interventi educativi di gruppo*

Nell'ambito del servizio di Educativa Territoriale vengono individuate le modalità più idonee

per la strutturazione di uno spazio-tempo dedicato ad offrire ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di stare in gruppo con altri della stessa fascia di età;

#### *Attività di sostegno scolastico*

Nello spazio studio i ragazzi vengono aiutati ad acquisire un più adeguato metodo di studio e a migliorare il proprio adattamento all'ambiente normativo e relazione della scuola.

Nelle attività di sostegno scolastico il rapporto tra operatori e ragazzi deve essere tale da rendere possibile attività di sostegno individuale adeguato alle specifiche necessità di ciascuno. In via generale tale rapporto dovrebbe essere al massimo di 1 operatore ogni 5 ragazzi, ma può essere modificato nel caso siano presenti situazioni di particolare difficoltà o disagio.

#### *Laboratori (musica, manualità, teatro, informatica, espressività, ....)*

Le attività laboratoriali sono rivolte a stimolare e sviluppare alcune particolari forme espressive dei ragazzi che attraverso la manualità, la musica, il teatro acquisiscono maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Per la realizzazione delle attività laboratoriali sarà necessario prevedere l'impiego di operatori in possesso di adeguate competenze e abilità specifiche, avere a disposizione spazi adeguati allo svolgimento delle stesse e garantire un equilibrato rapporto operatori - ragazzi.

#### *Attività sportive*

Lo sport dentro il servizio di Educativa Territoriale assume una valenza educativa perché

consente ai ragazzi una crescita psicofisica equilibrata.

#### *Uscite esterne e campi estivi*

Le visite guidate, le escursioni, gli incontri e gli scambi con altri rappresentano uno strumento trasversale ai diversi moduli di attività che servono a favorire la conoscenza di nuove realtà e l'incontro e il confronto con persone ed esperienze diverse.

Nell'ambito del programma annuale delle attività deve essere prevista l'organizzazione di campi estivi di tipo residenziale o semi-residenziale.

#### *Iniziativa di animazione territoriale*

Il servizio di Educativa Territoriale si propone come presenza significativa nel territorio di

riferimento e individua forme e modalità per interagire con la comunità locale, attraverso

iniziative che siano da stimolo per la promozione e lo sviluppo di comunità.

#### ORGANIZZAZIONE

Il Servizio di Educativa Territoriale accoglie bambini ed adolescenti di età compresa tra gli

6 ed i 16 anni.

Il servizio di Educativa Territoriale garantisce la realizzazione di attività dal lunedì al venerdì in orario extrascolastico per almeno tre ore giornaliere; si possono prevedere attività straordinarie nei giorni di sabato e domenica.

La sede principale delle attività deve essere facilmente riconoscibile e raggiungibile e deve

avere:

- ~ spazi idonei ad ospitare le attività previste per i ragazzi;
- ~ almeno uno spazio separato per le attività di back office adeguatamente attrezzato con computer, fax, telefono, collegamento internet;
- ~ 1 bagno per ogni dieci minori (presenti contemporaneamente). Di questi almeno 1 per disabili;
- ~ 1 bagno per gli operatori.

Per la realizzazione di alcuni dei moduli di attività previsti, i Laboratori di Educativa Territoriale potranno usufruire di spazi esterni alla sede principale (palestre, laboratori, teatri, sale video,...) eventualmente messi a disposizione da altri enti/organizzazioni del territorio.

#### PERSONALE

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello a) Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

b) Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Figure professionali di III livello Educatore professionale *oppure* laureato in scienze dell'educazione/formazione *oppure* psicologo *oppure* assistente sociale

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio prevede la presenza;

di almeno una figura professionale di II o III livello ogni 8 minori contemporaneamente presenti.

Di tali figure, il 70% deve essere di II livello e il 30% di III livello. Tra le figure di III livello deve essere data priorità all'educatore professionale o al laureato in scienze dell'educazione/formazione.

## **CENTRI ANTIVIOLENZA**

### **TIPOLOGIA**

I centri antiviolenza sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza.

### **PRESTAZIONI**

- ~ accoglienza telefonica;
- ~ accoglienza personale;
- ~ consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- ~ assistenza e consulenza legale;
- ~ orientamento e accompagnamento al lavoro;
- ~ formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
- ~ iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
- ~ coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
- ~ raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;
- ~ diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.

### **ORGANIZZAZIONE**

I centri svolgono attività di consulenza psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, raccolta ed elaborazione dati, orientamento ed accompagnamento al lavoro, raccolta materiale bibliografico e documentario sui temi della violenza. Devono essere in regola con la normativa regionale e comunale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Collaborano con i servizi socio-sanitari, le forze dell'ordine, i pronto soccorsi ed altri enti sensibili al tema operanti sul territorio.

La gestione dei Centri può essere affidata ad organizzazioni con comprovata esperienza

nel campo del contrasto alla violenza di genere e di supporto alle vittime.

### **PERSONALE**

Nel Centro antiviolenza operano le seguenti figure professionali:

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno due anni nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso. Può essere individuato anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello Educatrice professionale

Assistente sociale

Sociologa

Psicologa

Figure professionali di IV livello

Altro Operatrice di back office

Operatrice di sportello addetta alla prima accoglienza

Esperti professionisti a chiamata, nel campo giuridico e/o amministrativo

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

Il servizio deve prevedere, personale, nelle ore diurne, in numero congruo rispetto alle ospiti del servizio.

Va garantita, in ogni caso, la reperibilità 24 ore su 24.

## **SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE**

### **TIPOLOGIA**

Il servizio di mediazione culturale affronta in modo sistemico la complessità e la multidimensionalità del fenomeno immigrazione e dei relativi processi di integrazione, promuovendo pari opportunità di accesso al sistema di tutela e garanzia dei diritti di cittadinanza, attraverso azioni positive volte a colmare la situazione di svantaggio della popolazione immigrata. Esso favorisce, altresì, la comunicazione tra cittadini immigrati e società di accoglienza.

### **PRESTAZIONI**

Il Servizio di Mediazione Culturale prevede:

- ~ prestazioni di mediazione culturale finalizzate a facilitare l'accesso della popolazione immigrata ai servizi essenziali e funzionali ad una piena integrazione;
- ~ interventi specialistici, nelle specifiche aree dell'accoglienza, disagio abitativo, salute e prevenzione, istruzione e interculturalità, sostegno all'occupabilità, cittadinanza attiva, finalizzati alla decodifica culturale ed all'interpretazione linguistica delle principali componenti etniche presenti sul territorio e all'inclusione dei cittadini immigrati;
- ~ percorsi di aggiornamento per gli operatori dei Servizi territoriali nei diversi ambiti di intervento;
- ~ servizi di sostegno, reti di solidarietà e di assistenza per favorire l'inclusione di soggetti a forte rischio di esclusione sociale;
- ~ ricerche e analisi sulla presenza e sugli aspetti dell'integrazione dei migranti nel contesto campano;
- ~ azioni di sensibilizzazione tese a favorire un'interazione positiva tra le differenti componenti etniche del territorio e a ridurre pregiudizi e discriminazioni.

### **ORGANIZZAZIONE**

Il servizio di mediazione culturale opera in stretto raccordo con il servizio sociale professionale di Ambito e con il servizio regionale di mediazione culturale, e, in un'ottica di rete con le istituzioni, i servizi pubblici, gli enti e le comunità di immigrati del territorio.

Le strutture del servizio devono possedere un'ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste, nonché essere dotate di tutte le

attrezzature e degli arredi necessari e funzionali allo svolgimento del servizio stesso (linea telefonica, postazione personal computer, stampante, ecc..).

#### PERSONALE

Il servizio di mediazione culturale deve assicurare la presenza di un gruppo di lavoro altamente professionalizzato in grado di garantire la realizzazione corretta di tutte le attività, nel rispetto delle specificità culturali, etniche e religiose delle persone che si rivolgono al servizio stesso. Il gruppo di lavoro è composto da almeno:

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Mediatore culturale.

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

### **SEGRETARIATO SOCIALE**

#### TIPOLOGIA

Il Segretariato Sociale è un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Esso è articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali ed orienta il cittadino verso gli stessi, quando il problema rilevato lo rende necessario.

Il segretariato sociale può rappresentare la porta unitaria di accesso al sistema dei servizi

territoriali integrati (sociale, sociosanitario, sanitario, promozione lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri informagiovani, scuola, centri di formazione professione, ecc.) nonché un terminale territoriale del Centro Unico prenotazioni (CUP).

#### PRESTAZIONI

Il Segretariato sociale svolge le funzioni di:

- ~ accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale;
- ~ informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso;
- ~ orientamento e accompagnamento all'utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali;
- ~ segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in carico;
- ~ monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio (da realizzarsi attraverso: l'individuazione di domande inesprese; la raccolta dati sui problemi, sulla domanda, sulle risposte erogate; le ricerche sul grado di soddisfazione degli utenti);
- ~ promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini;
- ~ potenziamento della connessione ed integrazione tra i servizi e le risorse territoriali.

#### ORGANIZZAZIONE

Il Segretariato Sociale è un livello essenziale di assistenza da garantire ai cittadini, istituito

in ogni Ambito territoriale. Esso si caratterizza per l'elevata prossimità al cittadino: per questo motivo, quando necessario, può articolarsi in più sedi denominate "Antenne sociali". Il servizio utilizza strumenti quali:

- ~ primo colloquio;
- ~ scheda di primo accesso;
- ~ mappa delle reti istituzionali;



- ~ mappa dei servizi attivati nel territorio dell'ambito;
- ~ banca dati degli utenti.

Il servizio di segretariato sociale è ubicato in una struttura facilmente raggiungibile e di ampiezza idonea allo svolgimento delle attività previste. Esso deve essere dotato di linea telefonica abilitata, postazione personal computer, spazio amministrativo.

Assicura il suo funzionamento tutti i giorni lavorativi.

#### PERSONALE

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello Con competenze su tematiche relative all'accoglienza e

alla relazione, nonché sulla mediazione culturale, se si prevedono utenti stranieri.

Figure professionali di III livello

Assistente Sociale

Psicologo

Sociologo

Educatore Professionale

Figure professionali di IV livello

Altro

#### **TELEFONIA SOCIALE**

##### TIPOLOGIA

Il servizio di Telefonia Sociale è un servizio rivolto ai cittadini per orientare, informare e favorire la comunicazione con il sistema dei servizi territoriali.

Il servizio di aiuto telefonico tende a limitare il rischio di emarginazione sociale orientando gli utenti e fornendo informazioni che favoriscano la continuità delle relazioni sociali e la comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali.

##### PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di telefonia sociale sono:

- ~ attivazione di un numero verde;
- ~ messa in rete con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali;
- ~ attività di orientamento ed informazione;
- ~ attività di sostegno ed ascolto.

##### ORGANIZZAZIONE

Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma

integrata con gli altri interventi.

#### PERSONALE

Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti,

con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali.

Figure professionali di I livello

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro Operatori opportunamente formati per la gestione del servizio.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

1

*Sezione B Aree di intervento*

*Servizi territoriali e domiciliari Multiutenza*

## **TRASPORTO SOCIALE**

### TIPOLOGIA

Il servizio di Trasporto Sociale è un servizio finalizzato a garantire alle persone con ridotta

mobilità, la possibilità di muoversi sul territorio e può essere sia collettivo che individuale a

seconda delle esigenze e della destinazione.

### PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio consistono in:

- ~ accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie;
- ~ accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
- ~ attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
- ~ favorire l'esercizio al diritto di voto;
- ~ incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

### ORGANIZZAZIONE

Il servizio deve dotarsi di idonei mezzi di trasporto ed articolarsi in maniera tale da garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini.

### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello a) con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla persona

b) operatori socio-sanitari (OSS)

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV

livello

Altro Autista.

Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

## **UNITA' MOBILE DI STRADA**

### TIPOLOGIA

Il servizio è istituito per supportare le situazioni di massima urgenza per persone che vivono in condizioni di particolare marginalità ed esclusione e/o senza fissa dimora che necessitano di un intervento socio-assistenziale immediato. Il servizio utilizza unità mobili,

che, spostandosi nei diversi luoghi di aggregazione spontanea, offre risposte personalizzate ai bisogni più semplici e immediati, proponendo informazione, supporto, orientamento ed accompagnamento al sistema dei servizi.

Tale servizio svolge tra le sue funzioni anche quella di "osservatorio", rilevando i bisogni

espressi e/o latenti delle persone in difficoltà.

#### PRESTAZIONI

Sono prestazioni del servizio:

- ~ distribuzione pasti, coperte, abiti, altro;
- ~ primo counseling e supporto psicologico;
- ~ orientamento e accompagnamento ai servizi di diagnosi e cura;
- ~ orientamento ed informazione ai servizi territoriali;
- ~ ascolto attivo;
- ~ campagne di sensibilizzazione, diffusione di opuscoli informativi.

#### ORGANIZZAZIONE

L'unità di strada è un servizio periodico, che può svolgersi anche con mezzi attrezzati, in

forma integrata con gli altri interventi.

#### PERSONALE

Coordinatore

Figure professionali di I livello Con formazione specifica su tematiche socio assistenziali e di assistenza alla persona, nonché sulla mediazione culturale, se presenti utenti stranieri.

Figure professionali di II livello

Figure professionali di III livello

Figure professionali di IV livello

Altro

### **SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE**

#### TIPOLOGIA

Il servizio svolge funzioni di segretariato sociale, di riattivazione di legami di solidarietà sociale e di collegamento con i servizi territoriali, di intervento immediato sul posto in seguito a segnalazioni, attraverso il supporto di figure professionali quali assistenti sociali,

educatori professionali, assistenti domiciliari. L'obiettivo è quello di ridurre lo stato di isolamento del soggetto rispetto alla rete dei servizi territoriali e fornire assistenza immediata. Il servizio si avvale di una centrale di ascolto che svolge funzioni di filtro, cura

e presa in carico nel caso di interventi urgenti. È opportuno che sia collegato con i servizi

sociali territoriali.

#### PRESTAZIONI

Il servizio si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le

forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell'arco delle 24 ore, attraverso:

- ~ acquisizione di tutte le informazioni utili per un progetto di intervento urgente e a breve termine
- ~ accompagnamento dell'utente verso la rete formale e informale di aiuto;
- ~ affidamento dell'utente a un referente istituzionale o caregiver;
- ~ accoglienza, ascolto telefonico e informazione di base;

~ immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente.

#### **ORGANIZZAZIONE**

Il servizio deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche

peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.

#### **PERSONALE**

Coordinatore

Figure professionali di I livello

Con formazione specifica su tematiche socio assistenziali e di assistenza alla persona.

Figure professionali di II livello

a) Con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

b) Con formazione specifica sulla mediazione culturale.

Figure professionali di III livello

Assistente sociale.

Psicologo.

Educatore professionale.

Figure professionali di IV livello

Altro Altre figure professionali in ragione del tipo di intervento previsto.

#### **MARCHE**

**DGR 14.4.14, n. 466** - Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali - Individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali del primo anno di sperimentazione e costituzione dei gruppi di lavoro a supporto dello sviluppo del sistema. (BUR n. 44 dell'8.5.14)

#### **Note**

Viene avviata la sperimentazione del Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali con i seguenti Ambiti Territoriali Sociali:

- ATS n. 7 - Fossombrone
- ATS n. 9 - Jesi
- ATS n. 14 - Civitanova Marche
- ATS n. 19 - Fermo
- ATS n. 24 - Comunità Montana dei Sibillini

Gli Enti Locali, singoli ed associati, ricadenti nei territori di cui al precedente punto possono aderire volontariamente e senza oneri alla sperimentazione, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema sarà approvato con successiva deliberazione;

Viene istituito il "Gruppo di lavoro di validazione", avente l'obiettivo di produrre le indicazioni finalizzate all'implementazione ed allo sviluppo del sistema informativo, sulla scorta degli esiti evidenziati dal "Gruppo di lavoro di operativo" di cui al successivo punto 4. Tale gruppo di lavoro è composto da:

- Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
- Dirigente del Servizio Sanità
- Direttore ASUR
- Direttore ARS
- Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici
- Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici
- Presidente dell'ANCI Marche

Viene istituito il "Gruppo di lavoro di operativo", avente l'obiettivo di fornire un supporto tecnico in ambito sociale, socio-sanitario e tecnologico.

Tale gruppo di lavoro è composto da:

- n. 3 rappresentanti del Servizio Politiche Sociali e Sport
- n. 1 rappresentante del Servizio Sanità
- n. 1 rappresentante dell'ASUR
- n. 1 rappresentante dell'ARS
- n. 1 rappresentante della P.F. Sistemi Informativi e Telematici
- n. 1 rappresentante della P.F. Sistemi
- Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici
- Presidente dell'ANCI Marche
- n. 1 rappresentante della P.F. Sistemi Informativi Statistici
- n. 1 rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
- n. 1 rappresentante per ogni ATS che partecipa alla sperimentazione
- n. 1 rappresentante dell'ATS n. 1 - Pesaro
- n. 1 rappresentante dell'ATS n. 11 - Ancona
- n. 1 rappresentante dell'ATS n. 15 - Macerata
- n. 1 rappresentante dell'ATS n. 20 – Porto Sant'Elpidio

I componenti del gruppo di lavoro possono delegare un proprio collaboratore per le partecipazioni agli incontri.

Il coordinamento e segreteria dei gruppi di lavoro è demandata al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, il quale può organizzare all'interno del "Gruppo di lavoro operativo" dei sottogruppi in relazione alle specifiche tematiche in trattazione;

Sulla scorta delle indicazioni prodotte dal "Gruppo di lavoro di validazione" il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ed il Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici proporranno alla Giunta Regionale l'adozione delle direttive finalizzate all'implementazione ed allo sviluppo del Sistema Informativo Regionale delle Politiche Sociali.

La partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro non determina oneri a carico della Regione

<b>POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE</b>
-----------------------------------

## SICILIA

### **ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

**Modifica di un progetto presentato a valere sull'avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo -Regione siciliana.**

Si comunica che con decreto n. 70 del 24 gennaio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2014, reg. n. 1, foglio n. 28, il progetto codice CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0119 - CUP G15E12000700009 dal titolo ROSALIA, finanziato alla Associazione Mainstreaming Agenda con D.D. n. 869 del 9 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012, reg.1, foglio 35, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.

Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione Siciliana", priorità C "Donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 parte I del 6 luglio 2012, che risultano ammissibili e finanziabili per aver superato il punteggio minimo di 60/100, di cui alla

tabella “A” che forma parte integrante del decreto, è modificato nella parte concernente la composizione di uno dei partner dell’ATS da “Società Cooperativa Sociale La Primavera”, a “Società Cooperativa Sociale La Chioccia”.

## PRIVATO SOCIALE

### MARCHE

**DD n. 17 del 22/04/2014** - L.R. 15/2005 - D.G.R. 687/2013 -Approvazione del bando per la selezione di n. 288 volontari da avviare al servizio nell’anno 2014 nei progetti di Servizio Civile Regionale - 2013. (BUR n. 44 dell’8.5.14)

#### Note

Viene approvato il Bando (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la selezione di n. 288 volontari da avviare al servizio nell’anno 2014 nei progetti di Servizio Civile Regionale approvati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15, con Decreti del Dirigente n. 10ISS/2013, n. 13ISS/2014 e utilmente collocati in graduatoria; La copertura finanziaria complessiva è pari a 964.725,00 euro.

**DGR n. 465 14.4.14** - D.G.R. 687/2013 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 "Linee guida per il sistema regionale del servizio civile - 2013 - Incremento della dotazione finanziaria. (BUR n. 45 dell’8.5.14) (BUR n. 45 dell’8.5.14)

#### Note

**Viene** integrata la disponibilità finanziaria di cui alla D.G.R. 687/2013, effettivamente impegnata per Euro 448.867,56 nel 2013, con Euro 515.857,44 finalizzati alla corresponsione del compenso ai volontari del Servizio Civile Regionale.

## PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

### MOLISE

**DPGR 18.4.14, n.40** - Regolamento regionale 8 settembre 2009, n. 1 –Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui alla Legge Regionale 1 aprile 2005, n.9, e successive modifiche ed integrazioni – Sostituzione componenti. (BUR n. 15 dell’8.5.14)

## RIFORMA DELLO STATO

### LOMBARDIA

**DCR 16.4. 2014 - n. X/366** - Ordine del giorno concernente la posizione di Regione Lombardia sul tema delle riforme costituzionali (BUR n. 19 dell’8.5.14)

“Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- in data 12 e 25 febbraio 2014 il Consiglio regionale della Lombardia ha svolto un approfondito dibattito sul processo di riforma costituzionale in atto;
- nelle stesse date sono stati approvati due atti di indirizzo (d.c.r.X/313 e d.c.r.X/322) che riassumono i punti più importanti da considerare nel percorso di riscrittura delle norme costituzionali in tema di superamento del bicameralismo perfetto, revisione del Titolo V della Costituzione e riordino degli Enti Locali;
- all’interno della Conferenza delle Regioni e della Conferenza delle Assemblee legislative regionali si è svolto un ampio e approfondito dibattito che ha permesso di evidenziare punti di

convergenza con l'obiettivo di definire una posizione comune tra le Regioni italiane sui contenuti delle riforme costituzionali, ma anche sottolineature e valutazioni differenti;

considerato che

lo scorso 31 marzo il Governo ha approvato il disegno di legge Costituzionale intitolata (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione), successivamente presentato al Senato per la prima lettura in data 8 aprile (A.S.1429) di cui è iniziata la discussione, unitamente ad altri DDL costituzionali;

ritenuto che

—Regione Lombardia condivide la necessità di dare concreta attuazione in tempi brevi al processo di riforma avviato e intende fornire, in uno spirito di leale collaborazione, il proprio contributo al progetto di revisione dell'architettura costituzionale che richiede, per la maturità e la sensibilità del dibattito in corso, la più ampia cooperazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica;

—nello spirito di collaborazione sopra richiamato sia opportuno ribadire i punti qualificanti del processo di riforma e indicare alcuni spunti di miglioramento come meglio specificato nel documento allegato al presente ordine del giorno;

—per concretizzare il proprio contributo al dibattito in corso sia utile accompagnare gli spunti indicati in precedenza con possibili emendamenti puntuali al testo approvato dal Governo;

il Consiglio regionale della Lombardia

esprime la propria posizione sul tema delle riforme costituzionali, come esplicitato nel presente ordine del giorno e nei documenti allegati;

impegna il Presidente della Regione e il Presidente del  
Consiglio regionale,

per le rispettive competenze, a

—rappresentare questa posizione nel corso delle audizioni che si terranno in Parlamento in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma del titolo I e del titolo V della parte seconda della Costituzione

—trasmettere il presente documento al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai Presidenti delle commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato e ai relatori del disegno di legge del Governo presso la commissione Affari costituzionali del Senato;

—trasmettere il presente documento ai Presidenti di Regione, ai Presidenti dei Consigli regionali, al Presidente nazionale e regionale dell'ANCI e al Presidente del CAL di Regione Lombardia per condividerne i contenuti, auspicando che possa emergere una convergenza sui temi affrontati e una condivisione delle proposte emendative più ampia possibile, al fine di favorire una posizione comune delle Regioni italiane e, possibilmente, di tutto il sistema delle Autonomie;

—organizzare un incontro con Senatori e Deputati eletti in Lombardia e i membri lombardi del Governo per l'illustrazione del presente documento e degli emendamenti allegati, da formulare come proposte puntuali sul testo in esame al Senato (A.S.1429) anche in vista della presentazione del testo base da parte del relatore presso la commissione Affari costituzionali del Senato e della discussione dei relativi emendamenti.”.

ALLEGATO 1

## **POSIZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL TEMA DELLE RIFORME COSTITUZIONALI**

Regione Lombardia condivide la necessità di dare concreta attuazione in tempi brevi al processo di riforma in corso e intende fornire, in uno spirito di *leale collaborazione*, il proprio contributo al progetto di revisione dell'architettura costituzionale che richiede - per la maturità e la sensibilità del dibattito - la più ampia cooperazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica.

Regione Lombardia esprime la propria posizione favorevole al superamento del bicameralismo paritario, con una significativa riduzione del numero dei parlamentari, e all'istituzione di un Senato delle Regioni e delle Autonomie, differenziato per composizione e con funzioni proprie al di fuori del circuito della fiducia con il Governo.

La semplificazione dei livelli istituzionali e di governo permetterà una migliore allocazione delle rispettive funzioni e l'ottimizzazione della gestione delle politiche pubbliche; in tale ottica occorrerà ridefinire in modo coerente l'organizzazione delle amministrazioni, ridurre i costi della politica e dei processi decisionali; ridefinire la perequazione delle risorse finanziarie e l'applicazione dei costi standard.

La rinnovata cooperazione normativa tra Stato e Regioni all'interno del Senato e la partecipazione al processo legislativo statale porterà a diminuire sul piano quantitativo l'ingente contenzioso in essere negli ultimi anni davanti alla Corte Costituzionale e a rendere più fluida ed efficace sul piano qualitativo la produzione legislativa statale e regionale. A tal fine, diventa fondamentale che la sua composizione preveda membri di diritto ai quali devono affiancarsi rappresentanti delle Assemblee legislative, eletti dalle stesse, e dei sindaci, e che la ripartizione dei seggi sia proporzionale alla popolazione delle Regioni. Il percorso di riforma deve vedere le Regioni, Giunte ed Assemblee legislative, protagoniste, per consentire il pieno esplicarsi di un sistema multilivello e porre fine alla prassi di centralizzazione sistematica di funzioni da parte dello Stato, che ha alterato completamente l'equilibrio delle competenze.

Affermata la condivisione alle ragioni della riforma, Regione Lombardia intende offrire spunti di riflessione ed elementi migliorativi alla proposta di revisione costituzionale presentata dal Governo, ritenendo opportuno:

- Conservare il nome Senato delle Regioni e delle Autonomie;
- Parametrare la ripartizione dei seggi alla popolazione delle Regioni, garantendo per tutte le Regioni, anche le più piccole, la componente eletta;
- Eliminare l'integrazione del Senato con membri nominati. Il numero elevato di senatori nominati per gli alti meriti nel campo scientifico, artistico e sociale non solo è stridente con la nuova conformazione del Senato quale espressione delle autonomie, ma potrebbe alterare la formazione delle maggioranze in seno alla Camera alta, anche in considerazione della composizione numerica ridotta;
- Riformulare il riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall'art.117 Cost. attraverso una revisione di alcune delle materie che il ddl costituzionale del Governo, nella versione approvata, ha riportato alla competenza esclusiva dello Stato e un'implementazione delle materie affidate alle Regioni e con la previsione di una legge bicamerale organica avente ad oggetto la definizione del contenuto specifico delle materie e delle funzioni, prendendo come riferimento altri ordinamenti che praticano modelli costituzionali federali, regionalizzati e/o autonomisti, definendo tempi certi per la rapida approvazione di tale strumento, al fine di contribuire alla definizione chiara delle diverse sfere di competenza;
- Eliminare la «clausola di supremazia» che così proposta non è accettabile ed è largamente invasiva delle competenze regionali;
- Occorre rafforzare la competenza legislativa delle Regioni nonché prevedere una procedura bicamerale per le norme relative alle materie del coordinamento della finanza pubblica e dell'ordinamento degli Enti locali (ad es. Enti di area vasta), così da rafforzare il processo legislativo statale con un maggior coinvolgimento del Senato delle Regioni e delle Autonomie,



- Garantire che le risorse derivanti dall'applicazione del 119 Cost. assicurino il finanziamento delle funzioni secondo i livelli essenziali delle prestazioni, integrati inserendo inoltre in Costituzione il principio dei costi standard, per cogliere seriamente la sfida dell'efficienza;
- Affidare al Senato le funzioni di controllo e le funzioni ispettive nonché una piena iniziativa legislativa;
- In caso di espressione di parere contrario del Senato aggravare la procedura di approvazione definitiva delle leggi da parte della Camera dei deputati con la richiesta del medesimo quorum approvativo del Senato
- Garantire un rafforzamento della possibilità per le Regioni, che rientrano all'interno dei parametri e indici di virtuosità anche con riferimento ai costi standard, di ottenere forme di autonomia differenziata ed in particolare l'attribuzione di potestà legislative statali con garanzie di certezza sui tempi e semplificazione delle modalità. Nell'attuazione di quanto stabilito nel riformato art.117 c.7 deve essere prevista la possibilità di trasferimenti non temporanei.
- Prevedere norme che favoriscano e semplifichino l'accorpamento delle Regioni attuali, riducendone il numero (artt.131-132).

In un ordinamento rinnovato fatto di un equilibrato sistema di pesi e contrappesi tra lo Stato centrale e le autonomie, nella cornice dei principi e valori della Carta costituzionale stabiliti all'art.5 e del Trattato sull'Unione Europea all'art.5, l'occasione concreta di questo processo di riforme deve rappresentare la spinta a riprendere il progetto di un regionalismo responsabile e cooperativo, rafforzando i valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento e della proporzionalità. In questa ottica la tendenza al ri-accentramento dei poteri non può essere considerata la soluzione per il futuro; occorre piuttosto rilanciare con forza il ruolo delle Autonomie territoriali in quanto soggetti eletti e titolati a rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini e soprattutto in grado di rappresentarle. —trasmettere il presente documento al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai Presidenti delle commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato e ai relatori del disegno di legge del Governo presso la commissione Affari costituzionali del Senato;

—trasmettere il presente documento ai Presidenti di Regione, ai Presidenti dei Consigli regionali, al Presidente nazionale e regionale dell'ANCI e al Presidente del CAL di Regione Lombardia per condividerne i contenuti, auspicando che possa emergere una convergenza sui temi affrontati e una condivisione delle proposte emendative più ampia possibile, al fine di favorire una posizione comune delle Regioni italiane e, possibilmente, di tutto il sistema delle Autonomie;

—organizzare un incontro con Senatori e Deputati eletti in Lombardia e i membri lombardi del Governo per l'illustrazione del presente documento e degli emendamenti allegati, da formulare come proposte puntuali sul testo in esame al Senato (A.S.1429) anche in vista della presentazione del testo base da parte del relatore presso la commissione Affari costituzionali del Senato e della discussione dei relativi emendamenti.”.

**DCR 17 aprile 2014 - n. X/367** - Ordine del giorno concernente il riconoscimento dello status di Regione a Statuto speciale per la Lombardia. (BUR n. 19 dell'8.5.14)

“Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- il Governo ha approvato nella riunione del 31 marzo un disegno di legge costituzionale che va a incidere con fortissime penalizzazioni sulle funzioni regionali;
- dal disegno di legge di modifica del Titolo V, che precede il disegno di legge Delrio, emerge un potenziamento della struttura statale mortificante del ruolo regionale;

- è errato ritenere che l'obiettivo del risparmio della spesa pubblica si possa raggiungere con la modifica del Titolo V così come prospettata;
- è scorretto addebitare i «costi della politica» alle regioni e al Titolo V, mentre i tagli debbono essere indirizzati nei confronti dei costi della burocrazia statale;
- è inaccettabile che il disegno di legge costituzionale non preveda alcuna previsione normativa a favore delle regioni virtuose;
- è indubbio che alle Regioni, onde poter svolgere appieno il ruolo istituzionale, debba essere assicurata la più piena autonomia;

ciò premesso, si chiede che la Giunta regionale

adotti tutti gli atti idonei affinché i cittadini lombardi si possano esprimere in merito ad una Lombardia autonoma, in un contesto statale nel quale venga riconosciuta l'autonomia speciale e parità di diritti e doveri ad accorpamenti di Regioni a Statuto speciale.”.

Il president DELIBERA di approvare l'Ordine del giorno n.247 concernente le azioni volte a consentire ai cittadini lombardi di esprimersi in merito a una Lombardia autonoma, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

- il Governo ha approvato nella riunione del 31 marzo un disegno di legge costituzionale che va a incidere con fortissime penalizzazioni sulle funzioni regionali;
- dal disegno di legge di modifica del Titolo V, che precede il disegno di legge Delrio, emerge un potenziamento della struttura statale mortificante del ruolo regionale;
- è errato ritenere che l'obiettivo del risparmio della spesa pubblica si possa raggiungere con la modifica del Titolo V così come prospettata;
- è scorretto addebitare i «costi della politica» alle regioni e al Titolo V, mentre i tagli debbono essere indirizzati nei confronti dei costi della burocrazia statale;
- è inaccettabile che il disegno di legge costituzionale non preveda alcuna previsione normativa a favore delle regioni virtuose;
- è indubbio che alle Regioni, onde poter svolgere appieno il ruolo istituzionale, debba essere assicurata la più piena autonomia;

ciò premesso, si chiede che la Giunta regionale

adotti tutti gli atti idonei affinché i cittadini lombardi si possano esprimere in merito ad una Lombardia autonoma, in un contesto statale nel quale venga riconosciuta l'autonomia speciale e parità di diritti e doveri ad accorpamenti di Regioni a Statuto speciale.”.

Il president

<b>SANITÀ</b>
---------------

## **CAMPANIA**

**DECRETO n. 21 del 05.05.2014** - Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR anno 2014. . (BUR n. 31 del 7.5.14)

### **Note**

Viene disposto lo sblocco parziale del turn over per il 2014 nella misura del 15% del cessato regionale del 2013;

Le Aziende Sanitarie del SSR della Campania non possono effettuare alcuna procedura di reclutamento di personale senza l'autorizzazione preventiva della Regione, e comunque nelle more di direttive regionali che regoleranno lo sblocco in parola;

Il mancato rispetto di quanto disposto nel punto precedente sarà segnalato agli organi competenti, in esito ad istruttoria regionale, e sarà tenuto in considerazione nell'ambito del processo di valutazione

dei Direttori Generali, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal DPCM n. 502/1995, modificato ed integrato con il DPCM n. 319/2001;

La Regione procederà a rilasciare autorizzazione alle procedure di reclutamento da parte delle Aziende Sanitarie del SSR della Campania a valere sul cessato del 2013 sulla ase degli obiettivi di risparmio previsti nel P.O. 2013-2015, dell'analisi dei fabbisogni di personale maggiormente indifferibili indicati dalle stesse Aziende sanitarie e della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale;

**DECRETO N. 22 del 05.05.2014** - Determinazione provvisoria delle tariffe di riabilitazione estensiva ex art. 26 legge n. 833/1978 dal 1.1.2014. (BUR n. 31 del 7.5.14)

**Note**

Sono determinate, le tariffe delle prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della legge n. 833/78, applicabili dal 1/1/2014 e salvo conguagli in positivo o in negativo, come da seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE</b>	<b>Euro</b>
Residenziale Base	137,66
Residenziale Medi	145,91
Residenziale Gravi	177,85
Semiresidenziale Medi	72,52
Semiresidenziale Gravi	87,07
Ambulatoriale	39,83
Ambulatoriale piccolo gruppo	13,28
Domiciliare	44,02

Si fa riserva di ogni successiva determinazione in relazione a:

- .a. definitività delle tariffe anni 2003/2008 all'esito del contenzioso in corso;
- .b. adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/013 e definizione dei conseguenti rapporti con gli erogatori;
- c. identificazione anche in termini economici dei riflessi sulla qualità delle prestazioni per le strutture che applicano contratti differenti da quelli considerati per la definizione delle tariffe di cui al DCA 81/2013.

**NB;**

Quanto erogato alle strutture erogatrici per l'anno 2013, in esecuzione dei DCA nn. 81, 86 e 102/2013, deve intendersi a titolo di acconto soggetto a conguaglio in positivo o in negativo.

**DECRETO n. 21 del 05.05.2014** - Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR anno 2014. . (BUR n. 31 del 7.5.14)

**Note**

Viene disposto lo sblocco parziale del turn over per il 2014 nella misura del 15% del cessato regionale del 2013;

Le Aziende Sanitarie del SSR della Campania non possono effettuare alcuna procedura di reclutamento di personale senza l'autorizzazione preventiva della Regione, e comunque nelle more di direttive regionali che regoleranno lo sblocco in parola;

Il mancato rispetto di quanto disposto nel punto precedente sarà segnalato agli organi competenti, in esito ad istruttoria regionale, e sarà tenuto in considerazione nell'ambito del processo di valutazione dei Direttori Generali, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal DPCM n. 502/1995, modificato ed integrato con il DPCM n. 319/2001;

La Regione procederà a rilasciare autorizzazione alle procedure di reclutamento da parte delle Aziende Sanitarie del SSR della Campania a valere sul cessato del 2013 sulla ase degli obiettivi di risparmio previsti nel P.O. 2013-2015, dell'analisi dei fabbisogni di personale maggiormente indifferibili indicati dalle stesse Aziende sanitarie e della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale;

## LAZIO

**L.R. 23.4.14, n. 6** - Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica. (BUR n. 33 del 24.4.14)

### **Art. 1**

#### **(Finalità)**

1. La presente legge, in attuazione dei principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) e successive modifiche, detta norme per la tutela della salute e della sicurezza attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambiti domestici, al fine di prevenire i rischi di incidenti all'interno dell'ambiente domestico e le relative conseguenze dannose.

### **Art. 2**

#### **(Infortuni domestici)**

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi dicarattere accidentale che si verificano nell'ambito domestico così come definito dall'articolo 6 della l. 493/1999 che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.

### **Art. 3**

#### **(Interventi)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 493/1999 e successive modifiche, avvalendosi delle strutture dei dipartimenti per la prevenzione di ogni ASL, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, nonché con il concorso di altri enti pubblici e privati e di associazioni senza fini di lucro, i seguenti interventi:

- a) campagne informative e di educazione alla salute ed alla cultura della sicurezza domestica, in particolare in favore delle famiglie, degli amministratori e portieri di condominio, presso le scuole, le università, i consultori, i centri per anziani, i centri sportivi e ricreativi, le parrocchie e altri centri di aggregazione sociale;
- b) percorsi formativi per i soggetti che lavorano in ambito domestico diretti alla tutela della sicurezza e alla prevenzione del rischio d'incidenti negli ambienti domestici;
- c) monitoraggio, valutazione e prevenzione delle situazioni di rischio per la salute, la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico;
- d) sostegno allo studio e alla ricerca diretti al miglioramento della salute, della sicurezza e della qualità della vita in ambito domestico.

2. Ai fini della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento degli interventi di cui al comma 1, nel piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo "Promozione della sicurezza domestica" che stabilisce i relativi obiettivi, risorse e modalità di attuazione.

3. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal Commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

### **Art. 4**

#### **(Realizzazione degli interventi)**

1. La Regione realizza gli interventi di cui all'articolo 3 avvalendosi anche di enti pubblici dipendenti nonché di enti privati previa stipulazione di appositi protocolli d'intesa.

### **Art. 5**

#### **(Struttura organizzativa di coordinamento)**

1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua nell'area competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro la struttura per il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito denominata struttura regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. La struttura regionale coopera con i soggetti competenti, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di rischio che richiedano l'intervento degli stessi.

3. La commissione consiliare competente in materia svolge, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 5 dello Statuto, funzioni di impulso e di controllo delle attività della struttura regionale.

#### **Art. 6**

##### **(Formazione del personale)**

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le azioni e il fabbisogno formativo del personale impiegato nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività e delle professionalità già in possesso del personale stesso.

2. Sulla base del fabbisogno formativo definito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale delibera lo svolgimento di appositi corsi di formazione e promozione, stabilendo:

- a) l'oggetto e la durata dei corsi;
- b) i requisiti necessari per la partecipazione ai corsi;
- c) i criteri di selezione dei candidati.

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere gestiti dalla Regione ovvero affidati in gestione ad enti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

4. Rientrano negli interventi di cui al comma 2:

- a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, così come definito dall'articolo 6, comma 2, della l. 493/1999;
- b) i progetti redatti dalle ASL, dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici;
- c) le campagne informative di prevenzione ed educazione alla salute promosse dalle stesse ASL, dall'INAIL e dagli enti locali;
- d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie più esposte quali donne, anziani, bambini e disabili;
- e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le ASL, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici;
- f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le ASL, l'INAIL e gli enti locali;
- g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
- h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.

#### **Art. 7**

##### **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a:

- a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all'articolo 3 della presente legge;
- b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
- c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni di cui alla lettera a);
- d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
- e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.

**Art. 8****(Disposizione finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", di un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione della tutela della sicurezza domestica", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 200.000,00, iscritte nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva".

**Decreto del Commissario ad Acta 22 aprile 2014, n. U00139** - Revoca del DCA n. U00206/13 e costituzione del gruppo di lavoro per la stesura del nuovo Atto di Indirizzo per la redazione degli atti aziendali. (BUR n. 35 del 2.5.14)

**Note**

Con Decreto del Commissario ad acta n.U00206 del 28 maggio 2013, è stato emanato il "Nuovo atto di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito del recepimento degli "standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del S.S.N. ex art. 12, comma 1, lett. B, Patto per la Salute 2010-2012" elaborati dal Comitato L.E.A." ed i relativi allegati, pubblicato sul BUR n.45 del 4 giugno 2013.

Con il citato Decreto commissariale è stato, tra l'altro, assegnato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie il termine di sessanta (60) giorni dalla suddetta pubblicazione per l'adozione degli atti aziendali conformemente al nuovo Atto di indirizzo ed agli *standard* elaborati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012.

Con il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00366 del 1° agosto 2013 si è deciso di differire di un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni i termini previsti dal predetto DCA n. U00206/13;

Con il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00434 del 17 ottobre 2013 si è deciso di sospendere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 *quater* della legge n.241/90, l'efficacia del DCA n. U00206/13 per il termine massimo di giorni centoventi (120), nelle more dell'approvazione del nuovo documento di programmazione sanitaria e del recepimento, tra l'altro, nell'ordinamento regionale delle norme di cui al D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/12, ed al D.L. n. 92/12, convertito con modificazioni legge n. 135/12.

Con il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00480 del 6 dicembre 2013 si è proceduto all'adozione dei Programmi Operativi per il periodo 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio.

Il documento approvato con il citato DCA n. U00480/13 è stato trasmesso al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza privo della sottoscrizione dei subcommissari uscenti Dott. Giuseppe Antonino Spata e Dott. Gianni Giorni.

Con il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00039 del 14 febbraio 2014 si è stabilito di sospendere ulteriormente l'efficacia del DCA n. U00206/13, già sospesa con il predetto DCA U00434/13, per il termine massimo di giorni sessanta (60), al fine di consentire l'approvazione e condivisione di una nuova e sintetica riedizione dei Programmi Operativi per il periodo 2013-2015.

La proposta di nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015, sottoscritta dall'intera Struttura Commissariale in sostituzione di quella approvata con il DCA n. U00480/13, è stata trasmessa per

l'espressione del relativo parere ai Ministeri affiancanti con nota prot. n. 1007/CZ del 21 marzo 2014 e che, allo stato attuale, detta proposta è ancora in corso di valutazione.

Nella predetta proposta di nuova edizione dei Programmi Operativi la struttura commissariale ha operato scelte di particolare valore strategico ed innovativo, riguardanti, tra l'altro, l'accorpamento di Aziende territoriali ed ospedaliere, nonché di IRCCS.

Alle strutture sanitarie da accorpare dovranno essere date specifiche e precise indicazioni in ordine alla redazione degli atti aziendali, onde consentire alle stesse di coordinarsi funzionalmente nelle more dell'effettiva conclusione del procedimento di accorpamento.

L'Amministrazione regionale deve procedere alla revisione dei confini territoriali delle Aziende Sanitarie per adeguarli alla nuova articolazione dei Municipi di Roma Capitale, come definita nello Statuto e nella Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 dell'11 marzo 2013 e che, a tal scopo, sono state avviate le procedure per consentire alla Provincia di Roma di esprimere il proprio parere al riguardo, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.;

Conseguentemente alla revisione dei confini territoriali delle Aziende Sanitarie, dovranno, altresì, essere impartite nuove direttive per l'individuazione ed attivazione dei distretti socio-sanitari e che, sulla base di dette direttive, i Direttori Generali formuleranno la proposta di individuazione dei distretti, sentita la Conferenza Locale per la Sanità.

Le direttive sull'articolazione distrettuale come delineate nel DCA n. U00206/13 devono ritenersi non più attuali e che, pertanto, dovranno essere elaborati nuovi indirizzi che tengano conto della ridefinizione dei confini territoriali delle aziende sanitarie sulla base della vigente configurazione dei Municipi di Roma Capitale;

E' in corso di approvazione il nuovo documento di Programmazione della rete ospedaliera regionale, in sostituzione del precedente approvato con il DCA n. U0080/2010, e che detto documento detterà i principi cardine sui quali anche le Linee guida per la redazione degli atti aziendali dovranno fondarsi.

Il numero delle unità operative complesse delle aziende ospedaliere dovrà essere rideterminato avuto riguardo al numero dei posti letto come definiti nel nuovo atto di Programmazione della rete e considerato, altresì, che il numero delle unità operative complesse delle aziende non ospedaliere dovrà essere fissato in ragione del numero di residenti scaturente dalla nuova configurazione dei confini territoriali aziendali.

Nell'ambito delle Linee Guida per la redazione degli atti aziendali, dovranno essere impartite puntuali indicazioni anche in merito alle convenzioni che le Aziende Sanitarie hanno in essere con strutture private;

La realizzazione degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio fissati dai Programmi Operativi 2013-2015 e previsti, in particolare, per tutte le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS di diritto pubblico ed i presidi Ospedaliere delle ASL richiederà profonde attività di riorganizzazione e di revisione dei processi aziendali.

Il giorno 30 aprile 2014 giungerà a termine il periodo di sospensione dell'efficacia del DCA n. U00206/13 approvata con il DCA n. U0039/14.

Le Linee Guida suddette non sono più adeguate ai mutamenti di contesto intervenuti nelle more e sopra brevemente descritti, e si rende oggi necessario provvedere alla loro revoca ed alla adozione di nuove Linee Guida.

Viene revocato il DCA n. U00206/13 recante “*Nuovo atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito del recepimento degli “standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del S.S.N. ex art. 12, comma 1, lett. B, Patto per la Salute 2010-2012” elaborati dal Comitato L.E.A.*” ed i relativi allegati, pubblicato sul BUR n.45 del 4 giugno 2013;

Viene costituito un Gruppo di Lavoro con il compito di elaborare una proposta di nuovo Atto di Indirizzo per la redazione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie in conformità ed in coerenza, peraltro, con gli obiettivi fissati nei nuovi programmi Operativi 2013-2015 posti all’esame dei Ministeri affiancanti;

Sono individuati quali componenti del Gruppo di Lavoro:

- la Dott.ssa Cristina Matranga, Dirigente dell’Area Giuridico Normativa ed Interfaccia con l’Avvocatura, in qualità anche di coordinatore del Gruppo di Lavoro;
- il Dott. Domenico Di Lallo, Dirigente dell’Area Programmazione della rete ospedaliera e ricerca;
- la Dott.ssa Cinzia Bomboni, Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, analisi di bilancio, contabilità analitica e crediti sanitari;
- la Dott.ssa Paola Longo, Dirigente dell’Area Risorse umane e del potenziale di sviluppo delle professioni e della dirigenza;
- la Dott.ssa Simonetta Fratini, Dirigente dell’Area Programmazione della rete dei servizi dei soggetti deboli;
- il Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’integrazione socio-sanitaria;
- la Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, Dirigente dell’Area Formazione;
- il Dott. Ugo della Marta, Dirigente dell’Area Sanità veterinaria;
- la Dott.ssa Sara Uboldi, rappresentante dell’Advisor.

Il Gruppo di Lavoro si avvarrà anche della collaborazione e della professionalità di due Direttori Generali di Azienda Sanitaria ed, in particolare, di un Direttore Generale di Azienda Ospedaliera e di un Direttore Generale di Azienda Territoriale, ai quali si rapporterà periodicamente il Coordinatore del Gruppo di Lavoro individuato nella persona della Dott.ssa Cristina Matranga, Dirigente dell’Area Giuridico Normativa ed Interfaccia con l’Avvocatura;

#### **NB**

Il Gruppo di Lavoro dovrà terminare i propri lavori entro e non oltre il 15 maggio 2014;

Viene dato mandato al Coordinatore del Gruppo di Lavoro di predisporre un calendario dei lavori che consenta il rispetto del termine di cui sopra;

Entro la data del 31 maggio 2014 sarà approvato il documento recante il nuovo Atto di Indirizzo per la redazione degli Atti Aziendali delle Aziende Sanitarie sempreché entro tale data siano validati dai Ministeri affiancanti i nuovi Programmi Operativi 2013-2015 trasmessi con nota prot. n. 1007/CZ del 21 marzo 2014.

**Decreto del Commissario ad Acta 22 aprile 2014, n. U00140** - Sistema di Educazione Continua in medicina della Regione Lazio: contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l’accreditamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi. (BUR n. 35 del 2.5.14)

#### **Note**



Viene approvato il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accreditamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, così come descritto nell'Allegato 1 al presente atto, che fa parte integrante e sostanziale del medesimo.

**Decreto del Commissario ad Acta 28 aprile 2014, n. U00144** - Azienda USL Roma G, Azienda USL Roma H, - Dipartimento della Salute Mentale – autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco del turn over - anno 2014. Decreto del Commissario ad Acta 28 aprile 2014, n. U00144 Azienda USL Roma G, Azienda USL Roma H, - Dipartimento della Salute Mentale – autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco del turn over - anno 2014. (BUR n.37 dell'8.5.14)

**Note**

Viene autorizzata l'assunzione, con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni, tramite lo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici, espletati da Aziende ed Enti del servizio sanitario della Regione Lazio ed in corso di validità:

- di n. 5 Dirigenti Medici - disciplina Psichiatria, per le esigenze dei SS.PP.DD.CC. dell'Azienda USL Roma G;
- di n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Psichiatria per le esigenze dei SS.PP.DD.CC. dell'Azienda USL Roma H.

**MARCHE**

**DGR 1.4.14, n. 398** - L.R. n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS). (BUR n. 41 del 24-4-14)

**Note**

Sono ridefinite, nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria(ARS), le Posizioni di funzione e le relative competenze secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione; ( a cui si rinvia)

**DGR 14.4.14, n. 452** - Linee guida per l'organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione. (BUR n. 45 dell'8.5.14)

**Note**

Viene approvato il documento allegato A, (a cui si rinvia) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, "Linee guida per l'organizzazione funzionale delle Case della Salute".

**PIEMONTE**

**DD 24.3.14, n. 212** - Gruppo di lavoro multidisciplinare di supporto alla rete di sorveglianza operante nell'ambito del Centro di riferimento regionale per la SIDS - nomina componenti. (BUR n. 19 dell'8.5.14)

Al gruppo multidisciplinare, che integra l'attività del Centro di riferimento regionale per la SIDS sostenendo il sistema regionale di sorveglianza e collaborando con la rete dei Referenti locali SIDS, sono attribuite le seguenti funzioni:

1. esame delle informazioni cliniche riguardanti i casi segnalati e applicazione dei criteri per la identificazione delle morti improvvise in base allo specifico sistema di classificazione internazionale;
2. elaborazione di atti di indirizzo a contenuto tecnico scientifico riguardanti il funzionamento del sistema di sorveglianza e lo svolgimento delle funzioni diagnostiche ed epidemiologiche connesse;
3. attività di supervisione sull'analisi delle informazioni raccolte e sulla produzione dei rapporti periodici;
4. elaborazione di suggerimenti e proposte alla Direzione regionale Sanità circa possibili interventi di comunicazione e azioni di prevenzione in materia di SIDS.

Le attività del gruppo devono essere svolte in collegamento con il personale regionale afferente al Settore Prevenzione e Veterinaria, che ne assicura la segreteria.

Si procede alla nomina dei componenti del Gruppo di lavoro multidisciplinare di supporto alla rete di sorveglianza operante nell'ambito del Centro di riferimento regionale per la SIDS, come di seguito specificato:

Alessandro VIGO Medico pediatra,  
 Silvia NOCE Medico pediatra  
 Margherita MEDA Medico Igienista,  
 Giannalisa CAVANI Assistente Sanitaria,  
 Daniela PALLADIN Medico Anatomo Patologo,  
 Giovanni BOTTA Medico Anatomo Patologo,  
 Marco FORNI Medico Anatomo Patologo,  
 Roberto TESTI Medico Legale,  
 Anna Maria BALDELLI Procuratore della Repubblica,  
 Vittorio DEMICHELI Medico epidemiologo, in qualità di coordinatore del gruppo.

**DGR 15.4.14, n. 50-7464** - Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le A.S.R. le Associazioni Pubbliche riconosciute e di Volontariato ai sensi del comma 3 art.5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. N. 42/92 per le attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. (BUR n. 19 dell'8.5.14)

**Note**

Viene approvare:

- l'allegato documento, (ALLEGATO 1) – acui si rinvia - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente;
- l'allegato documento, (ALLEGATO 2) – a cui si rinvia - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato, ai sensi della L.R. 29/10/92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

**DGR 15.4.14, n. 54-7468** - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra l'Assessorato alla Sanità e l'Associazione ARIS per la definizione dei budget 2014 e 2015 e consuntivazione della produzione di prestazioni sanitarie anno 2013 degli Istituti Equiparati a quelli pubblici. Attuazione punto 7.6 Programmi Operativi (Rapporti con gli erogatori privati) approvati con DGR n. 25-6992 del 30/12/2013. (BUR n. 19 dell'8.5.14)

**Note**

Viene approvato il “Protocollo d’intesa tra l’Assessorato alla Sanità e l’Associazione ARIS per la definizione dei criteri di definizione dei budget 2014 e 2015 e consuntivazione della produzione di prestazioni sanitarie anno 2013 degli Istituti Classificati” sottoscritto dalla Direzione Sanità in data 18 febbraio 2014 la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

**PUGLIA**

**DGR 2.4.14, n. 561** - Modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 13/05/2013 “D.M. 18 ottobre 2012 Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo tariffario regionale” e n. D.G.R. n. 1034 del 9/07/2013. (BUR . n. 52 del 16.4.14)

**Note**

Viene modificato quanto riportato nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 951/2013, con riferimento ai dispositivi ad alto costo, confermando:

- Protesi cocleare

(codice intervento 20.96 o 20.97 o 20.98), tariffa aggiuntiva € 22.366,28

- Stimolatore cerebrale

(codice intervento 02.93 associato alla diagnosi 332.0, in qualsiasi posizione sia codificata), tariffa aggiuntiva € 13.500

- Neurostimolatore vagale

(codice intervento 04.92 associato alle diagnosi 345.01 o 345.11 o 345.41 o 345.51, in qualsiasi posizione siano codificate) associati ai DRG 7 e 8, tariffa aggiuntiva per lo stimolatore (sia impianto che sostituzione) pari € 15.377,04

- Pompe di infusione totalmente impiantabile (codice intervento 86.06); tariffa aggiuntiva € 3.500

- Trapianto di cellule staminali limbari

DRG 42 con diagnosi principale 370.62 e diagnosi secondaria V42.9, intervento principale 11.59 e intervento secondario 11.99; la tariffa è € 2.544,31 alla quale deve essere sommato l'importo di Euro 12.290,15 quale remunerazione individuata per la fornitura delle cellule staminali (tariffa aggiuntiva di € 12.290,15)

Viene sostituita, per i ricoveri per parto cesareo (DRG 370 e 371), la tabella riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 951/2013, con il dettaglio delle diagnosi appropriate, di cui all'Allegato 1, composto da n. 2 (due) fogli, parte integrante e sostanziale del provvedimento;

**DGR 2.4.14, n. 565** - Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990 "Sistema informativo Malattie infettive", Piano regionale di sorveglianza Speciale Malattie Infettive diffuse nella Regione Puglia. (BUR . n. 52 del 16.4.14)

**Note**

Viene approvato il documento tecnico di indirizzo sulle attività di sorveglianza speciale delle malattie infettive diffuse nella Regione Puglia denominato "Piano regionale di Sorveglianza Speciale Malattie Infettive Diffusive nella Regione Puglia", Allegato "1" che costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione;

**DGR 2.4.14, n. 566** - Proroga DGR n. 2569/2013- Accordo Regionale - FEDERFARMA sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art. 8 lett. a) della Legge 405/2001. (BUR . n. 52 del 16.4.14)

**Note**

Viene prorogato l'Accordo di cui alla precitata DGR 2569/2013 "Proroga DGR 1235/2010 Accordo Regionale Federfarma sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art 8 lett. a) della Legge 405/2001 " fino al 30 giugno 2014, fatti salvi tutti i provvedimenti adottati in riferimento alla Distribuzione Diretta di alcune specialità medicinali e dei presidi per diabetici.

**REG.REG.LE 5.5.14, n. 10** - Abrogazione Art. 1 del R.R. 28 dicembre 2012 n. 38 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. (BUR n. 58 del 6.5.14)

**SICILIA**

**DASS 9.4.14** - Istituzione del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione e la gestione dell'accordo per la distribuzione dei medicinali inclusi nel PHT. (GURS n. 18 del 2.5.14)

**Art. 1**

In applicazione a quanto previsto dal punto 9 dell'accordo approvato con D.A. n. 15/14 dell'8 gennaio 2014, è costituito il tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione e la gestione dell'accordo medesimo.

## Art. 2

La composizione del suddetto tavolo è così stabilita:

- Dr. Antonio Lo Presti - coordinatore servizio 7 Farmaceutica;
- Dr. Pasquale Cananzi - segretario servizio 7 Farmaceutica;
- Dr. Maurizio Pastorello - direttore del Dipartimento del farmaco ASP Palermo;
- Dr. Lorenzo Nicolosi - referente DPC ASP Catania;
- Dr. Luigi Bianculli - Federfarma Sicilia;
- Dr. Giorgio Scollo - Federfarma Sicilia;
- Dr. Roberto Tobia - Federfarma Sicilia;
- Dr.ssa Eliana Melchiorre - referente regionale Assofarm;
- Dr. Walter Farris - referente regionale ADF;
- Dr. Luigi Murabito - referente regionale di Federfarma servizi.

## Art. 3

L'Assessore si riserva la facoltà di individuare un osservatore che presenzierà i lavori della commissione medesima.

## Art. 4

Dalla partecipazione al tavolo tecnico non scaturiscono compensi e spese a carico dell'Amministrazione regionale.

**TOSCANA**

**DGR 28.4.14, n. 332** - Sistema di Farmacovigilanza sui farmaci: fondi biennio 2010-2011 - prima tranche 40% del fondo residuo e quota fissa regionale. (BUR n. 18 del 7.5.14)

**Note**

Viene approvato il Piano di Ripartizione sul "Sistema di Farmacovigilanza sui farmaci della Regione Toscana:

Fondi biennio 2010-2011 – prima tranche 40% del fondo residuo e della quota fissa regionale" parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).(a cui si rinvia)

La somma di 746.646,80 euro, rappresentante l'onere complessivo derivante dall'applicazione del Piano di Ripartizione di cui al precedente punto relativamente al biennio 2010- 2011, sarà ripartita tra le Aziende Sanitarie Toscane così come dettagliatamente specificato nel Piano di Ripartizione.

Le Aziende Sanitarie Toscane dovranno inviare, alla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale la rendicontazione dei costi sostenuti per il sistema di farmacovigilanza.

**DGR 28.4.14, n. 333** - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione GRT n. 229 del 24-03-2014.

**UMBRIA**

**DGR 15.4.14, n. 404** - Approvazione verbale Comitato regionale medici di medicina generale del 4 aprile 2014. Accordo decentrato regionale sistema informativo della medicina generale progetto sanità elettronica. (BUR n. 22 del 6.5.14)

L'Accordo collettivo nazionale (A.C.N.) per i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i., all'art. 4 prevede che gli accordi regionali di cui al D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. definiscono le attività svolte dai medici di medicina generale.

L'art. 13 bis dello stesso A.C.N. prevede che il medico di medicina generale, ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal DPCM 26 marzo 2008 e del DM 4 aprile 2008 e per la realizzazione del Progetto tessera sanitaria e ricetta elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 59 bis, aderisce e utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione.

L'art. 3 (disposizioni flussi informativi e comunicazioni perplesse) dell'A.C.N. dei medici di medicina generale dell'8 luglio 2010, stabilisce che dal momento dell'avvio a regime della rete informatica regionale di cui all'art. 59 ter dell'A.C.N. 23 marzo 2005, venga avviato il percorso di

implementazione del patient summary o scheda sanitaria sintetica. La Regione Umbria con la trattativa regionale decentrata di cui alla D.G.R. n. 1653 del 27 settembre 2006 ha già avviato un primo processo di informatizzazione che ha coinvolto la maggioranza dei medici di medicina generale e, con la presente intesa, anche alla luce delle nuove normative intervenute in materia tutti i medici di medicina generale convenzionati vengono fatti partecipi del rinnovamento della medicina del territorio che, si realizza, anche attraverso il progetto sanità elettronica in coerenza con la normativa nazionale relativa all'istituzione del FSE.

Stante quanto sopra è stato necessario implementare il sistema informativo che era in uso ai medici al fine di riorganizzarlo per renderlo più efficiente ed in linea con l'assolvimento dei nuovi e ulteriori compiti che il medico è tenuto ad espletare. Il nuovo progetto di informatizzazione dei medici di medicina generale convenzionati c

on il s.s.r. si pone l'obiettivo di gestire tutti gli adempimenti sui flussi informativi previsti da accordi nazionali e regionali per il biennio 2014/2015.

Ciò al fine di migliorare l'assistenza erogata ai cittadini utenti, garantire la tracciabilità dei percorsi assistenziali tramite tutte quelle informazioni utili ad erogare le cure nonché l'assistenza al paziente assistito. Tale strumento è necessario anche al fine di potenziare le attività di programmazione in materia sanitaria della Regione Umbria. A tal proposito il campo di applicazione dell'accordo decentrato regionale riguarda:

1. Produzione e trasmissione dei certificati di malattia all'INPS - rif.: DPCM 26 marzo 2008.
2. Produzione e trasmissione dei dati di prescrizione al sistema di accoglienza regionale SAR in base alle specifiche regionali e nazionali - rif.: art. 59 ter ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.; DPCM 26 marzo 2008.
3. Produzione e trasmissione telematica dei dati di prescrizione de materializzata, al sistema di accoglienza regionale SAR e relativa stampa su promemoria nel rispetto delle specifiche regionali e nazionali - rif.: DM 2 novembre 2011; art. 13 legge 221/2012.
4. Rispetto dalla normativa vigente inerente i sistemi informativi in relazione a privacy e misure minime di sicurezza.
5. Collegamento al sistema di accoglienza regionale SAR - rif.: accordo integrativo approvato con DGR 978/2012.
6. Allineamento della posizione anagrafica dell'assistito in carico tra la cartella clinica ambulatoria e l'anagrafe sanitaria regionale quale presupposto necessario per gli adempimenti connessi al DPCM 26 marzo 2008, al DM 2 novembre 2011, nonché della legge 221/2012.
7. Funzioni coerenti con la normativa nazionale e regionale inerente la corretta compilazione della prescrizione.
8. Utilizzo di codifiche standard nazionali e internazionali al fine di rendere interoperabili i sistemi del SSR e di questi ultimi con sistemi interregionali (es. interoperabilità dei sistemi di fascicolo sanitario elettronico).
9. Produzione, aggiornamento e trasmissione al sistema di accoglienza regionale SAR di una scheda sintetica sanitaria individuale (o patient summary) - rif.: art. 45 c.2 lettera b) ACN 23/03/2005 e s.m.i.; art. 12 legge 221/2012; decreti attuativi della legge 221/2012.
10. Integrazione con i servizi esposti dal sistema regionale di accoglienza SAR per il recupero dei dati dei referti di laboratorio da realizzare secondo le specifiche regionali. Questo rappresenta un ulteriore requisito che il sistema informativo del medico deve avere, in relazione al sistema SAR e nelle more della messa a disposizione dei servizi regionali.

Per far fronte agli obiettivi del presente accordo, salvo diverse determinazioni di legge nonché di quanto sarà previsto nel nuovo A.C.N. dei medici di medicina generale che deve recepire la cd legge Balduzzi n. 189 dell'8 novembre 2012, è stata utilizzata la quota € 0,81 annuo ad assistito in carico al medico di medicina generale di cui all'art. 8, comma 2, dell'A.C.N. dell'8 luglio 2010 come concordato nell'intesa sottoscritta tra le parti in data 14 luglio 2011 di cui alla D.G.R. n. 864/2011.

Ulteriori risorse saranno reperite dal fondo economico che ciascuna Azienda U.S.L ha costituito, relativo all'assegno individuale, di cui all'art. 59, lettera A, comma 5, dell'A.C.N. dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e.s.m.i., come già concordato tra la parte pubblica e le OO.SS. di categoria nell'intesa del 19 luglio 2012 di cui alla D.G.R. n. 978/2012.

Gli argomenti sopra indicati sono stati oggetto del tavolo della trattativa decentrata regionale, al quale hanno partecipato:

la Presidente della Regione dott.ssa Catuscia Marini, il Direttore regionale alla Salute e coesione sociale dr. Emilio Duca, i Direttori generali delle Aziende U.S.L. della Regione o loro delegati, le OO.SS. di categoria firmatarie dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale FIMMG - SNAMI - SMI - Intesa sindacale (CGIL medici, CISL medici).

Al termine dei lavori, l'Accordo decentrato regionale, è composto da n. 9 pagine e da n. 1 dichiarazione a verbale della O.S. smi, ed è stato sottoscritto in data 4 aprile 2014. Il verbale, del Comitato regionale del 4 aprile 2014, l'accordo decentrato regionale e la dichiarazione a verbale vengono uniti, quali parte integrante e sostanziale al presente documento istruttorio.

Perugia, li 7 aprile 2014

## VENETO

**DGR 15.4.14 - n. 530** - Sviluppo di un progetto finalizzato alla definizione dei PDTA, nonché alla loro implementazione e sperimentazione del loro monitoraggio nell'ambito delle forme associative più evolute della medicina generale. DDGR n. 2556 del 29/12/2011 e n. 834 del 4/06/2013. (BUR n. 45 del 24.4.14)

### Note

### PREMESSA

La Giunta regionale con DGR n. 2556 del 29 dicembre 2011 ha approvato le modalità di attuazione e di spesa del progetto *“Casa della Salute. Sviluppo di modelli organizzativi per le cure primarie, in particolare l'UTAP, dando impulso ai distretti e dotando il territorio di sistemi informatici e telematici che consentano efficienti modalità di comunicazione tra MMG e gli ospedali e tra MMG e gli altri attori presenti sul territorio”*.

La gestione del progetto è stata affidata all'Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” e per tale compito è stato assegnato alla stessa azienda il finanziamento statale, destinato alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'approvato progetto, della somma pari a € 3.000.000,00. (tremilioni/00) *“Realizzazione del progetto attuativo del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ‘Casa della salute’ (art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n.296)”* del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 che, a seguito dell'assestamento, approvato con LR 2/12/2011, n. 28 ne presentava adeguata disponibilità.

Il quadro dei costi, modificato dalla DGR n. 834/2013, del progetto, è articolato nel modo seguente:

QUADRO DEI COSTI	
€ 1.384.800,00	informatizzazione PLS (577 x € 2.400 = €1.384.800)
€ 1.215.200,00	sperimentazioni aziendali
€ 50.000,00	gestione dei flussi del sistema informativo cure primarie
€ 150.000,00	formazione di 170 MMG coordinatori di AFT
€ 200.000,00	collaborazioni finalizzate allo sviluppo delle Cure Primarie attraverso percorsi di analisi, monitoraggio e formazione

€ 3.000.000,00	Totale
----------------	--------

### LA SCELTA STRATEGICA:LE CURE PRIMARIE

Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con LR 29/06/2012, n. 23 ha indicato quale obiettivo strategico la riorganizzazione delle Cure Primarie.

Partendo dalla constatazione della progressiva crescita dell'area della cronicità e dalla considerazione degli impatti sulla qualità e sulla continuità dell'assistenza erogata, si determina l'esigenza di definire nuovi modelli assistenziali caratterizzati da un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare, in grado di porre in essere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali territoriali ed ospedaliere, favorendo la continuità delle cure e ricorrendo a misure assistenziali ed organizzative di chiara evidenza scientifica ed efficacia.

#### IL PERCORSO DIAGNOSTICO -TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA)

A tal fine il sistema veneto si orienta verso un modello di assistenza integrato fondato su forme associative più evolute della Medicina Convenzionata (Medicine di Gruppo Integrate), caratterizzate da una organizzazione in team multiprofessionali composti da vari professionisti sanitari e sociali, strutturata su una chiara divisione del lavoro, fondati sulla pianificazione delle attività e del follow up, garantendo l'integrazione attraverso l'implementazione di appositi PDTA.

Elementi indispensabili per una corretta ed efficace presa in carico sono:

- la definizione di PDTA,
- l'individuazione dei modelli organizzativi (con definizione delle competenze, dei ruoli e delle funzioni),
- la tracciabilità del percorso assistenziale,
- l'individuazione di un sistema di indicatori,
- l'implementazione di percorsi di audit su obiettivi ed indicatori condivisi.

Il PDTA è la "dorsale" che aggrega competenze, professionalità, funzioni e ruoli diversi, organizzati in servizi/organizzazioni secondo le forme più opportune - definite dalla programmazione territoriale - in modo da garantire il risultato atteso (outcome) con la migliore efficacia ed efficienza.

In particolare è rilevante costruire un sistema di indicatori distinti in:

- *indicatori di struttura*, che misurano le risorse utilizzabili nell'ambito del percorso (operatori, dotazioni tecnologiche, posti letto, ecc.);
- *indicatori di processo*, che misurano il funzionamento del PDTA e gli indicatori di appropriatezza (clinica diagnostica o terapeutica e organizzativa);
- *indicatori di output* che misurano ad esempio i volumi di produzione (giornate di degenza, prestazioni erogate) o la capacità produttiva come rapporto tra una dotazione strutturale (posti letto, numero personale) ed il volume di produzione;
- *indicatori di esito/outcome*, che misurano le variazioni dello stato di salute a livello del singolo individuo e della collettività;
- *indicatori di impatto economico* del PDTA.

#### LO SVILUPPO SUCCESSIVO

Alla luce di quanto sopra, viene sviluppato un progetto finalizzato alla definizione dei PDTA, alla loro implementazione (anche dal punto di vista dell'analisi del modello organizzativo) e allo sviluppo del sistema informativo territoriale a supporto prevedendo sperimentazioni aziendali, già previste nel quadro dei costi del progetto "Casa della Salute".

Più precisamente, nel quadro dei costi alla voce sperimentazioni aziendali si prevede di destinare:

€ 865.200,00	per attività aziendali
€ 150.000,00	per adeguamento dei software utilizzati dai MMG al computo dell'Indice di

	buona tenuta della scheda sanitaria individuale
€ 200.000,00	per le collaborazioni a livello regionale
<b>€ 1.215.200,00</b>	<b><i>Totale progetto</i></b>

Per poter sperimentare compiutamente i modelli organizzativi a supporto dei PDTA si rende inoltre necessario intervenire sui sistemi informativi aziendali, al fine di garantire un reale supporto alla gestione dei processi ed ai PDTA.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Si individua quindi quale soggetto cui assegnare la gestione di tale attività, il Dipartimento Interaziendale funzionale delle Tecnologie Informative Sanitarie tra le Aziende ULSS nn. 3, 4, 5 e 6, autorizzato all'istituzione con DGR n. 787 del 21/05/2013. Si propone, pertanto, di assegnare la funzione di Project manager al dott. Enzo Rizzato.

Il budget relativo alle attività aziendali (€ 865.200,00) andrà, pertanto, suddiviso tra le Aziende ULSS coinvolte nel presente progetto secondo un piano elaborato dal Project manager e condiviso con le strutture regionali competenti ossia con il Settore Assistenza distrettuale e Cure primarie.

#### **BOLZANO**

**DD n. 121/23.2 del 29/04/2014** - Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione (BUR n. 18 del 4.5.14)

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

#### **SICILIA**

**CIRCOLARE 7 marzo 2014, n. 6** - Iniziative regionali per la pianificazione di azioni di contrasto al fenomeno della violenza verso le persone fragili: introduzione in Sicilia del Codice Rosa. (GURS n. 19 del 9.5.14)

ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE

e, p.c. ALLA CONFERENZA DEI COMITATI CONSULTIVI

AZIENDALI

A CITTADINANZATTIVA

*Premessa*

Nell'ambito del processo di riqualificazione della rete assistenziale del servizio sanitario regionale in atto intrapreso dalla Regione, particolare rilievo rivestono le azioni volte ad implementare specifici percorsi a tutela delle persone fragili, quali – tra l'altro – quelle vittime di violenza e abuso.

Il fenomeno della violenza verso le persone fragili, soprattutto donne e minori, come è ampiamente noto, rappresenta una piaga tanto diffusa quanto grave, che assume rilievo come problematica sociale anche di salute pubblica, nel senso più ampio del benessere sociale, alla quale le istituzioni e la società civile, a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, sono tenute a dedicare sempre più una crescente e puntuale attenzione.

In particolare, da una stima sulla violenza di genere contro le donne in Sicilia, risulta che il 23,3% della popolazione femminile (componente femminile è pari al 51,7% del totale della popolazione) dai 16 ai 70 anni (dati ISTAT

- Indagine 2010), abbia subito una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, di cui l'11,9% da parte di un partner.



Inoltre, si evidenzia che il 4,3% abbia subito violenza sessuale prima dei 16 anni, di cui oltre il 50%, da parte di parenti o persone conoscenti. Altra notizia riguardante la violenza sessuale riporta il dato di 19,8% della popolazione femminile che dichiara di avere subito una forma di violenza sessuale nella propria vita. Il rapporto sulla medesima indagine rileva che solo il 2,4% delle donne denuncia la violenza subita nel caso sia stato il partner ad esercitarla e che, sempre in Sicilia, il 3,4% la denuncia se l'autore non sia il partner. In Italia la percentuale delle donne che denunciano è stimata intorno al 6%.

L'OMS segnala questo problema come una delle cause di morte più frequenti per le donne a livello mondiale.

Inoltre, la violenza di genere ha costi economici rilevanti per le comunità, sia sanitari che sociali.

È ampiamente documentato come tale fenomeno tenda ad evolversi e modificarsi con il cambiamento della società.

La realtà del fenomeno è provata dai numeri che, in Italia, solo nel 2012 riportano 124 assassini di donne e 65 nei primi sei mesi di quest'anno, confermando un trend in aumento di quelli ormai comunemente chiamati femminicidi.

In Sicilia le donne uccise nell'ultimo anno sono state 15, evidenziando come l'isola confermi la triste tendenza dell'intero territorio nazionale.

Secondo diversi studi clinici e di ricerca, subire violenza è un'esperienza traumatica che produce conseguenze gravi sulla salute psicofisica e mentale tanto da determinare sulle vittime di violenza e abusi la probabilità >del 50% di abusare di alcool e droga e un'eventualità del 42% delle persone interessate di sviluppare turbe psichiche con tendenza al suicidio sei volte maggiore rispetto ai soggetti con tali disturbi, non considerando, ancora, che la violenza di genere è un modello che si replica nelle generazioni e nei processi di identificazione dei ruoli femminili e maschili.

La Regione siciliana, nel 2012, ha emanato la legge regionale n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" - che prevede linee di intervento di prevenzione e azioni di sistema da definire con apposite linee attuative.

L'Assessorato regionale della salute ha già intrapreso uno specifico percorso volto alla tutela della salute/benessere della persona e della sua dignità assumendo un ruolo attivo sia attraverso la promozione di interventi di prevenzione, sia definendo indirizzi di contrasto a tale fenomeno.

Al riguardo, il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" è intervenuto prevedendo l'individuazione di servizi dedicati alla presa in carico delle persone fragili con particolare attenzione a donne e minori, vittime e/o a rischio maltrattamento e/o abuso e violenza nonché la definizione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali in un contesto di integrazione sociosanitaria e strutturando una risposta pluriprofessionale e multiistituzionale incentrata sulla complessità dei bisogni della persona.

Si rende pertanto necessario un raccordo stabile con varie istituzioni coinvolte (enti locali, istituzioni scolastiche, sanitarie, giudiziarie ecc.) con la costituzione di una rete da attivarsi attraverso procedure operative condivise.

In tal senso, sono state sviluppate nella Regione diverse azioni convergenti sull'obiettivo di prevenzione e cura della sofferenza dovuta alla violenza di genere in ogni sua forma, consistenti nella promozione di interventi progettuali mirati da parte di talune aziende sanitarie.

Il territorio regionale è infatti caratterizzato dalla presenza di servizi specializzati ed iniziative rivolte alle persone vittime di violenza solo in alcune aree circoscritte che si richiamano quali esempi di buone prassi come Ragusa con il progetto denominato "Codice Rosa" e Palermo con il progetto comunitario "V.eR.S.O. (Violenza e Reti Sanitarie Operative) e l'esperienza dei G.O.I.A.M. (Gruppi Operativi Interistituzionali contro l'abuso e il maltrattamento dei minori) e il progetto di "Individuazione della rete sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza di genere pianificato nell'ambito degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012 assegnato all'ASP di Palermo come capofila".

Al fine inoltre di assicurare l'unitarietà degli interventi sanitari nella Regione, sono state definite le "Linee guida regionali per la pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizi sanitari

dedicati alla tutela dell'infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenza" (D.A. n. 560 del 23 marzo 2012 - *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012, s.o.), contenente indirizzi per la presa in carico sanitaria del minore e della famiglia in caso di abuso e/o violenza realizzando il raccordo istituzionale di specifica competenza dei servizi territoriali delle ASP con l'introduzione di modelli operativi omogenei, approcci metodologici definiti e specifici criteri di valutazione nei percorsi operativi di presa in carico.

Tra gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale in materia di contrasto al fenomeno della violenza si prevede inoltre l'elaborazione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni erogate dai servizi sanitari ai minori vittime o a rischio di violenza e alle donne, per costruire una banca dati regionale, anche attraverso l'implementazione di uno specifico flusso informativo, a partire dai dati rilevati dal "Flusso informativo dell'emergenza-urgenza 118 e PS" (D.M. del 17 dicembre 2008) e dalla Scheda di dimissione ospedaliera (D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 e s.m.i).

Si ritiene, pertanto, di dover implementare ed estendere queste esperienze nell'intero territorio regionale ponendo in essere efficaci azioni di sistema che sottendono la condivisione di programmi e processi operativi.

A tal proposito, sono numerose le situazioni di sospetta violenza che approdano in pronto soccorso ma che, per mancato coordinamento sulle procedure e sul metodo di approccio, anche in presenza di personale competente per la lettura del fenomeno, non consentono la realizzazione e la presa in carico globale, possibile solo attraverso percorsi mirati.

Il "Triage" rappresenta, infatti, il momento fondamentale di accoglienza e riconoscimento dei pazienti ma è necessario che tutti gli attori che successivamente prendono in carico il paziente siano pariteticamente coinvolti nel percorso post-clinico.

In linea quindi con il contesto programmatico nazionale delineato anche negli obiettivi di Piano sanitario nazionale e regionale, con la presente direttiva si intende dare ulteriore impulso alla realizzazione di una rete regionale socio-sanitaria volta alla prevenzione e alla presa in carico dei soggetti vittime e/o a rischio di violenza, abuso e maltrattamento, favorendo anche l'emersione del fenomeno e la riduzione dei danni che ne conseguono sulla salute, estendendo le *best practices* già maturatesi in alcuni contesti regionali.

La pianificazione regionale in questo ambito tende a realizzare i seguenti obiettivi:

- attivare della rete sociosanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza di genere;
- favorire l'emersione del fenomeno già dalle fasi di prima rilevazione e di intervento in emergenza a partire dall'accesso al pronto soccorso e attraverso anche il riconoscimento precoce del maltrattamento e della violenza subita, in ogni forma manifestata;
- potenziare/consolidare le conoscenze e le competenze degli operatori del sistema sanitario regionale, evitando di incorrere in meccanismi di "vittimizzazione secondaria";
- attivare/ottimizzare, sull'intero territorio regionale, procedure adeguate – in tutte le fasi del processo – per la costruzione di un nuovo progetto di vita per la vittima di violenza di genere e *stalking*;
- monitorare e tracciare i percorsi attivati attraverso un sistema di raccolta dati, anche attraverso il contributo di associazioni;
- predisporre le condizioni per presa in carico integrata della vittima da parte della rete territoriale attraverso un sostegno professionale adeguato, cure specialistiche, protezione, accompagnamento e sostegno nel percorso di uscita dalla violenza;
- favorire la diffusione di adeguata informazione alla popolazione sui dispositivi e sulle procedure adottate dal sistema sanitario per fare fronte al problema;
- promozione, in accordo con altri enti ed istituzioni, di centri di aggregazione sociale, finalizzati all'accoglienza di soggetti disagiati e la promozione di attività di recupero e inserimento sociale.

*Codice rosa*

A seguito della sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stato avviato, da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, il progetto denominato "Codice Rosa".

Tale progetto prevede la costituzione di una Task Force Interistituzionale, diretta alla collaborazione tra personale sanitario, dedicato e specializzato, ed un pool di magistrati della Procura della Repubblica competente per territorio, espressamente incaricati della gestione dei reati contro le "Fasce Deboli" della popolazione, con l'obiettivo di promuovere strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed alla lotta del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti a danno di donne e minori, attraverso interventi operativi regolati da protocolli comuni.

L'iniziativa, che si inserisce nel contesto delle politiche di contrasto agli abusi realizzati nei confronti delle suddette categorie, intervenendo con professionalità e tempestività nei casi di violenza e/o maltrattamento, si pone lo specifico obiettivo di incoraggiare le segnalazioni di tali episodi da parte della vittima al momento dell'accesso in pronto soccorso, e ciò attraverso percorsi mirati e specifiche iniziative che tengano conto della particolare situazione, fisica ed emotiva, in cui spesso si trova tale soggetto.

Tale progetto prevede, in sede di pronto soccorso, l'istituzione di un gruppo di operatori sanitari, i quali, in presenza di un caso con caratteristiche compatibili di violenza sessuale e/o domestica, fornirà assistenza e sostegno alla vittima, curando e facilitando la raccolta della denuncia.

In tal modo si attiva una rete di aiuto territoriale per i soggetti vittime di reato, volta a realizzare un raccordo immediato e diretto tra il personale sanitario e le figure operanti presso la competente Procura della Repubblica, sulla base di riferimenti chiari e precisi circa fasi, modalità, responsabilità ed obblighi normativi, consentendo l'intervento dell'autorità giudiziaria al fine del perseguimento e della repressione delle connesse fattispecie di reato.

Sulla base di quanto sopra, e nella consapevolezza del valore etico, sociale e civile di siffatte iniziative oltre che su piano più specificamente assistenziale e di cura, si invitano le aziende sanitarie della Regione ad avviare rapporti di stretta collaborazione con le autorità di competenza nei rispettivi territori (organi inquirenti e Procura della Repubblica), al fine di dare ampia diffusione e realizzazione alle finalità del progetto "Codice Rosa", sì da porre le aziende del S.S.R. anche al servizio degli obiettivi di giustizia, quale strumento per contribuire all'emersione di situazioni critiche che altrimenti rischierebbero di rimanere sommerse.

A tal fine, vogliano codeste aziende sanitarie predisporre moduli organizzativi appropriati, sul modello del protocollo "Codice Rosa" elaborato dall'A.S.P. di Ragusa, come da documenti allegati, implementandolo, ove ritenuto necessario, in considerazione delle singole realtà organizzative e territoriali di riferimento.

Dell'applicazione di tali protocolli e delle correlate procedure dovrà darsi informazione a questo Assessorato - Dipartimento pianificazione strategica – Area interdipartimentale 2 – nonché sarà cura di codeste aziende assicurarne capillare e diffusa comunicazione, per la quale si invita anche ad un diretto coinvolgimento dei comitati consultivi aziendali e di cittadinanza attiva cui la presente direttiva è altresì posta a conoscenza.

## **LOMBARDIA**

### **AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE ALLA RETE REGIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI di cui alla DGR 1190 del 20.12.2013 ART.1 (BUR n. 19 del 7.5.14)**

#### **PREMESSA**

In seguito alla direttiva 43/2000/CE, in molti Stati europei sono stati istituiti gli Equality Bodies, organismi indipendenti, dotati di autonomia organizzativa e gestionale, con poteri in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione, che sviluppano forti relazioni con istituzioni e associazioni attive sul territorio (rete nazionale/locale), nonché funzioni di coordinamento e supporto delle stesse attività. A livello nazionale è UNAR ( Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali) che espleta tali funzioni e

che, per un maggiore radicamento sul territorio e una più capillare risposta ai bisogni connessi alla lotta alle discriminazioni, stabilisce accordi con le Regioni per istituire sui territori organismi dedicati alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni.

Regione Lombardia con D.g.r. X/2787 del 8 Dicembre 2011 ha approvato il protocollo di intesa con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento Pari Opportunità in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali. Nel protocollo d'intesa, sottoscritto in data 28 dicembre 2011, l'UNAR e la Regione Lombardia si impegnano a identificare i centri territoriali per la costituzione di una rete regionale contro le discriminazioni razziali o di origine etnica. Individuando quale struttura di riferimento operativa, per lo svolgimento delle attività previste, la Fondazione ISMU di Milano. In data 12 luglio 2012 Regione Lombardia, con decreto n°6322, ha istituito il Tavolo di coordinamento di cui all'art.3 lettera d) del Protocollo di Intesa.

Successivamente, in data 8 marzo 2013, UNAR e Regione Lombardia hanno sottoscritto un accordo operativo, approvato con Decreto n°1792 del 4 marzo 2013, che prevede la realizzazione di un "Piano annuale in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni razziali" da realizzarsi entro il 2014. La gestione e realizzazione delle attività previste nel Piano Annuale sono state affidate alla Fondazione ISMU con un Accordo di Gestione approvato con Decreto n° 2309 del 14 marzo 2013 e sottoscritto il 18 marzo 2013.

Si da atto che con d.g.r 1190 del 20.12.2013 Regione Lombardia ha inteso rafforzare la costituenda rete regionale, attraverso un coinvolgimento attivo degli enti locali, delle associazioni del terzo settore, nonché degli organismi di parità e di rappresentanza, al fine di definire una proficua collaborazione interistituzionale in grado di promuovere azioni congiunte a livello territoriale ed una presenza capillare e omogenea di servizi ed interventi.

Si fa presente che sul territorio regionale sono attivi centri contro le discriminazioni sui territori di Milano, Pavia e Mantova, in collaborazione con UNAR.

## **ART. 2 OGGETTO**

Con il presente avviso Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, intende raccogliere manifestazioni di interesse per la costituente rete regionale dei soggetti che si occupano di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, stabilendo, in armonia con le linee guida formulate dall'UNAR, i requisiti minimi di uniformità necessari per l'adesione alla rete.

L'avviso si propone in altresì di assicurare una raccolta dei dati omogenea e compatibile ai fini dell'analisi del fenomeno.

Ai fini del presente avviso i soggetti possono aderire alla rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni con uno dei seguenti ruoli:

- **Nodo di raccordo**, con compito di costituire e coordinare una rete territoriale con valenza provinciale, comunale o distrettuale e di fare emergere le discriminazioni segnalandole direttamente a UNAR, tramite il software collegato con il Contact Center UNAR o tramite le antenne territoriali;
- **Antenna territoriale**, con la funzione di concreto punto di accesso per l'utenza, in grado di raccogliere le segnalazioni, utilizzando il software direttamente connesso al Contact Center UNAR e tutta la modulistica UNAR;
- **Punto Informativo** con il compito di fornire all'utenza indicazioni generali, segnalare criticità e problemi su specifici aspetti, nonché svolgere attività di sensibilizzazione sui temi della lotta alla discriminazione. Non svolgendo attività di sportello dovranno orientare l'utenza che vuole segnalare un caso a un'antenna territoriale o al nodo di raccordo della rete locale.

## **ART. 3 FUNZIONE DELLA RETE**

L'adesione alla rete regionale comporta la partecipazione ad un sistema che mette in relazione gli operatori e le operatrici, attraverso forme di comunicare e condivisione di risorse, informazioni, prassi e strumenti in raccordo con UNAR. Quest'ultimo sul territorio nazionale assicura un servizio

centralizzato per il monitoraggio dei fenomeni discriminatori attraverso la possibilità di utilizzare il Sistema Informativo di raccolta e gestione dei casi di discriminazione, messo a disposizione del territorio lombardo in virtù dei protocolli d'intesa summenzionati.

Entrare a far parte della rete regionale lombarda dà, altresì, la possibilità agli operatori e alle operatrici aderenti, di partecipare a momenti formativi, informativi e di sensibilizzazione organizzati da Regione Lombardia in collaborazione con UNAR, sia per l'utilizzo del sistema informativo che per garantire un apprendimento permanente in materia di legislazione antidiscriminatoria e di conoscenza più diretta e operativa del fenomeno, dall'analisi e valutazione dei casi, all'assistenza alle vittime e monitoraggio dell'azione.

Nello specifico tali funzioni si individuano in:

- a) collegamento delle attività e dei servizi, inclusi gli sportelli legali, di Associazioni di settore operanti sul territorio provinciale al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;
- b) individuazione di percorsi per facilitare il trattamento delle segnalazioni di fenomeni discriminatori in raccordo con il Contact Center UNAR;
- c) raccolta di dati per l'elaborazione e l'analisi sulle forme di discriminazione razziale e sulle iniziative di contrasto a tale fenomeno a livello regionale, e inserimento nel sistema informatico del Contact Center dell'UNAR per favorire la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione dei dati concernenti il fenomeno anche a livello nazionale.
- d) lo sviluppo della rete nazionale dei centri e degli osservatori regionali per il contrasto delle discriminazioni al fine di rafforzarne l'azione e uniformare la procedura di presa in carico dei casi

#### **ART.4 SOGGETTI**

Sono destinatari del presente avviso i seguenti soggetti:

- enti locali;
- organismi di diritto pubblico;
- associazioni e altri soggetti del Terzo settore, che siano:
  - o iscritti nei registri regionali di riferimento;
  - o oppure iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  - o oppure essere Associazioni e altri soggetti del Terzo settore iscritti nei registri di riferimento (volontariato, promozione sociale, cooperazione) operanti nel campo del contrasto alle discriminazioni;
  - o oppure iscritti al Registro Nazionale UNAR delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 (attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- patronati, organizzazioni sindacali;
- altre associazioni e soggetti del terzo settore, non iscritti nei registri di riferimento sopra citati, ma che sono interessati ad aderire alla rete territoriale in qualità di Punto Informativo.

#### **ART.5 TIPOLOGIA DI SERVIZI**

Per ciascun ruolo di cui all'art. 2 devono essere garantiti le seguenti tipologie servizi:

##### **A) Nodi di raccordo**

I Nodi di raccordo devono garantire:

- istituzione di tavoli di coordinamento locale e convocazione di incontri periodici;

- attivazione e coordinamento della rete locale;
- organizzazione di incontri periodici con le antenne territoriali;
- partecipazione a incontri periodici con gli altri nodi raccordo e UNAR, Regione Lombardia;
- attivazione di un collegamento con il Contact Center dell'UNAR finalizzato a garantire un flusso di segnalazioni costante nonché il loro inserimento nel sistema informatico dell'UNAR per favorire la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione di dati concernenti il fenomeno anche a livello nazionale.

I Nodi di raccordo devono altresì garantire la capacità di attivare uno o più dei seguenti servizi, anche attraverso accordi e protocolli con organizzazioni specializzate:

- mediazione linguistico-culturale;
- consulenza legale<sup>1</sup>;
- mediazione dei conflitti;
- percorsi di conciliazione;

### **B) Antenne Territoriali**

Le Antenne territoriali sono punti di accesso che sono in grado di svolgere attività di orientamento in almeno uno dei seguenti ambiti:

- pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, il decreto flussi, l'iscrizione anagrafe;
- istanze di asilo politico e riconoscimento dello status;
- accesso ai servizi di assistenza sociale;
- accesso al Servizio Sanitario Nazionale;
- accesso al Servizio per l'impiego;
- accesso al sistema scolastico;
- accesso alla casa;
- discriminazione sul posto di lavoro e accesso al lavoro, alla scuola e alla casa;
- altre forme di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Le Antenne territoriali devono altresì attivare uno/o due o più delle seguenti tipologie di servizi, anche attraverso accordi e protocolli con organizzazioni specializzate:

- mediazione linguistico-culturale;
- consulenza legale;
- mediazione dei conflitti;
- percorsi di conciliazione.

<sup>1</sup> Nella tutela è indispensabile il servizio legale interno o con convenzioni con tariffe agevolate e il ricorso, ove possibile, al gratuito patrocinio. La tutela è intesa come servizio basato sull'esercizio solidale o del volontariato e comunque non lucrativo.

### **C) Punti Informativi**

I soggetti che intendono aderire alla rete territoriale, ma che non abbiano i requisiti richiesti per i punti A e B del presente articolo, possono candidarsi per il ruolo di Punto Informativo. Tali soggetti devono essere in grado di:

- attivare le risorse informative presenti sul territorio per fornire risposte adeguate;
- veicolare comunicazioni scritte nelle principali lingue straniere;
- orientare l'utente verso le Antenne territoriali o altri soggetti competenti qualora la richiesta non risulti pertinente;
- individuare un referente con funzioni di interfaccia sia con i nodi territoriali e le antenne sia con UNAR;
- collaborare ad attività di sensibilizzazione sui temi della lotta alla discriminazione

## **ART.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **A) Nodi Territoriali**

I Nodi Territoriali devono avere i seguenti requisiti minimi:

- iscrizione ai Registri regionali di riferimento o iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998, quando previsto;
- iscrizione al Registro Nazionale UNAR, ovvero avere fatto la domanda, laddove previsto;
- avere esperienza pluriennale maturata nei servizi svolti.

Si precisa che suddetti requisiti sono da intendersi necessari anche nel caso di eventuale affidamento del servizio, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa in materia.

### **B) Antenne Territoriali**

Le Antenne territoriali dovranno pertanto possedere i seguenti requisiti minimi:

- apertura settimanale, con la previsione di ore dedicate esclusivamente alle attività di *front office* contro le discriminazioni;
- nel caso di svolgimento di attività di consulenza legale dichiarazione di collaborazione con un'organizzazione o studio che fornisca consulenza legale;
- iscrizione ai Registri regionali di riferimento oppure iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998, o ad albi per l'ambito e/o il settore di competenza, laddove previsto;
- esperienza pluriennale maturata nei servizi svolti.

Si precisa che suddetti requisiti sono da intendersi necessari anche nel caso di eventuale affidamento del servizio, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa in materia.

### **C) Punti Informativi**

I Punti informativi, in quanto luoghi fisici aperti all'accesso dell'utenza, dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- assicurare il trattamento dei dati personali e/o sensibili raccolti nell'ambito del progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
- conformità alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- facile raggiungibilità e accessibilità.

## **ART.7 MODALITA' DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

L'istanza di manifestazione di interesse, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- a) la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P.IVA e di posizione INPS, INAIL e il CCNL applicato, le generalità del legale rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con la istanza di manifestazione di interesse, il possesso dello statuto e atto costitutivo e/o in alternativa iscrizione ai Registro delle Associazioni e degli Enti di cui all' art 4) del presente avviso, laddove dovuto;
- b) Il nominativo di un referente, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza (laddove è disponibile) , il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica per ricevere comunicazioni dalla Regione;
- c) L'indicazione della tipologia del ruolo e della tipologia di servizi che si intendono erogare, secondo quanto indicato al precedente art.5;
- d) La dichiarazione di esperienza pluriennale maturata nei servizi svolti, in caso di adesione in qualità di nodo territoriale o antenna territoriale.

All'istanza va allegata la copia di un documento di identità del dichiarante.

L'istanza ed i relativi allegati in originale o scansionati in formato pdf non modificabile anche in un unico file (in caso di trasmissione mediante pec), potranno essere inviati secondo una delle seguenti modalità:

- trasmessi mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

famiglia@pec.regione.lombardia.it;

- inviati in busta chiusa e riportare sulla busta la seguente dicitura:

**AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE ALLA RETE REGIONALE TERRITORIALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI di cui alla DGR 1190 del 20.12.2013**, complete della documentazione indicata, e essere indirizzati a:

2 Nella tutela è indispensabile il servizio legale interno o con convenzioni con tariffe agevolate e il ricorso, ove possibile, al gratuito patrocinio. La tutela è intesa come servizio basato sull'esercizio solidale o del volontariato e comunque non lucrativo.

REGIONE LOMBARDIA DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato Unità Organizzativa Prevenzione, analisi e tutela della domanda Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato Piazza Città di Lombardia 1- 20124 MILANO

- consegnate a mano:

☞ al Protocollo Regionale- nell'orario di apertura al pubblico (dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì)

☞ oppure ai seguenti indirizzi delle sedi provinciali nell'orario di apertura al pubblico (dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì) :

- BERGAMO Viale XX Settembre, 18/A
- BRESCIA Via Dalmazia, 92/94
- COMO Via L. Einaudi, 1
- CREMONA Via Dante, 136
- LECCO Corso Promessi Sposi, 132
- LEGNANO Via F. Cavallotti, 11/13
- LODI Via Hausmann, 7
- MANTOVA Corso Vittorio Emanuele, 57
- MONZA via Cernuschi , 8
- PAVIA Viale Cesare Battisti, 150
- SONDRIO Via del Gesù, 17
- VARESE Viale Belforte, 22

La manifestazione di interesse **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2014.**

Per le manifestazioni di interesse pervenute a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine sopraindicato, farà fede la data del timbro postale di spedizione se inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti ivi indicati non saranno prese in considerazione.

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

In calce all'ultima pagina dovranno essere apposti data, timbro e firma per esteso del rappresentante legale del soggetto capofila.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della manifestazione stessa.



**ART. 8 EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Con il presente Avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione delle attività di progetto, eventualmente riorientando le richieste tenendo conto delle tipologie indicate all'articolo 2.

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per Regione Lombardia alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte della stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

**ART.9 INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ**

La responsabile del procedimento è il dirigente competente della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato.

Il presente Avviso è disponibile sul sito della Regione Lombardia: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al seguente indirizzo: [claudia\\_andreoli@regione.lombardia.it](mailto:claudia_andreoli@regione.lombardia.it).

**ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ex d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'operatore.